

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
DIFESA (IV)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	61
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	75

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 66.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	101
AFFARI SOCIALI (XII)	»	104
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	»	152

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (<i>Deliberazione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	4

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza
del presidente Valentina APREA.*

La seduta comincia alle 12.

**Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura
e della lingua italiana all'estero.**

(*Deliberazione*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte
che è stata acquisita l'intesa del Presidente
della Camera, ai sensi dell'articolo 144,

comma 1, del Regolamento, ai fini dello
svolgimento di un'indagine conoscitiva
delle Commissioni riunite III e VII, sulla
promozione della cultura e della lingua
italiana all'estero, sulla base del pro-
gramma allegato al resoconto della seduta
odierna (*vedi allegato*).

Propone quindi di deliberarne lo svol-
gimento.

Le Commissioni riunite III e VII deli-
berano quindi lo svolgimento dell'indagine
conoscitiva.

La seduta termina alle 12.05.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura
e della lingua italiana all'estero.****PROGRAMMA**

L'indagine conoscitiva è volta ad approfondire le politiche, le strutture e le modalità di diffusione della cultura italiana nell'ambito della promozione dell'intero sistema Paese, tenendo conto dei vari canali attraverso cui essa avviene ed in particolare degli istituti di cultura, delle scuole all'estero e dei corsi di lingua.

La cultura e la lingua italiana costituiscono oggi una risorsa di straordinaria potenzialità non solo per l'immagine del Paese ed il supporto alla creatività ed al turismo, ma anche per il rafforzamento della politica estera di cui oggi la cosiddetta « diplomazia culturale » costituisce una dimensione molto significativa. È percezione comune che tale potenzialità non sia ancora adeguatamente sfruttata.

L'inquadramento della promozione culturale in un'ottica più vasta trova riscontro anche nella recente riforma dell'organizzazione del Ministero degli esteri che ha inserito la Direzione centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana all'interno della Direzione generale per la promozione del sistema Paese.

Occorre poi tener presente l'accresciuta rilevanza del ruolo delle nostre collettività all'estero che, inviando propri rappresentanti al Parlamento, aspirano a più strette relazioni culturali con l'Italia.

Si assiste inoltre ad una crescente richiesta di insegnamento della nostra lingua e della nostra cultura, che invita a definire meglio anche la qualificazione professionale dei relativi docenti.

In generale, l'esigenza di una maggiore conoscenza dell'attuale vita culturale dell'Italia e non solo del suo grande passato

si manifesta a più livelli e soprattutto nella prospettiva di una maggiore interazione tra pubblico e privato.

Obiettivo prioritario dell'indagine è pertanto l'individuazione delle soluzioni più idonee a soddisfare questa crescente domanda in presenza di risorse ormai limitate, tramite un processo di razionalizzazione degli strumenti a disposizione, ricorrendo anche al confronto con le esperienze di maggior successo realizzate da altri Paesi.

L'indagine consentirà altresì di valutare possibili interventi normativi anche alla luce delle diverse proposte di legge già presentate sull'argomento.

Si ricorda che già nella corso della XIV legislatura si è svolta un'indagine conoscitiva, limitata agli istituti di cultura all'estero, peraltro conclusasi senza l'approvazione di un documento conclusivo.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare ed eventuali missioni di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Termine dell'indagine: 31 luglio 2011

Soggetti da audire:

Ministro degli Affari esteri;

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ministro per i beni e le attività culturali;

Dirigenti dei ministeri degli esteri, dell'istruzione e dei beni culturali;

Ambasciatori d'Italia, direttori di istituti italiani di cultura e presidi di scuole italiane all'estero (anche a riposo);

Rappresentanti dei sindacati e delle associazioni dei dipendenti degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero;

Dirigenti di istituti di cultura e scuole all'estero di altri Paesi;

Membri del Comitato di presidenza del CGIE e rappresentanti delle collettività italiane all'estero;

Rappresentanti di Confindustria, delle associazioni degli imprenditori dell'editoria, del cinema e della moda, nonché delle Camere di commercio italiane all'estero;

Rappresentanti di RAI International, della stampa italiana all'estero e dei mezzi di comunicazione di massa;

Rappresentanti delle università, delle accademie, dei musei, delle biblioteche, degli archivi, degli istituti culturali e degli enti internazionalistici;

Membri della Commissione per la promozione della cultura italiana e della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO;

Rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Esperti in materia di promozione culturale e di economia della cultura.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 6

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica preliminarmente che – sulla base degli esiti della riunione congiunta dei rispettivi uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 2 febbraio scorso – sono state nel frattempo assegnate alle Commissioni riunite VII e XI le proposte di legge C. 3655 Ceccacci Rubino

e C. 4019 Di Centa; considerato che le citate proposte di legge vertono su una materia identica a quella recata dal progetto di legge C. 1286 Di Centa, ne è stato quindi disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda, inoltre, che i relatori hanno già preannunciato, nella precedente seduta, l'intenzione di proporre la nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria legislativa, anche al fine di giungere alla definizione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, rileva che la sua proposta di legge n. 4019, che si compone di tre articoli, ha la finalità di assicurare una forma di tutela in materia di sicurezza sociale per la categoria degli atleti non professionisti, garantendo una copertura a livello previdenziale per gli atleti e le atlete che praticano discipline sportive a livello non professionistico e riconoscendo un'indennità di maternità a tali soggetti. In particolare, l'articolo 1 prevede che agli atleti e alle atlete non professionisti, che esercitano da almeno un anno e in modo esclusivo attività sportiva dilettantistica di

interesse nazionale e che per tale attività beneficino del solo rimborso delle spese, sia estesa la facoltà di riscatto per tutta la durata delle attività praticate; l'articolo 2 è, invece, finalizzato ad assicurare alle atlete e agli atleti non professionisti, attualmente sprovvisti di tutele, un'adeguata copertura dell'evento maternità attraverso l'erogazione di un'indennità. Si tratta – a suo giudizio – di due aspetti rilevanti che mirano a completare l'intervento normativo inizialmente previsto dalla sua proposta di legge n. 1286: si intende così riconoscere, agli atleti e alle atlete che indossano la maglia azzurra e che rappresentano l'Italia nel mondo, la giusta tutela sociale finora non garantita. Quanto alla proposta di legge n. 3655, rileva che essa reca una sola parte identica alla sua proposta di legge n. 4019, relativa alla tutela della maternità.

Rinvia, quindi, alla precedente illustrazione svolta, auspicando una rapida approvazione della disciplina in esame.

Paola PELINO (PDL), *relatore per la XI Commissione*, associandosi alle considerazioni appena svolte dal relatore per la VII Commissione e sottolineando l'importanza dei provvedimenti testé illustrati, auspica

la sollecita costituzione di un Comitato ristretto, all'interno del quale ritiene che sarà possibile svolgere un serio lavoro di approfondimento, in vista della definizione di un testo ampiamente condiviso.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che – conformemente a quanto prospettato dai relatori – le Commissioni riunite procedano alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 1286, 3655 e 4019.

Le Commissioni deliberano di nominare un Comitato ristretto, riservandosi i presidenti di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel preannunciare che la prima riunione del Comitato ristretto, appena nominato, dovrebbe avere luogo – previa valutazione da parte dei rispettivi uffici di presidenza – nella giornata di martedì 15 febbraio, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'associazione ASSOFERMET in relazione alla crisi che investe il settore siderurgico, anche con riferimento all'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti dell'associazione ASSOFERMET in relazione alla crisi che investe il settore siderurgico, anche con riferimento all'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulla liberalizzazione dei servizi postali alla luce della direttiva 2008/6/CE (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 9

AUDIZIONI

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulla liberalizzazione dei servizi postali alla luce della direttiva 2008/6/CE.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Paolo ROMANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sandro GOZI (PD), Carlo MONAI (IdV), Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL) e Marco DESIDERATI (LNP).

Il ministro Paolo ROMANI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	11
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	20
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	13
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
Audizione del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo Tronca e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ingegner Alfio Pini, sulle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	15
Audizione del sottosegretario per l'interno, Nitto Francesco Palma, sulle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	16
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 52-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
AVVERTENZA	19
ERRATA CORRIGE	19

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.45.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di procedere ora all'esame delle proposte di legge in sede referente.

La Commissione concorda.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 25 gennaio

2011 è stato adottato come testo base per la ripresa dell'esame in sede referente, dopo il rinvio del provvedimento dall'Assemblea alla Commissione, la proposta di legge costituzionale C.1990 e che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è scaduto alle ore 17 di martedì 1° febbraio.

Comunica quindi che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*) e che l'emendamento Pini 7.3, concernente la procedura di istituzione delle regioni, e l'articolo aggiuntivo Pini 9.01, che istituisce la regione Romagna, sono da ritenersi inammissibili in quanto estranei per materia.

Invita infine i gruppi a valutare la possibilità di rimettere l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ad un comitato ristretto, in modo da svolgere in quella sede un approfondimento preliminare per verificare l'esistenza di un possibile orientamento condiviso.

Gianclaudio BRESSA (PD), rilevato che gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati prospettano modifiche molto rilevanti al testo in esame e alla Costituzione, concorda sull'opportunità di un approfondimento preliminare nell'ambito di un comitato ristretto.

David FAVIA (IdV), dopo aver ricordato che il suo gruppo è per la pura e semplice abolizione delle province ed aver rilevato che alcuni degli emendamenti presentati

prospettano interventi assai più blandi, si dice non contrario ad un approfondimento preliminare in comitato ristretto, a condizione che questo si svolga in tempi ristretti, anche perché la decisione sulla questione è già stata rinviata molte volte, per una ragione o per un'altra.

Mario TASSONE (UdC), dopo aver sottolineato che il suo gruppo è per la soppressione delle province e che conseguentemente non ha presentato emendamenti al testo base, rileva che alcuni degli emendamenti presentati tendono in sostanza a un obiettivo diverso da quello cui miravano le proposte di legge sottoposte all'Assemblea, vale a dire non alla soppressione, ma alla rimodulazione delle province sul territorio, sulla base di alcuni parametri di superficie e di densità demografica.

Prende atto che la Lega Nord Padania si oppone alla soppressione delle province e che si tenta quindi di trovare una soluzione intermedia, ma fa presente che tale soluzione deve essere necessariamente politica, non potendo essere di tipo tecnico, e che è pertanto impossibile delegarne la ricerca a un comitato ristretto. Aggiunge che, proprio per istruire a dovere la valutazione politica, è indispensabile un chiarimento sull'impatto che le diverse proposte emendative – soprattutto quelle che stabiliscono parametri di superficie o demografici – avrebbero sul numero e la distribuzione delle province in Italia.

Si chiede peraltro come mai, se si vuole davvero arrivare ad una riorganizzazione delle province, non lo si sia fatto, come pure era possibile, nell'ambito del codice delle autonomie (C. 3118) e si riproponga ora, nell'ambito di una proposta di legge costituzionale, un problema che prima non si è voluto affrontare. Esprime quindi dubbi sulle reali intenzioni della maggioranza e del Governo su questa materia.

Raffaele VOLPI (LNP), replicando al deputato Tassone, ricorda che il provvedimento è all'esame della Commissione perché iscritto, su richiesta di un gruppo di opposizione, nel programma dei lavori

dell'Assemblea nelle quote riservate alle minoranze; che non è stato possibile affrontare il problema della riorganizzazione delle province nell'ambito dell'esame del codice delle autonomie perché il gruppo del Partito democratico aveva preannunciato la presentazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità ritenendo che un intervento sul numero delle province non possa avvenire mediante legge ordinaria salvo che nelle forme e con i modi previsti a tal fine dall'articolo 133 della Costituzione; che il comitato ristretto non è un organo tecnico, ma a tutti gli effetti una sede politica, al pari della Commissione plenaria; e che, in ogni caso, i risultati del suo lavoro sono sottoposti alla valutazione dell'organo plenario.

In conclusione, dopo aver osservato come le posizioni dei diversi gruppi siano già chiare alla luce degli emendamenti presentati, dichiara la disponibilità del suo gruppo tanto alla nomina di un comitato ristretto, quanto all'esame in Commissione plenaria, con la finalità di pervenire ad una proposta di riforma credibile e costruttiva.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea preliminarmente come il diritto della minoranza non sia intaccato dalla scelta di procedere nell'esame nell'ambito di un comitato ristretto. Come chiarito dal Presidente della Camera, sulla base di un parere della Giunta del regolamento, infatti, il diritto della minoranza è ad ottenere che un determinato intervento normativo sia discusso in Assemblea e che su di esso l'Assemblea decida, non ad ottenere una decisione conforme alla proposta: in altre parole, è fatta pienamente salva la libertà della maggioranza di modificare il testo della minoranza.

Ciò premesso, rileva che gli emendamenti presentati contengono sia elementi di novità, sia elementi comuni, con riferimento, in particolare, al possibile ruolo delle regioni nella definizione delle circoscrizioni provinciali. È dovere della Commissione verificare se questo può portare ad un testo condiviso, anche se diverso dal

testo proposto dal gruppo dell'Italia dei valori. In ogni caso, è salvo il diritto della minoranza in quanto il provvedimento andrà in Assemblea e ogni gruppo voterà sul merito secondo i rispettivi convincimenti.

Conclude dichiarando che il suo gruppo è favorevole alla nomina di un comitato ristretto.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che, se non vi sono obiezioni, i lavori potrebbero essere organizzati nel modo seguente: le giornate di domani e di dopodomani potrebbero essere dedicate all'illustrazione degli emendamenti presentati e al termine di questa fase si potrebbe procedere alla nomina di un comitato ristretto. Rilevato quindi che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atto n. 320.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2.

Atti nn. 324 e 325.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che l'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha previsto che le risorse del fondo ivi previsto siano destinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite delle residue disponibilità del fondo stesso, al finanziamento di determinati interventi di rilevanza sociale (elencati nell'allegato alla medesima legge finanziaria per il 2010), tra i quali la contribuzione a favore delle associazioni combattentistiche. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 che dispone, tra l'altro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 il finanziamento di 2.546.216 euro per la legge n. 92 del 2006

e di 328.677 euro per la legge 93 del 1994. Ora, considerato che lo schema di decreto in esame ripartisce soltanto la somma di 2.546.216 euro, chiede al Governo di chiarire se anche la somma di 328.677 euro sia stata ripartita e in che modo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2011.

Roberto ZACCARIA (PD), rilevato che il testo in esame pone diverse questioni di legittimità costituzionale, soprattutto sotto il profilo della ragionevolezza, avverte che si limiterà in questa sede a sollevarne tre.

In primo luogo, osserva che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo in esame deve ritenersi lesiva del principio di legalità e di tassatività della norma incriminatrice di cui all'articolo 25 della Costituzione: infatti il riferimento ad ogni forma di eutanasia è per un verso eccessivamente generico, la-

sciando spazio a una grande discrezionalità interpretativa, e per l'altro verso è in qualche modo inconferente

In secondo luogo, ritiene contrario al principio di libertà e autodeterminazione della persona circoscrivere eccessivamente la portata vincolante delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ossia delle manifestazioni di volontà che la persona fa oggi con riferimento a domani, ossia al momento in cui dovesse essere incapace di intendere e di volere, per acconsentire ovvero per rifiutare determinati trattamenti sanitari. Esprime pertanto riserve sulla formulazione dell'articolo 3, che – trattando dei contenuti e dei limiti della dichiarazione anticipata di trattamento – qualifica quest'ultima come mera espressione dell'« orientamento » di una persona, anziché come un vero e proprio atto di volontà. Esprime analoghe riserve sulla formulazione dell'articolo 7, comma 1, dove si dice che le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono « prese in considerazione » dal medico curante. A suo avviso, le volontà del paziente, ancorché espresse necessariamente in passato, non possono semplicemente « essere prese in considerazione »: espressione, quest'ultima, che implica un vincolo giuridico limitato delle dichiarazioni stesse per il medico.

In terzo luogo, ricorda che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002, « la pratica terapeutica si pone [...] all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione pone come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come obbligatori a tutela della salute pubblica ». Secondo poi la sentenza n. 307 del 1990, « la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo

stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inserisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale».

Alla luce di queste sentenze e delle altre analoghe è chiaro che, nel delicato frangente che il provvedimento in esame intende disciplinare, vengono in gioco, per essere bilanciati, due diritti della stessa e medesima persona: il diritto ad essere curato e il diritto ad essere rispettato come persona. Il diritto dei terzi entra in gioco solo quando le cure del malato siano dirette a preservare non solo il suo stato di salute, ma anche quello degli altri: in questo caso, fermo il rispetto della persona in quanto tale, si può, nell'ottica di un bilanciamento, giustificare la compressione del diritto dell'uomo all'autodeterminazione. Questo caso, però, ossia il caso dell'interesse della collettività, costituisce un'eccezione alla regola generale per la quale i valori da bilanciare non sono un diritto della persona e un interesse della collettività, bensì due diritti della persona: quello ad essere curata e quello ad essere rispettata come persona. Per inciso, il diritto all'autodeterminazione è un diritto assolutamente consolidato nell'ordinamento costituzionale non solo italiano, ma europeo, e figura nei principali trattati internazionali in materia di diritti umani cui l'Italia aderisce: nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Convenzione di Oviedo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tutto ciò considerato, è assai dubbio che possa essere conforme al principio di autodeterminazione della persona e a quello del rispetto della persona medesima il principio sancito dall'articolo 3, comma 5, del testo, secondo cui l'alimentazione e l'idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento e devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo che non siano più efficaci

nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo.

Non si può ignorare, a suo avviso, che esistono anche nella comunità scientifica autorevoli prese di posizione nel senso che l'alimentazione e l'idratazione artificiali devono essere considerati a tutti gli effetti trattamenti sanitari e che anche la Cassazione civile (sez. I, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) si è espressa nello stesso senso. Ciò considerato, affermare — come fa il testo in esame — che l'alimentazione e l'idratazione artificiali non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, in quanto non sarebbero trattamenti sanitari, costituisce in definitiva una partigianeria basata sulla convinzione di alcuni che lo Stato abbia il dovere, in taluni casi, di sostituirsi alla persona e disponendo di essa contro la sua volontà.

La seduta termina alle 12.30.

AUDIZIONI

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo Tronca e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ingegner Alfio Pini, sulle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco Paolo TRONCA, *Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*, e Alfio PINI, *Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD), Mario TASSONE (UdC) ed Ettore ROSATO (PD).

Francesco Paolo TRONCA, *Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sottosegretario per l'interno, Nitto Francesco Palma, sulle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Ettore ROSATO (PD).

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame modifica il codice penale con la finalità di specificare le ipotesi di remissione tacita della querela. Essa novella anche il codice di procedura penale e il decreto legislativo n. 274 del 2000 (in tema di procedimento penale di competenza del giudice di pace) al fine di disporre che l'avvertimento al querelante in ordine alle conseguenze della mancata comparizione in udienza sia inserito negli atti che dispongono il giudizio.

Più in dettaglio, l'articolo 1 novella il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale e inserisce un comma aggiuntivo nella medesima disposizione; esso prevede che vi è remissione tacita, oltre che, come nel testo vigente, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, anche quando: il querelante non compaia senza giustificato motivo in udienza, nonostante abbia ricevuto rituale notifica della citazione; il querelante abbia ricevuto il risarcimento del danno; tale fattispecie di remissione tacita della querela è applicabile ai soli reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni; la disposizione precisa che in ogni caso si

applica il terzo comma dell'articolo 609-*septies* che prevede l'irrevocabilità della querela per i reati di violenza sessuale semplice e aggravata e di atti sessuali con minorenne (fattispecie di reato che nel massimo tuttavia sono punite con pena superiore a quattro anni); il querelante abbia ricevuto un'offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 c.c. e questa sia stata ritenuta congrua dal giudice procedente; in tal caso, l'offerta reale equivale a danno risarcito.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 337 del codice di procedura penale, in tema di formalità della querela, al fine di prevedere l'obbligo per l'autorità che riceve la querela di avvertire il querelante che nelle fasi successive la mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, sarà interpretata come remissione tacita della querela e comporterà dunque l'estinzione del reato.

L'articolo 3 modifica l'articolo 419 del codice di procedura penale, in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare. La novella è volta a integrare gli avvisi che il giudice deve comunicare, prevedendo l'obbligo di avvertire il querelante che la mancata comparizione all'udienza – in assenza di giustificato motivo – comporterà la remissione tacita della querela e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato.

L'articolo 4, modificato dalla Commissione, inserisce un comma aggiuntivo nell'articolo 484 del codice di procedura penale che prevede, nell'ambito degli atti introduttivi al dibattimento, che il giudice rinnovi d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza.

L'articolo 5 integra il contenuto del decreto che dispone il giudizio di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale, con l'avvertimento al querelante, sempre nel caso di reati perseguibili a querela, che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela.

L'articolo 6 della proposta di legge interviene sulla citazione diretta a giudizio disciplinata dall'articolo 552 del codice di procedura penale. Anche in riferimento a questo rito, la proposta in commento prevede, se il reato è procedibile a querela, che: il decreto di citazione a giudizio debba contenere l'avvertimento al querelante che in caso di mancata comparizione in dibattimento, senza giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela; l'assenza di questo avvertimento comporta la nullità del decreto.

Analoga modifica è recata dall'articolo 7 all'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo alla citazione a giudizio nel procedimento penale davanti al giudice di pace, attraverso la previsione che la citazione contenga l'avvertimento e che la mancanza dell'avvertimento determina la nullità della citazione.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di domani, dopo aver svolto i necessari approfondimenti sul testo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Maria Elena STASI (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in titolo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Emendamenti C. 3921-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (UdC), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Emendamenti C. 52-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 15.50.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Emendamenti C. 3921-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che l'emendamento 5.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 434 del 3 febbraio 2011, a pagina ventinove prima co-

lonna, tredicesima riga, le parole: « nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore » sono sostituite dalle seguenti: « nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta »;

a pagina ventinove prima colonna, ventiseiesima riga, le parole: « nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore » sono sostituite dalle seguenti « nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta »;

a pagina ventinove seconda colonna, undicesima riga, le parole: « nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore » sono sostituite dalle seguenti « nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta ».

ALLEGATO 1

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province (testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

1. 1. Reguzzoni, Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sopprimerlo.

*** 1. 2.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

*** 1. 3.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

*** 1. 4.** Lanzillotta.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle Città metropolitane, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « le Città metropolitane, » sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: « Province e Città metropolitane » sono sostituite delle seguenti: « e Province »;

b) al sesto comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « e Città metropolitane » sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: « , alle Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quinto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

d) al sesto comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Città metropolitane », sono soppresse.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Repubblica », sono sostituite dalle seguenti: « della Regione »;

b) le parole: « , sentita la stessa Regione », sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane ».

1. 7. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle Città metropolitane, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « le Città metropolitane, » sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: « Province e Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « e Province »;

b) al sesto comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « e Città metropolitane » sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: « , alle Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quinto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

d) al sesto comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Città metropolitane », sono soppresse.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Repubblica », sono sostituite dalle seguenti: « della Regione »;

b) le parole: « , sentita la stessa Regione », sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquanta abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le

Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane ».

1. 6. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle Città metropolitane, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « le Città metropolitane, » sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: « , Province e Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « e Province »;

b) al sesto comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « e Città metropolitane » sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: « , alle Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quinto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

d) al sesto comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Città metropolitane », sono soppresse.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Repubblica », sono sostituite dalle seguenti: « della Regione »;

b) le parole: « , sentita la stessa Regione », sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane ».

- 1. 5.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 3 a 9.

- 2. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, nonché dalle Province o dalle città metropolitane, ove costituite ».

2. All'articolo 114 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Con legge regionale e senza oneri per lo Stato possono essere istituite le Province, con compiti di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, in base a parametri fissati con legge dello Stato. L'organo collegiale della Provincia è eletto dall'assemblea dei sindaci dei Comuni del territorio provinciale secondo modalità previste dalla legge della Regione che prevede altresì l'elezione diretta del Presidente della Provincia ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Norma transitoria).

1. Alla data stabilita dalla legge dello Stato che fissa i parametri per l'istituzione delle Province di cui all'articolo 114, seconda comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, le attuali amministrazioni provinciali sono soppresse. La legge dello Stato prevede altresì norme per il trasferimento dei beni e del personale alle Province istituite dalle Regioni ovvero, in mancanza alle Regioni stesse ».

- 2. 2.** Calderisi, Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La costituzione delle Città metropolitane comporta la soppressione delle Province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento delle rispettive funzioni fondamentali ».

- 2. 3.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dalle Città metropolitane, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

- 2. 4.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province o dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2. 5. Lanzillotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: « Le Città metropolitane sono istituite in territori individuati dalla legge dello Stato in sostituzione di uno o più Comuni. Esse possono essere ripartite in Municipi ».

2. 6. Vassallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: « Con legge regionale, sulla base di parametri fissati con legge dello Stato, nelle Regioni con più di cinquecentomila abitanti, con riferimento ai territori nei quali non è istituita la Città metropolitana, sono istituite le Province, ai soli fini dell'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni e quali soggetti di coordinamento e collaborazione dei Comuni. La formazione degli organi di governo delle Province è disciplinata con legge dello Stato. Nelle Regioni con meno di cinquecentomila abitanti le funzioni delle Province sono esercitate dalla Regione ».

2. 7. Vassallo.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **3. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. – 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), le parole: « , Province e Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « e Province »;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: « e le Città metropolitane » sono soppresse.

3. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Vassallo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. – 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « , le Province e le Città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « e le Province »;

c) al quarto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse.

4. 3. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. – 1. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « La legge dello Stato indica il limite minimo di abitanti delle Province e delle Città metropolitane e ulteriori criteri per la determinazione delle rispettive circoscrizioni. Gli organi delle Province e delle Città metropolitane sono eletti dai componenti dei consigli comunali dei Comuni ricadenti nei rispettivi territori secondo le modalità stabilite dalla legge ».

4. 4. Lanzillotta.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **5. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – 1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

b) al secondo comma, primo periodo, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: « , alle Città metropolitane » sono soppresse;

d) al quinto comma, le parole: « , Città metropolitane » sono soppresse;

e) al sesto comma, le parole: « , le Città metropolitane » sono soppresse.

5. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **6. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. – 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: « , delle Città metropolitane » sono soppresse.

6. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 7.

Sopprimerlo.

- * **7. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

- * **7. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – 1. All'articolo 132 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione ».

- 7. 3.** Pini, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – 1. All'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, dopo le parole: « consentire che » è aggiunta la seguente: « singole ».

- 7. 4.** Lanzillotta.

ART. 8.

Sopprimerlo.

- 8. 1.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal

seguente: « La Regione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica, con proprie leggi istituisce nel proprio territorio nuove province, modifica le loro circoscrizioni e denominazioni o dispone la soppressione di una o più Province ».

- 8. 2.** Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Modifica all'articolo 133 della Costituzione).

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La soppressione delle province o il mutamento delle circoscrizioni provinciali sono stabiliti con legge della Repubblica sentiti i Comuni interessati ».

- 8. 3.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge regionale su iniziativa dei Comuni, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge dello Stato ».

- 8. 4.** Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. All'articolo 133, comma primo, della Costituzione, la parola « delle » è sostituita dalle seguenti: « di singole » ed è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: « Al riordino generale delle circoscrizioni provinciali provvede la legge dello Stato ».

8. 5. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « della Regione »;

b) le parole: « , sentita la stessa Regione » sono soppresse.

8. 6. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati »;

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

8. 7. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquanta abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati »;

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

8. 8. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati »;

« Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province ».

8. 9. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

8. 10. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquanta abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

8. 11. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati ».

8. 12. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

* **9. 3.** Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. – (*Disposizioni transitorie*). – 1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

9. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. – (*Disposizione transitoria*). – 1. Con legge della Repubblica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono individuati i criteri dimensionali, con riferimento sia alla dimensione territoriale che a quella demografica, per il riordino delle circoscrizioni provinciali, la soppressione delle province sotto-dimensionate e la fusione delle province contigue con caratteristiche e bisogni comuni. Il riordino è funzionale a garantire un governo delle aree vaste secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fatte salve le istanze di promozione e tutela delle aree montane, conformemente a quanto disposto dall'articolo 44 della Costituzione.

2. Nei centottanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, le Regioni

adottano le leggi di riordino delle circoscrizioni provinciali, di soppressione e di fusione delle province, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica.

3. Nel caso in cui le Regioni non adempiano, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al comma 2, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

9. 5. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle Regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferi-

mento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle sopresse province.

9. 6. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 10. – 1. Senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, ma fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Regione Romagna composta dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che vengono così contestualmente abrogate, e dai comuni confinanti con esse che nei 10 anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto con esito positivo un *referendum* popolare finalizzato al distacco dalla loro provincia e all'aggregazione con una delle tre costituenti la Regione Romagna.

2. Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

3. In caso di esito positivo della consultazione delle popolazioni interessate di cui al primo comma, l'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia;

Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;

Calabria;
Sicilia;
Sardegna ».

9. 01. Pini, Reguzzoni, Raisi, Mazzuca.

(Inammissibile)

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane.

Tit. 1. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli,
Luciano Dussin, Bragantini.

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau (Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 3403 Zeller, recante « Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau »;

considerato che la Commissione di merito ha recepito l'osservazione contenuta nel parere espresso da questo Comitato il 14 luglio 2010 sul precedente testo;

rilevato che il testo in esame, in quanto dispone un'elargizione in favore di familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta, può essere ricondotto alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4007 Binetti e C. 4054 Brugger</i>)	34

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	36
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia ed abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	37
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata	38
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	38
---	----

AVVERTENZA	38
------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi e i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 26 gennaio 2011.

Mario CAVALLARO (PD), fa presente che il gruppo del PD ha presentato un'ar-

tiolata richiesta di audizioni, nonché una richiesta di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento. Precisa quindi come tale ultima richiesta non abbia alcuno scopo dilatorio, ma sia volta ad acquisire dal Governo degli elementi conoscitivi assolutamente essenziali, indispensabili per iniziare l'esame del provvedimento, integrando l'istruttoria effettuata al Senato, che non sembra sufficientemente approfondita. In particolare con la predetta richiesta si intendono acquisire dati ed informazioni relativi a: numero degli iscritti agli Albi, numero degli iscritti alla Cassa, reddito medio ai fini Cassa degli avvocati iscritti e per classi di età e per genere, numero dei pensionati ed ammontare delle pensioni, esistenza di previdenze e/o altri sussidi o interventi di tipo previdenziale ed assistenziale, dati sul trattamento di indennità, dimensione degli studi professionali, forme associative, loro diffusione sul territorio nazionale, esistenza e consistenza di studi professionali esteri operanti in Italia e di studi professionali italiani operanti all'estero, consistenza del fenomeno del gratuito patrocinio, quantitativa e sotto il profilo economico, consistenza delle difese d'ufficio rispetto al totale delle difese penali, contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario e contabile pendente (numero delle iscrizioni per materia nell'anno 2010), scuole forensi ed alle cosiddette scuole Bassanini, facoltà di Giurisprudenza (docenti, ordinamento, numero studenti in corso e fuori corso, laureati ogni anno), master, scuole di specializzazione e corsi relativi alle formazione professionale permanente, patrocinio forense (numero, distribuzione territoriale e per ordini, provenienza sociale), associazionismo forense (numero associazioni, finalità, iscritti), numero e consistenza dei procedimenti disciplinari territoriali e del CNF, elementi di valutazione riguardanti la formazione comune di magistrati e avvocati da acquisire presso il CSM.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, pur sottolineando come l'attività istruttoria svolta dal Senato appaia molto appro-

fondita, ritiene che talune delle richieste del PD appaiano condivisibili, rimettendosi peraltro all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le valutazioni del caso, auspicando che si tenga conto dell'esigenza che la Commissione possa esaminare il provvedimento in tempi ragionevoli.

Angela NAPOLI (FLI) fa presente che il suo gruppo chiede di sentire, qualora non sia stato richiesto da altri gruppi, i rappresentanti di Assoprofessioni.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che le richieste di audizioni, nonché la richiesta di dati ed informazioni del PD, saranno esaminate nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo e petizioni nn. 534 e 1102.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4007 Binetti e C. 4054 Brugger).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che ai progetti di legge in esame sono state abbinare le proposte di legge n. 4007 Binetti e n. 4054 Brugger.

Ricorda che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 21 febbraio prossimo.

Nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per oggi, sarà quindi necessario verificare se la programmazione dei lavori della Commissione potrà essere organizzata in maniera tale da rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, ovvero se non si ritenga di dover chiedere al Presidente della Camera un differi-

mento dell'esame da parte dell'Assemblea al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti dell'istruttoria legislativa.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come, soprattutto in seguito all'abbinamento del disegno di legge governativo, si rendano necessari ulteriori approfondimenti ed audizioni. Ritiene quindi che si debba chiedere un differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Angela NAPOLI (FLI), nel ribadire quanto espresso nella precedente seduta in ordine alle criticità derivanti dalla presentazione del disegno di legge del Governo, che contiene una delega legislativa molto ampia, ed alla necessità di addivenire quantomeno ad una soluzione di sintesi che non vanifichi il lavoro sinora svolto dalla Commissione, ritiene necessario che sia differito l'inizio dell'esame in Assemblea.

Enrico COSTA (Pdl) tenuto conto che l'obiettivo comune è quello di convergere su un testo base, per poi passare alla fase emendativa, invita la Commissione a ragionare in termini di praticità ed a valutare gli aspetti positivi dello strumento della delega legislativa. Sottolinea, in particolare, come un testo troppo articolato e contenente disposizioni di dettaglio rischi di non favorire le necessarie attività di mediazione e sintesi. Ritiene in ogni caso che potrebbe essere ragionevole uno slittamento dell'esame in Assemblea.

Il Sottosegretario Carlo GIOVANARDI sottolinea come il Governo e la maggioranza si siano, in varie sedi, pubblicamente impegnati a tradurre in legge il principio dell'equiparazione di tutti i figli e come, su tale obiettivo, vi sia ampia convergenza politica. Ribadisce come, di fronte ad una materia delicata ed estremamente tecnica, la delega legislativa sia lo strumento più adeguato per raggiungere quell'obiettivo in modo completo ed in tempi ragionevoli. Ricorda, infine, come il disegno di legge del Governo sia sostanzialmente il frutto del lavoro della Com-

missione presieduta dal professore Cesare Massimo Bianca: una Commissione di alto profilo tecnico che, già a partire dalla precedente legislatura, ha svolto la propria attività in modo del tutto imparziale. Ritiene quindi che, ove la Commissione dovesse ritenere opportuno svolgere audizioni, potrebbe risultare esaustiva l'audizione del professor Bianca.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene di tutta evidenza che l'inizio dell'esame in Assemblea debba essere differito. Sottolinea come il fatto che i provvedimenti in esame siano stati calendarizzati in Assemblea in una data nella quale palesemente la Commissione non avrebbe potuto completarne l'esame, sia il frutto di superficialità e di mancanza di coordinamento tra Governo, presidenti dei gruppi di maggioranza e rappresentanti dei medesimi gruppi in Commissione.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI evidenzia come tutti i progetti di legge in esame abbiano lo stesso obiettivo e come l'onorevole Mussolini per prima abbia presentato una proposta di legge in tal senso. Il disegno di legge governativo peraltro, contenendo una delega legislativa, ha il pregio di permettere una più ampia e completa rivisitazione di tutta la disciplina civilistica interessata dalle modifiche che si intende introdurre. A suo giudizio, la soluzione migliore sarebbe quella di prendere il disegno di legge governativo come punto di riferimento e di integrarne i principi e criteri direttivi tenendo conto delle altre proposte di legge. Sottolinea come vi sia la massima disponibilità del Governo a procedere in questa direzione.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), *relatore*, ritiene che l'esigenza primaria sia quella di procedere speditamente e senza intralci nell'esame dei provvedimenti. In tale contesto, il buon senso suggerisce di chiedere il rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea e di proseguire l'esame in Commissione prendendo come punto di riferimento il

disegno di legge del Governo, opportunamente modificato ed integrato.

Donatella FERRANTI (PD) si oppone all'eventuale adozione del disegno di legge governativo come testo base, ritenendo che la delega legislativa non sia lo strumento adeguato per disciplinare la materia in esame. Sottolinea quindi la necessità di un ciclo di audizioni volte anche a valutare l'adeguatezza delle norme di dettaglio contenute nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ribadisce che le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione, alle audizioni da svolgere ed all'eventuale richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea saranno prese nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a par-

tecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Rileva quindi che il provvedimento in esame si compone di 13 articoli e, come recita l'articolo 1, comma 1, « ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce, altresì, l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e da favorire anche l'afflusso turistico ».

L'articolo 2, definendone l'ambito di applicazione, precisa che il provvedimento si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle tipologie specificamente elencate (ad esempio: comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale, comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo).

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni di agevolazione e semplificazione amministrativa che trova applicazione con riguardo non soltanto ai piccoli comuni come definiti dal precedente articolo 2, ma a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 4 contiene disposizioni volte a garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, impegnando lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali.

L'articolo 5 detta disposizioni per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 6 dispone che i progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*.

L'articolo 7 contiene disposizioni volte a migliorare la diffusione e fruizione dei servizi postali e del servizio pubblico radiotelevisivo. Quest'ultimo, in particolare, dovrà prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2.

Gli articoli 8 e 9 dettano, rispettivamente, disposizioni in materia di istituti scolastici e di servizio idrico nei piccoli comuni.

Gli articoli 10 e 11 prevedono, rispettivamente, l'istituzione di un Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni e di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

L'articolo 12 prevede la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 13 detta disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Poiché non si ravvisano disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia ed abbinate.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame detti disposizioni in materia di utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e ha la finalità di incentivarne l'impiego, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento, e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale, per la sicurezza intrinseca del suo utilizzo, nonché per la continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti (articolo 1).

Gli ulteriori articoli recano: le definizioni tecniche rilevanti per l'applicazione del provvedimento (articolo 2); disposizioni per la razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL (articolo 3); misure per incentivare la ricerca nel settore del metano per autotrazione (articolo 5); l'istituzione della Cassa per la gestione del metano per autotrazione (articolo 6) ed alcune disposizioni abrogative (articolo 7).

Non ravvisandosi disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 3 febbraio 2011.

Rita BERNARDINI (PD) tenuto conto che è giunto il tempo per la Commissione di esprimere un parere, ritiene che sia

inopportuno proseguire la discussione in assenza del presidente Giulia Bongiorno, che è anche relatore del provvedimento. Sottolinea, in particolare, come la sua relazione avesse evidenziato numerosi aspetti critici della disciplina in esame e come su tali questioni occorra riflettere.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, fa presente che la prossima settimana il relatore presenterà una proposta di parere, sulla quale quindi la Commissione avrà la possibilità di discutere alla presenza del relatore medesimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 febbraio 2011.

**Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.45 alle 16.45 e dalle 19.05 alle 19.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 19.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, comunica di aver informato il Presidente della Commissione della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi oggi. All'esito di questa, la proposta di legge C. 3137, sui tempi del processo, sarà reinserita nel calendario dei lavori della Commissione a partire da martedì 15 febbraio prossimo con lo svolgimento di audizioni.

A tale proposito, invita l'onorevole Ferranti a far pervenire alla Presidenza della Commissione l'indicazione di quali Presidenti di Corte d'appello ritenga indispensabile sentire per l'approfondimento del provvedimento.

Federico PALOMBA (IdV) si riserva di indicare alla Presidenza i nominativi dei Presidenti di Corte d'appello e di Procuratori della Repubblica da sentire.

Lorenzo RIA (UdC) dichiara che anche il suo gruppo indicherà i soggetti da sentire.

Angela NAPOLI (FLI) avverte che il suo gruppo trasmetterà alla Presidenza i nominativi dei soggetti da audire.

La seduta termina alle 19.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

C. 3737 Sen. Li Gotti, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
Comunicazioni del Presidente	39
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO.	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero	40
COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994-A Governo	40

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Comunicazioni del Presidente.

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.

Furio COLOMBO, *presidente*, ricorda di avere prospettato, nella seduta dello scorso 2 febbraio, alcune tematiche ai fini dello svolgimento di una nuova indagine conoscitiva in materia di diritti umani, nonché ai fini del lavoro dell'Osservatorio parlamentare e di governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali.

Mario BARBI (PD) condivide le perplessità segnalate dal presidente Colombo nella precedente seduta sul metodo di lavoro finora perseguito dall'Osservatorio parlamentare e di governo, che dovrebbe rappresentare una sede di collaborazione

tra due distinti poteri dello Stato. Ritiene che il lavoro dell'Osservatorio avrebbe dovuto stimolare l'azione del Governo nel dare adempimento alle osservazioni mosse all'Italia dalle Nazioni Unite in occasione della *Universal Periodic Review*, svolta nel 2010, sull'istituzione di un'autorità nazionale indipendente e sull'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura. Quanto al lavoro di indagine appena concluso, sottolinea il valore straordinario delle audizioni svolte che hanno rappresentato momenti alti per l'azione del Parlamento a favore dei diritti umani, come nel caso dell'audizione dei dissidenti nordcoreani. Per tale motivo è essenziale dare ulteriore sviluppo a questa attività di indagine, concentrando l'attenzione sullo stato dei diritti umani nelle diverse aree geo-strategiche. Anche alla luce di quanto avviene in gran parte dei Paesi arabi, ritiene opportuno procedere ad approfondimenti sulle declinazioni concettuali dei diritti umani nelle diverse aree del mondo, provvedendo ad audire esperti italiani ed

esteri. Si tratterebbe di un contributo conoscitivo assai importante e utile.

Paolo CORSINI (PD), esprimendo soddisfazione per il proprio inserimento nella composizione di questo Comitato permanente, osserva che i lavori dell'indagine conoscitiva da poco conclusa appaiono, ad una prima osservazione, avere seguito un andamento episodico in cui sino prevarse le occasioni di una sorta di diritto di tribuna per gli attivisti dei diritti umani. Condivide le considerazioni del presidente Colombo e del collega Barbi sul lavoro svolto dall'Osservatorio parlamentare e di governo e formula proposte per lo svolgimento di una nuova indagine conoscitiva. In particolare, segnala la tematica del rapporto tra democrazia, diritti umani e minoranze etniche come pure del rapporto tra democrazia, diritti umani e libertà religiosa. Al riguardo, osserva che se vi è un terreno che evidenzia immediatamente lo stato dei diritti umani in ogni singola realtà statale questo è il terreno del trattamento delle minoranze etniche e della libertà religiosa.

Renato FARINA (Pdl) ricorda la viva commozione determinata dalle audizioni svolte presso questo Comitato nel corso dell'attività di indagine e la necessità di preservare la funzione di tribuna da esso svolta. Ritiene infatti che tale funzione esprima al meglio la capacità di questo Comitato di reagire prontamente alle emergenze della realtà, come non sempre il Parlamento nel suo complesso riesce a fare. Questa sede privilegiata non deve in alcun modo offrire alibi e deve essere di stimolo all'assunzione di iniziative concrete. A suo avviso, la sede informale dell'Osservatorio parlamentare e di Governo costituisce un luogo favorevole per la traduzione del lavoro parlamentare in proposte di immediata attuazione, efficaci rispetto a singole situazioni di crisi umanitaria. Richiamando le mozioni approvate dall'Assemblea in tema di libertà religiosa,

ritiene che l'impegno assunto dal Governo per l'istituzione di un Osservatorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbe facilmente chiamare in causa il già istituito Osservatorio parlamentare e di Governo perché lavori in modo più mirato sulla materia.

Furio COLOMBO, *presidente*, ritiene che il dibattito odierno abbia fatto emergere spunti significativi per le future attività di questo Comitato che saranno programmate. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.30.

**COMITATO PERMANENTE
SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 febbraio 2011.

Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 febbraio 2011.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

C. 3994-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 16 alle 16.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
AVVERTENZA	43

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI, indi del presidente Edmondo CIERELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, il relatore, onorevole Cicu, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame e il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel prosieguo del dibattito, preannunciando l'intenzione di presentare note esplicative integrative della relazione introduttiva.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, con riferimento alle osservazioni formu-

late dal relatore nella precedente seduta osserva, in primo luogo, che la disciplina in materia di requisiti minimi di altezza per l'arruolamento nelle Forze armate vigente nel Regno Unito, in Germania e in Francia, prevede limiti di altezza più bassi di quelli prescritti in Italia.

Ad esempio, in Francia il limite minimo di statura, identico per uomini e donne, è di metri 1,50 per l'esercito, mentre si differenzia tra uomini e donne per la Marina e l'Aeronautica, dove sono previsti limiti più elevati. In Germania il limite minimo è di metri 1,55; nel Regno Unito è previsto il limite di metri 1,48 per l'esercito e di metri 1,51 per la Marina. Evidenzia, tuttavia, come in tali Paesi sia anche previsto che tali limiti debbano essere rapportati a determinati indici di massa corporea, richiedendosi il requisito ulteriore di un peso proporzionato rispetto all'altezza.

Per quanto concerne, inoltre, gli effetti che deriverebbero da una modifica dei limiti di altezza riferita al solo reclutamento nelle Forze armate e, quindi, non estesa anche a tutto il comparto sicurezza, evidenzia come un'eventuale diminuzione dei soli limiti fissati per il personale delle Forze armate potrebbe pregiudicare le possibilità di transito dei volontari nelle Forze di polizia.

Nell'esprimere l'interesse del Governo a riflettere su questa tematica, segnala co-

munque l'esigenza che essa sia affrontata in un quadro complessivo, che riguardi l'accesso a tutte le forze del comparto sicurezza. Infatti, è assolutamente necessario che, essendo i concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia banditi con una riserva assoluta in favore dei volontari delle Forze armate, siano previsti identici limiti di altezza.

Antonio RUGGHIA (PD) chiede al rappresentante del Governo delucidazioni su quali siano i limiti di altezza attualmente previsti per il reclutamento nelle Forze di polizia.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA precisa che, con riguardo al Corpo forestale dello Stato, tali limiti sono compresi tra metri 1,60 per le donne e metri 1,65 per gli uomini, mentre con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risulta prescritta un'altezza di metri 1,65 sia per le donne sia per gli uomini. Analoghi limiti sono infine previsti per gli altri Corpi.

Amalia SCHIRRU (PD) esprime soddisfazione per il grado di attenzione che, sia il sottosegretario Cossiga sia il relatore Cicu, hanno mostrato nei confronti della problematica oggetto della proposta di legge di sua iniziativa.

In particolare, evidenzia come il relatore abbia giustamente sottolineato che l'obiettivo centrale della proposta in esame sia non solo quello di adeguarci agli standard degli altri paesi europei, ma anche quello di evitare che le varie Forze armate debbano privarsi di capacità esistenti nel Paese, dando invece a tutti l'opportunità di poter partecipare ai concorsi per il reclutamento nei vari corpi militari.

Ritiene che la relazione abbia evidenziato l'importanza di non danneggiare le donne nel reclutamento e, più in generale, di consentire a ciascuno di essere valutato in base alle sue capacità e al suo valore e non sulla base di criteri fisici, giustificabili esclusivamente con esigenze di immagine.

D'altra parte, evidenzia come già esistano per particolari categorie di soggetti deroghe ai limiti di altezza previsti. Evi-

dentemente concorda con l'indicazione del Governo di evitare differenziazioni tra i vari Corpi per convergere verso una sostanziale uniformità.

In conclusione, rivolge un invito ai commissari affinché valutino positivamente un provvedimento che si muove nel senso di valorizzare il merito di coloro che vogliono cooperare alla difesa della nazione nei vari settori in cui le Forze armate sono chiamate ad operare, anche in settori, quale quello medico ad esempio, in cui non si ravvisano problemi derivanti dalla statura.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, nel ringraziare il sottosegretario Cossiga per gli elementi informativi forniti, evidenzia come su tale materia non esista una normativa dettagliata di rango primario, essendo essa demandata ai regolamenti.

Ritiene, tuttavia, che il vero nodo del provvedimento in esame – come da lui evidenziato in sede di relazione introduttiva – sia proprio quello di prevedere modifiche dei soli limiti riguardanti le Forze armate e non anche delle Forze di polizia, con evidenti ripercussioni negative sulle possibilità di consentire ai volontari delle Forze armate di poter beneficiare della riserva di posti assoluta nell'ambito dei concorsi per il reclutamento delle Forze di polizia.

Ritiene pertanto opportuno costituire un comitato ristretto che possa risolvere tale problematica, eventualmente anche attraverso un'attività conoscitiva adeguata.

Augusto DI STANISLAO (IDV) chiede la parola per esprimere la propria posizione in ordine al provvedimento in esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, preso atto delle considerazioni del relatore in ordine al prosieguo dell'esame referente, si riserva di sottoporre all'Ufficio di Presidenza le relative valutazioni. In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Aula, invita l'onorevole Di Stanislao a svolgere il proprio intervento in una successiva seduta e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico, del Monumento ai caduti della

*libertà del Col Alt e del Tempio ossario di Timau ai cimiteri di guerra.
C. 2527 Biancofiore, C. 2566 Volontè, C. 3578 Di Centa.*

*Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 Caparini, C. 1897 Cirielli.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi e osservazioni</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi e osservazione</i>)	53
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	56
Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	58
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-A Giancarlo Giorgetti	60
ERRATA CORRIGE	60

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIOR-

GETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 17, comma 1, della legge comunitaria 2009, recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In via preliminare, evidenzia la necessità di acquisire elementi circa l'eventuale impatto per i conti pubblici degli interventi che dovessero rendersi necessari per garantire il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, che fissa al 17 per cento per il 2020 la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in tale ambito, stabilisce l'obiettivo del 10 per cento per la quota di energia ottenuta da fonti rinnovabili nel settore del trasporto. A suo avviso, tali chiarimenti appaiono necessari in considerazione dell'esigenza di evitare sanzioni derivanti da un'eventuale procedura di infrazione per il mancato conseguimento degli obiettivi indicati.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, osserva che le norme dispongono una sostanziale semplificazione delle procedure amministrative connesse agli impianti di produzione e di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ritiene opportuno acquisire conferma da parte del Governo che gli introiti per la pubblica amministrazione connessi a dette procedure, derivanti, ad esempio, da diritti di segreteria, non siano soggetti ad apprezzabili diminuzioni e che gli adempimenti cui sono chiamate le amministrazioni in-

teressate siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come esplicitamente disposto dalla clausola di neutralità finanziaria, di cui al successivo articolo 38 del provvedimento in esame. Con riferimento al subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali in caso di revoca del precedente concessionario, dovuta a inattività protratta per almeno 2 anni, sottolinea l'opportunità di acquisire chiarimenti circa l'indennizzo dovuto dal richiedente. In particolare, a suo avviso andrebbe chiarito se tale indennizzo sostituisca altri pagamenti dovuti in favore dell'ente concedente. Per quanto attiene all'esenzione dal pagamento dei contributi dovuti dai concessionari a seguito della sperimentazione di impianti pilota, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare minori entrate per gli enti interessati. Sul punto ritiene opportuno acquisire elementi di quantificazione, nonché chiarimenti da parte del Governo.

Quanto all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a rilevanti ristrutturazioni, previsto dall'articolo 9 dello schema di decreto, osserva che l'obbligo di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento riguardo agli edifici pubblici, nuovi o sottoposti a rilevanti ristrutturazioni, è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate nell'ambito della progettazione di nuovi edifici o di rilevanti ristrutturazioni di quelli esistenti. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso, nonché elementi di valutazione da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 10, che disciplina le misure di semplificazione, relativamente al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richieste, rileva la necessità di acquisire elementi volti a escludere che per effetto del riordino si determinino effetti finanziari apprezzabili, tali da dar luogo a nuovi oneri ovvero a

una diminuzione delle garanzie complessive prestate a favore delle pubbliche amministrazioni interessate.

Per quanto attiene alla concessione verso terzi, mediante gara, dei tetti degli edifici di proprietà di soggetti pubblici per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri, connessi, ad esempio, a spese di adeguamento strutturale e di manutenzione degli edifici, non compensati da eventuali introiti connessi al rapporto concessorio. Sul punto ritiene necessario acquisire quindi ulteriori elementi di valutazione dal Governo. Con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni in materia di informazione, giudica necessario acquisire conferma circa la sostenibilità da parte del Gestore dei servizi energetici degli oneri connessi alla realizzazione del portale informatico, atteso che il Gestore dei servizi energetici, pur non rientrando nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, è comunque interamente partecipato da capitale pubblico. In relazione all'articolo 13, che disciplina la qualificazione degli installatori, osserva che le norme dispongono l'obbligo per le regioni e le province autonome di attivare un programma di formazione per gli installatori o, in alternativa, il riconoscimento di fornitori di formazione. Le disposizioni appaiono quindi, a suo avviso, suscettibili di comportare nuove spese a carico dei bilanci degli enti interessati. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'eventuale subentro dell'ENEA in detti programmi di formazione, qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine previsto, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa i finanziamenti ottenuti dall'Agenzia in ambito comunitario. In proposito, ritiene comunque utile acquisire elementi da parte del Governo in merito all'entità di tali finanziamenti e dell'onere presunto connesso alla predisposizione dei suddetti programmi. Con riferimento alle disposi-

zioni in materia di sviluppo delle reti elettriche, previste dagli articoli da 14 a 17, giudica opportuno acquisire un chiarimento sui profili finanziari delle disposizioni. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse necessarie ad assicurare la remunerazione degli interventi di sviluppo della rete, per facilitare l'immissione e l'integrale ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, con relativa maggiorazione della remunerazione in caso di interventi di ammodernamento della rete secondo i concetti di *smart grid*, possano reperirsi nell'ambito dei minori oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico ottenibili grazie ai predetti interventi di sviluppo. Ritiene, inoltre, che andrebbe confermata l'assenza di riflessi per la finanza pubblica anche nell'eventualità in cui tale compensazione non si produca. In relazione agli articoli 18 e 19, che contengono disposizioni in materia di rete di gas naturale, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito a due aspetti: con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 18, andrebbe a suo avviso chiarito a carico di quali soggetti gravino i costi per la realizzazione delle opere di adeguamento delle infrastrutture di rete eventualmente necessarie per consentire l'allacciamento di nuovi impianti. Infatti, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento alla rete di trasmissione dell'energia elettrica, la norma in esame non specifica i criteri di riparto dei predetti oneri. A suo giudizio, andrebbe pertanto assicurato che gli stessi non possano ripercuotersi, nemmeno indirettamente, sulla finanza pubblica; con riferimento al sistema di incentivazione del biometano, previsto dal comma 2 dell'articolo 19, andrebbe chiarito se le risorse necessarie alla remunerazione del nuovo meccanismo incentivante, indipendentemente dalla loro maggiore o minore entità rispetto a quelle previste dal sistema attuale, restino a carico del sistema tariffario, precisando la relativa modalità applicativa per il gas naturale, con esclusione di riflessi sulla finanza pubblica. Sulle disposizioni per lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento, contem-

plate dall'articolo 20 dello schema di decreto, osserva che andrebbe chiarito se l'assimilazione delle infrastrutture in oggetto alle opere di urbanizzazione primaria configuri un obbligo, a carico dei comuni, di provvedere alla predisposizione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento nelle aree che ne sono attualmente sprovviste o se tale obbligo resti confinato alle aree di nuovo insediamento e comunque condizionato alla disponibilità delle risorse del fondo istituito dall'articolo in esame e alla concreta fattibilità delle infrastrutture. Inoltre, data l'appartenenza della Cassa conguaglio per il settore elettrico all'ambito delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe chiarito se dall'istituzione del predetto fondo e dal disallineamento temporale tra raccolta dei contributi versati dagli utenti e relativo utilizzo per la realizzazione delle infrastrutture in oggetto possano derivare transitori effetti di cassa, con eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 23, rileva l'opportunità di salvaguardare gli investimenti già effettuati e di garantire il raggiungimento degli obiettivi europei prevedendo un prezzo di riacquisto da parte del Gestore dei servizi energetici più adeguato rispetto a quello previsto dal provvedimento. A suo avviso, dovrebbe verificarsi la possibilità di prevedere che tale prezzo sia stabilito in una misura non inferiore all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007, in luogo della misura del 70 per cento indicata nello schema, anche in considerazione dei risparmi conseguibili con la prevista modifica del regime di esenzione delle importazioni che ridurrà l'entità dei certificati verdi da riacquistare da parte del Gestore medesimo.

Con riferimento all'articolo 28-bis, che reca disposizioni relative al Fondo rotativo per l'attuazione del protocollo di Kyoto, ritiene opportuno acquisire, in via preliminare, chiarimenti in merito al profilo temporale dell'erogazione delle risorse del Fondo, in relazione al quale era inizialmente previsto un impatto finanziario sul fabbisogno di cassa pari a 50 milioni nel

2007, 100 milioni nel 2008 e 200 milioni nel 2009. Poiché l'emanazione della normativa secondaria di attuazione è intervenuta solo nell'anno in corso e anche la norma in esame appare funzionale all'effettivo avvio dell'utilizzo del Fondo, ritiene che andrebbe chiarito se le previsioni tendenziali di cassa siano state aggiornate con riferimento allo slittamento della tempistica di effettiva erogazione delle risorse in questione. In merito agli oneri di gestione derivanti dalla convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, non disciplinati dal provvedimento istitutivo del fondo, osserva che andrebbe chiarito se la stima di 9 milioni di euro operata dalla relazione tecnica, pari all'1,5 per cento della totale dotazione triennale del fondo, 600 milioni per il triennio 2007-2009, sia riferita, con carattere retroattivo, al predetto triennio, nel quale peraltro il fondo non sembra aver trovato attivazione, o al primo triennio di effettivo utilizzo delle risorse stanziato. Segnala inoltre che la norma non esplicita se la percentuale sopra indicata sia da intendersi applicabile alle risorse disponibili giacenti nel fondo ovvero a quelle movimentate nel corso di ciascun esercizio, mentre la relazione tecnica opera la relativa quantificazione considerando la dotazione complessiva del fondo. Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 29, comma 2, al fine di rendere conforme la clausola di neutralità alla prassi consolidata, rileva l'opportunità di riformulare la disposizione, facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Riguardo agli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, previsti dall'articolo 29-bis, segnala, in via preliminare, che la relazione tecnica evidenzia che dei 90 milioni di euro annui complessivamente quantificati, solo una parte, pari a 70 milioni di euro, è da riferire all'articolo in esame, mentre la parte restante deriva dall'incremento disposto dall'articolo 20 ed è destinata a finanziare gli interventi relativi al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento ivi previsti. Segnala inoltre che la relazione tecnica non for-

nisce elementi di stima volti a suffragare la quantificazione operata dell'entità delle risorse che deriveranno dagli incrementi tariffari previsti dalla norma in esame e dall'articolo 20, né della relativa incidenza sulla spesa di una famiglia tipo. Andrebbe infine confermato che le risorse del fondo risulteranno effettivamente utilizzabili per finalità di spesa nei limiti dell'effettivo afflusso di risorse tariffarie. Tale condizione non risulta infatti esplicitamente espressa nel testo della norma in esame. Quanto ai progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri, contemplati dagli articoli da 31 e 32, con riferimento alla copertura dei costi connessi ai progetti comuni e ai trasferimenti statistici, posto che essa viene posta dalla norma a carico delle tariffe di elettricità e gas, osserva che andrebbe confermata la mancanza di qualsivoglia conseguenza per la finanza pubblica. In ordine alle norme relative ai trasferimenti statistici tra le regioni, contenute nell'articolo 33, osserva che per il raggiungimento degli obiettivi le regioni sono chiamate ad assumere misure che potrebbero comportare oneri per i rispettivi bilanci, con particolare riferimento alla promozione dell'efficienza energetica e all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sul punto pare opportuno acquisire elementi da parte del Governo. Con riferimento alla nomina, sia pure eventuale, di commissari straordinari, ritiene che andrebbe chiarito se siano previsti compensi per le attività dei commissari stessi e se possano configurarsi oneri ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, per l'espletamento delle relative attività. Riguardo all'articolo 36, che disciplina il monitoraggio, il sistema statistico nazionale, le relazioni e gli aggiornamenti, osserva che le norme dispongono adempimenti in capo al Ministero dello sviluppo economico, al Gestore dei servizi energetici, all'ENEA e, subordinatamente alla mancata copertura integrale dei costi sostenuti da Gestore dei servizi energetici ed ENEA, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con riferimento agli adempimenti attribuiti al Ministero dello sviluppo eco-

nomico, cui compete in particolare l'integrazione del sistema statistico in materia di energia, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo che le misure necessarie siano sostenibili nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, come esplicitamente disposto dal comma 1. Con riferimento agli adempimenti assegnati dalle norme al Gestore dei servizi energetici e all'ENEA, i cui oneri sono sostenuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la parte non coperta da altre risorse, osserva che andrebbero forniti dati ed elementi volti ad esplicitare i meccanismi di finanziamento, nonché a escludere maggiori oneri, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, per l'Autorità per l'energia, soggetto ricompreso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo 4, che include, tra i principi generali, la semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, considerato che il sistema delle accise sulla produzione di energia elettrica è basato anche sul controllo di tali infrastrutture, ritiene opportuno escludere espressamente che la semplificazione possa riguardare anche la normativa tributaria. A tal fine, propone di inserire, al comma 1, un espresso riferimento alla permanenza in vigore delle prescrizioni fiscali e al comma 3 l'acquisizione del parere dei competenti uffici dell'Agenzia delle dogane. Riguardo all'articolo 6-ter, recante le disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano, per le medesime ragioni esposte in riferimento all'articolo 4, propone di inserire un espresso riferimento alla permanenza in vigore delle prescrizioni fiscali. Con riferimento all'articolo 20, evidenzia che l'assimilazione delle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento alle opere di urbanizzazione operata da questo articolo potrebbe rappresentare un ampliamento dell'ambito di applicazione del-

l'aliquota IVA agevolata, pari al 10 per cento, di cui ai numeri 127-*quinquies*, 127-*sexies* e 127-*septies* della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, generando un problema di compatibilità di tale disposizione con la normativa comunitaria in materia di IVA e conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica e propone, pertanto di prevedere l'esclusione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Con riferimento agli articoli 22 e 26, che prevedono, rispettivamente, regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica e di energia termica da fonti rinnovabili, rinviando ad appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione delle norme attuative, al fine di consentire il completo monitoraggio degli effetti finanziari delle agevolazioni, ritiene opportuno inserire anche il Ministro dell'economia e delle finanze tra i concertanti tali decreti attuativi. Riguardo all'articolo 32, che incentiva l'importazione da paesi terzi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, prevedendo la possibilità di variare la misura dell'incentivo con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, analogamente a quanto esposto in riferimento agli articoli 22 e 26, ritiene opportuno inserire anche il Ministro dell'economia e delle finanze tra i concertanti tale decreto.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala l'opportunità di riflettere più attentamente sugli articoli 22 e 23. rileva in articolare la necessità di rivedere i meccanismi di incentivazione, semplificando le procedure attuative per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, nonché di prorogare il termine di vigenza fino almeno al 2015. Fa inoltre presente che le disposizioni di cui all'articolo 23, che prevedono una riduzione del 30 per cento del valore di riacquisto dei certificati verdi potrebbero comportare gravi ripercussioni finanziarie sulle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, con conseguenti danni all'economia e quindi, indirettamente, alla finanza pubblica. Suggestisce quindi di chiedere alla Commissione di merito di

valutare attentamente le conseguenze sull'economia reale del provvedimento in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC) riguardo all'articolo 12 che pone a carico del Gestore dei servizi elettrici, a totale partecipazione pubblica, l'onere della realizzazione di un portale informatico contenente le informazioni relative alle energie rinnovabili, riprendendo la richiesta già formulata in tal senso dal relatore, chiede che sia chiarita la sostenibilità finanziaria di tale disposizione. Con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo in esame, che prevede l'obbligo per regioni e province di attivare un programma di formazione per gli installatori, ribadisce, come già evidenziato dal relatore, che in tal modo si determinerebbero oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, senza prevederne la quantificazione, né la relativa copertura. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire specifici chiarimenti in materia.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, pur ritenendo che in linea teorica una semplificazione delle procedure non sia suscettibile di determinare di per sé una modifica della normativa fiscale, si dichiara disponibile ad inserire una specifica osservazione al riguardo nella propria proposta di deliberazione. Per quanto attiene all'articolo 20, reputa opportuno recepire le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo in uno specifico rilievo, mentre giudica che le valutazioni in ordine all'acquisizione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sui decreti da adottare in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 22, commi 5 e 9, dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 32, comma 2, dovrebbero essere oggetto di un'osservazione e rimesse alle Commissioni ambiente e attività produttive. Per quanto riguarda, poi, le considerazioni dell'onorevole Vannucci in ordine all'opportunità di rinviare al 2015 l'entrata in vigore del nuovo regime di incentivazione previsto dall'articolo 22, ritiene che

potrebbe rimettersi alle Commissioni di merito le valutazioni in ordine a tale rinvio, che considera tuttavia non facilmente praticabile. Nel concordare con le considerazioni dell'onorevole Vannucci in ordine al prezzo di ritiro dei certificati verdi stabilito dall'articolo 23, comma 5, dello schema, ribadisce l'opportunità di introdurre una specifica indicazione al riguardo nella proposta di deliberazione.

Amedeo CICCANTI (UdC) ribadisce l'opportunità di prevedere un'apposita condizione sulla questione degli oneri derivanti dalla formazione degli installatori ai sensi dell'articolo 13 dello schema.

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle richieste di chiarimento del collega Ciccanti, chiede al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriori elementi di valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, nonché agli articoli 28-*bis* e seguenti dello schema in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Ciccanti, con riferimento all'articolo 13, ritiene opportuno condizionare la valutazione favorevole della Commissione alla previsione che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13 siano posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività. In relazione alle osservazioni dell'onorevole Marchi, ritiene opportuno chiedere alla Commissione di merito di precisare, all'articolo 18, le modalità di ripartizione degli oneri per la realizzazione delle opere di adeguamento necessarie a consentire l'allacciamento di nuovi impianti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede di sospendere brevemente la seduta al fine di

formulare una proposta che tenga conto del dibattito svoltosi.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.20.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (atto n. 302);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che:

è opportuno precisare che le semplificazioni disposte dall'articolo 4 e dell'articolo 6-*ter* non determinino una modifica della disciplina fiscale vigente;

l'integrale assimilazione delle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento alle opere di urbanizzazione primaria, prevista dall'articolo 20, è suscettibile di determinare un ampliamento delle fattispecie alle quali si applica l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento, che potrebbe determinare problemi di compatibilità con la normativa comunitaria ed effetti negativi per la finanza pubblica;

appare opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sui decreti da adottare in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 22, commi 5 e 9, dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 32, comma 2;

rilevata la necessità di prevedere che gli eventuali costi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 13 siano

posti a carico dei soggetti partecipanti alle stesse, al fine di evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

nel presupposto che le previsioni tendenziali di cassa tengano della tempistica di erogazione delle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto prevista dall'articolo 28-*bis* del provvedimento;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività;

all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: ad ogni effetto *aggiungere le seguenti:*, con l'esclusione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,;

all'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato *con le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

e le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

precisare che le semplificazioni previste dall'articolo 4 e dell'articolo 6-ter non determinino una modifica del vigente regime fiscale;

precisare all'articolo 18, le modalità di ripartizione degli oneri per la realizzazione delle opere di adeguamento necessarie a consentire l'allacciamento di nuovi impianti, analogamente a quanto

previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 387 del 2003;

verificare attentamente l'impatto sull'economia reale del nuovo regime di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui agli articoli da 21 a 24, adeguando eventualmente la relativa tempistica;

assicurare congrui livelli di incentivazione, coerenti con criteri generali di equa remunerazione, alle iniziative di rifacimento totale e parziale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che comportino significativi investimenti; in particolare, appare opportuno che le Commissioni valutino la possibilità di assicurare che, attraverso il meccanismo degli incentivi, gli impianti idroelettrici e le infrastrutture ad essi afferenti siano mantenuti in idonee condizioni, prevedendo che agli interventi di rifacimento totale o parziale si applichi il sistema di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), anziché quello di cui al comma 10 dell'articolo 23.

prevedere, con riferimento all'articolo 22, commi 5 e 9, all'articolo 26, comma 2, e all'articolo 32, comma 2, che i decreti ivi previsti in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili siano adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

modificare l'articolo 32 dalla cui applicazione potrebbe derivare un incremento delle tariffe, stabilendo un tetto massimo ai progetti di cooperazione in materia di importazione di energia da fonti rinnovabili proveniente da Paesi terzi;

prevedere, al fine di salvaguardare gli investimenti già effettuati e gli obiettivi europei, che il prezzo di riacquisto da parte del Gestore dei servizi energetici, previsto dall'articolo 23, comma 5, sia stabilito in una misura non inferiore all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2 comma 148 della legge n. 244 del 2007, in luogo della misura del 70 per cento indicata nello schema, anche in considera-

zione dei risparmi conseguibili con la prevista modifica del regime di esenzione delle importazioni che ridurrà l'entità dei certificati verdi da riacquistare da parte del Gestore medesimo;

prevedere un efficace meccanismo di monitoraggio della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica e delle tariffe applicate al consumo di gas naturale, sulla quale gravano gli oneri derivanti dai sistemi di incentivazione previsti dal provvedimento, anche al fine di verificare l'effettiva possibilità di conseguire i risparmi a carico degli utenti finali indicati nella relazione tecnica allegata al provvedimento;

dal momento che la relazione tecnica chiarisce che nessuno dei sistemi di incentivazione individuati dal provvedimento grava sulla finanza pubblica, in quanto trovano copertura a valere sugli «oneri generali del sistema elettrico e del gas naturale», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiedere al Governo una puntuale quantificazione dell'incremento di tali oneri che, in ogni caso, è destinato a gravare sui cittadini e sulle imprese.»

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 1° febbraio 2011, ricorda che l'articolo 10 prevede che alle attività di controllo, classificazione o ispezione, previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, da determinarsi con successivo decreto ministeriale ed in particolare al comma 4 dello stesso articolo, inoltre prevede che le suddette tariffe siano da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 11 della stessa proposta normativa, tra l'altro, dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'espressa previsione di una norma di neutralità finanziaria. Al riguardo, evidenzia che non è possibile effettuare una quantificazione degli effetti finanziari della norma in oggetto, in considerazione del fatto che la disposizione al momento non prevede la determinazione delle tariffe, ma rimanda ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In ogni caso, fa presente che gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 10 sarebbero in ogni caso indiretti, quindi, per prassi, non quantificati in sede di relazione tecnica.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di chiarire se, dall'attuazione del provvedimento, possano derivare oneri per gli utenti finali.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Borghesi, fa presente che il comma 4 dell'articolo 10 del schema di decreto legislativo in esame dispone che le tariffe ivi disposte rientrino tra i costi considerati ai fini della determinazione del capitale

direttamente investito, potrebbero quindi rilevare indirettamente. Formula quindi la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

gli adempimenti posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAS, per la parte relativa alle strade non soggette a pedaggio, saranno effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

dall'attuazione della direttiva 2008/96/CE non necessariamente discendono specifici e ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale, in quanto essa indica soltanto una diversa priorità nella realizzazione di progetti infrastrutturali tesi al miglioramento della sicurezza stradale, che rappresenta un principio già acquisito nella buona progettazione, rientrando quindi nei costi già previsti;

i costi relativi agli interventi sulla rete a pedaggio sono posti a carico dei gestori, mentre per la rete non a pedaggio gli stessi saranno inseriti nel novero degli interventi soggetti a programmazione triennale;

non si ravvisano elementi di diretta correlazione tra il gettito fiscale e ammissibilità dei costi in tariffa, essendo ipotizzabile solo un possibile aumento del gettito IVA sui lavori, nel caso in cui ne aumentasse il volume;

le attività di trasmissione dei dati in via telematica di cui all'articolo 7, con riferimento all'articolo 56 della legge n. 120 del 2010, da parte delle Forze

dell'ordine, a regime, avverranno con le risorse disponibili a legislazione vigente;

i costi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 9, saranno a carico dei soggetti frequentanti gli stessi;

considerata la necessità di esplicitare, nel testo del provvedimento, quanto chiarito dal Governo con riferimento all'onere dei corsi di cui all'articolo 9,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I costi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo sono integralmente a carico dei soggetti frequentanti. ».

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia voto contrario sulla proposta presentata dal relatore, anche in ragione della risposta del relatore, che ha confermato, a suo avviso, la sussistenza di oneri a carico dei cittadini.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito alla discrasia temporale che sembrerebbe prodursi tra le entrate da contributi e i costi dell'istituzione e dell'implementazione del sistema, osserva quanto segue: fa presente che non è possibile accollare detti costi al privato, in quanto non rientrano tra quelli effettivi del servizio, ai quali deve, invece, attenersi il sistema tariffario, così come previsto nella legge comunitaria annuale. Tuttavia, considerata la natura giuridica di società per azioni di CONSAP, rileva che è stata prevista una tariffa a copertura del costo pieno del servizio e, pertanto, allo stato attuale, la stessa CONSAP dovrebbe ammortizzare il costo di detto sistema attraverso una quota di differenza tra il costo pieno ed il costo effettivo. Rileva inoltre che lo schema di decreto prevede, all'articolo 30-*sexies*, comma 2, la copertura dei costi di funzionamento del sistema, stabilendo che « ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore » e che ciò è in linea con il contenuto della delega che ha escluso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Osserva che lo schema di decreto stabilisce già all'articolo 30-*octies* che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo. Fa presente che la CONSAP Spa, per far fronte agli oneri da sostenere per le attività di progettazione e realizzazione dell'archivio centrale informatizzato, preliminari all'avvio del sistema di prevenzione ed al pagamento del contributo da parte degli aderenti, segnala come appaia opportuno che i soggetti che intendono partecipare volontariamente al sistema di prevenzione delle frodi si obblighino a versare a CONSAP una quota fissa a copertura dei costi di realizzazione dell'archivio. In tal senso, suggerisce di riformulare l'articolo 30-*sexies*, comma 2,

dell'articolo nei seguenti termini: « l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico agli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con il gestore, il pagamento al gestore stesso di un contributo articolato in guisa da garantire sia le spese di progettazione e realizzazione dell'archivio centrale sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La quota di contributo sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ».

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

ritenuta l'opportunità di prevedere che le funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie, svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, in conformità a quanto prevista dalla legge delega e al fine di assicurare che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano esercitate con riferimento al sistema di tutela della riservatezza e di trasmissione delle suddette informazioni creditizie;

considerata, altresì, la necessità che i costi derivanti dalla realizzazione dell'archivio di cui all'articolo 30-*quater* trovino copertura mediante il versamento di una quota fissa a CONSAP da parte degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 30-ter, comma 4, dopo le parole: sui sistemi inserire le seguenti: di tutela della riservatezza e di trasmissione »;

all'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 30-sexies, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al medesimo articolo, capoverso ART. 30-septies, premettere il seguente comma:

01. L'adesione al sistema pubblico di prevenzione di cui al presente titolo, e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dall'aderente, previa stipula di una convenzione con l'ente gestore, il pagamento al medesimo ente di un contributo fissato in misura tale da garantire la copertura delle spese di progettazione e realizzazione dell'archivio di cui all'articolo 30-*quater*, e del costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*, comma 1, lettera *d*).;

e la seguente osservazione:

al fine di rafforzare e rendere più efficace l'azione del gruppo di lavoro in materia di prevenzione delle frodi, ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la partecipazione al predetto gruppo, in veste di osservatori permanenti, dei rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali. ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo 1.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, è stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta del 3 febbraio 2011. Fa presente che in quella occasione, si è preso preliminarmente atto della mancata trasmissione della relazione tecnica che la Commissione bilancio, nella seduta del 22 dicembre 2010, aveva richiesto al Governo di predisporre entro il termine ordinario di 30 giorni. In quella occasione ebbe inoltre ad evidenziare che, in assenza della relazione tecnica, non è possibile effettuare una quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, e in particolare dagli articoli 1, 3 e 4, nonché una verifica della copertura finanziaria prevista dal-

l'articolo 5, proponendo la soppressione dei citati articoli e riservandosi, comunque, di valutare nuovamente il provvedimento una volta trasmessa la relazione tecnica. Ricorda, in particolare, che gli articoli 1 e 3 prevedono l'istituzione delle case famiglia, nonché gli istituti a custodia attenuata quali misure cautelari o ai fini dell'esecuzione delle pene per le detenute incinte o madri di figli di età non superiore ai sei anni, mentre l'articolo 4, dispone che il Ministero della giustizia individui le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette, anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza, per l'esecuzione delle pene a favore delle detenute madri e le strutture idonee ad essere utilizzate come tali a seguito di apposite convenzioni. In relazione alla copertura finanziaria indicata all'articolo 5, fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009 è finalizzata a spese di conto capitale per la realizzazione di un programma di infrastrutture carcerarie. Rammenta, inoltre, che, pur evidenziando tali problematiche, la Commissione ha comunque ritenuto di non procedere all'espressione del parere e di attendere la trasmissione della relazione tecnica, nell'ipotesi in cui fosse pervenuta in tempo utile rispetto alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Nel segnalare che nella seduta del 3 febbraio 2011 la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modifiche al testo già esaminato dalla Commissione bilancio, alla luce di quanto esposto, in assenza di una relazione tecnica, ritiene che non possano che ribadirsi le considerazioni svolte nel corso della seduta del 3 febbraio 2011. Chiede comunque chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO comunica che, allo stato, il Ministero della giustizia non ha predisposto la richiesta relazione tecnica.

Marilena SAMPERI (PD) nel ringraziare la Commissione per avere evitato di

esprimere un parere che avrebbe reso vano il provvedimento del quale è relattrice, in attesa della relazione tecnica, sottolinea che lo stesso è stato a lungo discusso in Commissione giustizia e che è condiviso da tutti i gruppi. Fa presente che in quella sede il sottosegretario Caliendo ha confermato che il Ministero della giustizia avrebbe provveduto in tempi rapidi alla predisposizione della relazione tecnica ed annuncia quindi l'intendimento della Commissione di chiedere un rinvio del seguito del provvedimento in Assemblea al fine di consentire la trasmissione di tale relazione tecnica. Chiede quindi alla Commissione di soprassedere ulteriormente nell'espressione del parere.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, concorda con la richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Samperi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

C. 3994 Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 3 febbraio 2011. Rammenta come in quell'occasione abbia formulato alcune richieste di chiarimento con riferimento alle implicazioni finanziarie del

provvedimento e il rappresentante del Governo si sia riservato di fornire le informazioni e le precisazioni richieste, chiedendo di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge. Mentre il seguito dell'esame del provvedimento è stato quindi rinviato, nella medesima giornata del 3 febbraio 2011, la Commissione affari esteri ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento senza apportare modifiche al testo del disegno di legge. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ritiene quindi necessario acquisire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 3 febbraio 2011. Sottolinea comunque, a titolo personale, che avrebbe ritenuto più opportuna una destinazione di risorse in favore di cittadini italiani all'estero, piuttosto che in favore di cittadini siriani.

Il sottosegretario Luigi CASERO precisa, con riferimento all'articolo 4 dell'Accordo, in materia di cooperazione bilaterale in campo artistico, che tali attività non sono mai oggetto di una quantificazione dettagliata, in quanto le molteplici iniziative di competenza sia del Ministero degli affari esteri che del Ministero per i beni e le attività culturali sono estremamente eterogenee per materia e tipologia, e vengono dunque precisate solo nei programmi esecutivi, a seguito della ratifica degli Accordi. Rappresenta, quindi, che gli oneri indicati nella relazione tecnico-finanziaria sono quantificati sulla base delle spese effettivamente sostenute dai predetti Ministeri, sulla base di analoghe collaborazioni con Paesi della stessa area. Conferma, infine, che le attività relative agli articoli 8, 9 e 11 dell'Accordo avranno eventuali esiti operativi nel relativo programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei relativi capitoli di spesa.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3994-A, recante ratifica ed esecuzione del-

l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le attività previste dagli articoli 8, 9 e 11 dell'Accordo, relativi allo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attività giovanili, allo scambio di programmi culturali tra le emittenti radiofoniche e televisive dei due Paesi e alla cooperazione e alla partecipazione a eventi in campo sportivo, saranno attuate nell'ambito dell'effettiva disponibilità di risorse nei pertinenti capitoli di spesa;

rilevata la necessità di individuare, nella clausola di copertura di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, gli articoli dell'Accordo dalla cui attuazione deriveranno gli oneri quantificati e coperti del provvedimento, da intendersi quale limite massimo di spesa;

nel presupposto che la Commissione mista, di cui all'articolo 14 dell'Accordo si riunirà per la prima volta in Siria nell'anno 2013,

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: degli articoli 3, primo periodo, 4, 6, 7 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2184 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 18 gennaio 2011. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiedendo, in particolare, l'aggiornamento della clausola di copertura finanziaria. La Commissione, nella seduta del 1° febbraio 2011, ha apportato alcune modifiche al testo volte a recepire i pareri della Commissione bilancio e delle altre Commissioni competenti in sede consultiva. Il testo trasmesso dalla Commissione non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Commercializzazione del metano per autotrazione.

Testo unificato C. 2172 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente, relativamente agli articoli 1 e 2, che non vi sono effetti finanziari derivanti dalla qualificazione del metano come carburante e dalle nuove definizioni tecniche relative al gas naturale e agli altri carburanti. Con riferimento all'articolo 5, relativo all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2011, volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, ricorda che, secondo il disposto dei commi 2 e 3, alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 e mediante le maggiori entrate derivanti da un contributo dovuto dai soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale. Al riguardo, esprime parere contrario in ordine alla prima fonte di copertura indicata in quanto le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono destinate, in via programmatica e previa verifica delle compatibilità finanziarie, a finanziare una molteplicità interventi previsti da disposizioni legislative vigenti. Evidenzia che, in ogni caso, le risorse cui trattasi devono costituire residui iscritti in bilancio e non più dovuti, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, da versare all'entrata, mentre eventuali coperture su residui perenti non sono ammesse, atteso che i residui perenti possono essere utilizzati solo per il soddisfacimento del titolo

originario di spesa. Per quanto riguarda l'altra fonte di finanziamento del fondo, condivide l'osservazione del relatore in ordine alla indeterminatezza dell'entità e dei tempi di versamento del contributo dovuto dai soggetti che forniscono gas metano in relazione all'autorizzazione di spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2011, prevista dal medesimo articolo 5. Infine, conferma l'assenza di effetti finanziari in termini di minori entrate per il bilancio dello Stato connessi alla quantificazione del contributo quale costo inerente alla vendita del metano. Con riferimento all'articolo 6, nel concordare con la richiesta di acquisire i dati necessari per la quantificazione dei costi connessi al funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione e del Comitato al quale dovrebbe esserne affidata l'amministrazione, ribadisce il parere contrario sull'articolo in questione, in quanto comporta oneri, non quantificati e non coperti, connessi con le spese di costituzione e di funzionamento dei predetti organismi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2172 e abb., recante commercializzazione del metano per autotrazione;

preso atto dei chiarimenti del Governo, il quale ha precisato che:

con riferimento agli articoli 1 e 2, dalla qualificazione di metano come carburante e dalle nuove denominazioni tecniche relative al gas naturale ed agli altri carburanti non derivano effetti finanziari;

con riferimento all'articolo 5, che le economie derivanti dalla revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del

1992 sono destinate a finanziare molteplici interventi già previsti a legislazione vigente, mentre non vi sono effetti finanziari negativi in ordine al finanziamento derivante dal contributo dovuto ai sensi del comma 3;

con riferimento all'articolo 6, derivano oneri non quantificati né coperti, in relazione alla costituzione ed al funzionamento degli organi della Cassa di gestione del metano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 5, comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: un piano di incentivi alla ricerca aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

All'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del Comitato di cui al presente comma non spettano emolumenti o rimborsi comunque denominati.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 febbraio 2011.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921-A Giancarlo Giorgetti.

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 434 del 4 febbraio 2011:

a pagina 74, seconda colonna, la quarta riga è soppressa;

a pagina 77, seconda colonna, alla quindicesima riga, le parole: « articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 10, comma 6 »; alla trentacinquesima riga, sostituire il numero dell'emendamento: « * 2.6 » con il seguente: « ** 2.6 »;

a pagina 78, prima colonna, quinta riga, sostituire il numero dell'emendamento: « 2.15 » con il seguente: « ** 2.15 »;

a pagina 84, seconda colonna, ventesima riga, la parola: « primo » è sostituita dalla seguente: « secondo »;

a pagina 85, prima colonna, la sedicesima riga è soppressa;

a pagina 86, prima colonna, l'undicesima riga è soppressa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	61
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i>)	70

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	64
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, anche alla luce delle risultanze emerse nel corso del ciclo di audizioni svolte sul provvedimento, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione dell'opportunità di consentire ai gruppi una più compiuta valutazione del contenuto della proposta di documento finale formulata dal relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della predetta proposta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Del Tenno, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, l'ulteriore nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge C. 3403 Zeller, recante disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Ricorda, in primo luogo, che la Commissione ha già esaminato la precedente versione del testo della proposta di legge trasmesso dalla Commissione Trasporti, esprimendo su di essa parere favorevole nella seduta del 13 luglio 2010.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, che ricalca essenzialmente la struttura del testo unificato delle proposte di legge C. 3007 ed abbinata, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio, l'articolo 1 assegna al Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau 3 milioni di euro, per spe-

ciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto in Val Venosta il 12 aprile 2010, nonché in favore di coloro che a causa di tale disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il predetto Presidente, d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i soggetti che hanno diritto all'elargizione e determina la somma spettante a ciascuno di essi.

Il comma 2 disciplina l'ordine di effettuazione delle elargizioni ai familiari delle vittime, mentre il comma 3 prevede che alle vittime le quali hanno riportato lesioni gravi o gravissime spetta una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità.

L'articolo 3 prevede che le elargizioni siano assegnate con provvedimento del Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta e che esse si aggiungono a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari hanno diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente, stabilendo inoltre, al comma 2, che le predette elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al provvedimento dalla IX Commissione rispetto alla precedente versione del testo, all'articolo 1 è stata modificata la decorrenza della spesa, che rimane fissata in complessivi 3 milioni di euro, prevedendo che nel 2011 sia assegnato 1 milione di euro e nel 2012 i restanti 2 milioni.

All'articolo 2, comma 2, si specifica che le elargizioni ai familiari delle vittime sono corrisposte nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario.

All'articolo 4 sono state modificate le modalità di copertura degli oneri finanziari determinati dal provvedimento, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e non più mediante ricorso al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

Rileva, infine, come le modifiche apportate dalla Commissione di merito non attengano ad aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 gennaio il relatore, Pagano, aveva svolto un'articolata rela-

zione sullo schema di decreto legislativo, sottolineando come lo schema di decreto legislativo in esame costituisca un ulteriore tassello all'interno delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori nel settore del credito al consumo ed evidenziando altresì, in linea generale, come il sistema di prevenzione delle frodi in tale settore, come delineato dallo schema di decreto legislativo, presenti alcuni elementi di debolezza.

In tale contesto, ritiene che debba essere valutata dall'Esecutivo la possibilità di adottare, nel quadro della delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, ulteriori provvedimenti attuativi, correttivi del decreto legislativo n. 141 del 2010, volti ad affrontare il tema delle anomalie e delle distorsioni che ancora caratterizzano la catena distributiva nel comparto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Pone, quindi, a disposizione della Commissione un documento trasmesso dall'Associazione bancaria italiana nel quale sono formulate alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame.

In particolare, l'ABI evidenzia, innanzitutto, come le singole fattispecie cui il nuovo articolo 30-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dallo schema di decreto, riconduce il furto di identità, potrebbero risultare in taluni casi improprie o, comunque, non esaustive.

Inoltre, l'ABI segnala l'esigenza di garantire una maggiore coerenza alle disposizioni del nuovo articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141, con riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del sistema di prevenzione.

Altre osservazioni riguardano l'ammontere il contributo dovuto dagli aderenti ai fini del riscontro dell'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica, a proposito del quale l'ABI considera eccessiva l'ipotizzata misura di 30 centesimi per richiesta, in considerazione dell'elevato numero di operazioni di credito effettuate giornalmente.

In considerazione della molteplicità delle questioni afferenti al contenuto dello

schema di decreto legislativo, del resto in gran parte già segnalate dal relatore, invita tutti i gruppi a compiere i necessari approfondimenti in materia, in particolare per quanto riguarda il tema del meccanismo di remunerazione per l'utilizzo del sistema di prevenzione previsto dal provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) osserva come la previsione, di cui al nuovo articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141, introdotto dallo schema di decreto legislativo, secondo la quale ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta il pagamento, da parte dell'aderente al sistema di prevenzione, di un contributo fissato in misura tale da garantire il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, potrebbe frustrare, in concreto, l'efficace funzionamento del sistema di prevenzione. Tale meccanismo potrebbe infatti scoraggiare l'utilizzo del sistema da parte dei soggetti di maggiori dimensioni, i quali già dispongono di strumenti di controllo interni, laddove sarebbe invece necessario incentivare il più possibile l'utilizzo del sistema stesso proprio da parte di questi intermediari, attraverso i quali passa la maggior parte dei finanziamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 13.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di mer-

coledì 2 febbraio 2011 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati predisposti il seguente programma e calendario dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2011

Febbraio 2011

Sede referente:

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Rel. Barbato);

C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo, C. 2709 Jannone: Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria (Rel. Leo)

Sede consultiva:

Alle Commissioni riunite V e VIII: Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (Nuovo testo C. 54 Realacci – Rel. da nominare)

Alla IX Commissione: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau (Ulteriore nuovo testo C. 3403 – Rel. Del Tenno)

Alla XIV Commissione: Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato) e Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3)

Disegno di legge di conversione del decreto – legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (*subordinatamente all'effettiva trasmissione dal Senato ed all'assegnazione alla Commissione*).

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321 – Rel. Pagano).

Atti dell'Unione europea:

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo (Rel. Fugatti).

Atti di indirizzo:

7-00455 Fugatti e Polledri: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro;

7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari.

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitiva:

Audizione informale del dottor Francesco Lo Voi, Rappresentante nazionale dell'Italia presso l'Unità di cooperazione EUROJUST, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo;

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, Gabriella Alemanno, sulle tematiche relative all'imponibilità a fini ICI degli immobili rurali;

Audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari;

*Marzo 2011**Sede referente:*

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Rel. Barbato) *(ove non concluso)*;

C. 134 Vico, C. 383 Volontè, C. 729 La Russa, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba e C. 2880 Jannone: Disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (Rel. Antonio Pepe);

C. 3328 Nastri e C. 3551 Fugatti: Modifiche al Testo unico bancario in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti (Rel. Bernardo);

C. 467 Anna Teresa Formisano: Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di decorrenza del carattere di edificabilità delle aree urbane ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili (Rel. da nominare);

C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo, C. 2709 Jannone: Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria (Rel. Leo);

C. 2485 Ceccuzzi: Istituzione delle zone franche termali (Rel. Ceccuzzi);

C. 2677 Di Virgilio: Disposizioni per la destinazione di una quota del monte premi del Superenalotto a iniziative in favore dei disabili e dei malati cronici non autosufficienti nonché della ricerca scientifica in ambito sanitario (Rel. da nominare).

Sede consultiva:

Alla VIII Commissione: Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile

e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Nuovo testo unificato C. 60 ed abb. – Rel. Soglia);

Alla XIV Commissione: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 ed abb. – Rel. da nominare).

Atti dell'Unione europea:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 definitivo/2 – Vol. I) e relativi allegati (COM(2010)623 definitivo – Vol. II; rel. da nominare).

Atti di indirizzo:

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitiva:

Audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Nel programma dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione di decreti – legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva sollecitati da altre Commissioni.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO 7-25 FEBBRAIO 2011

Martedì 8 febbraio 2011

Ore 13

Atti dell'Unione europea:

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (Seguito esame COM(2010)561 definitivo – Rel. Fugatti).

Al termine

Sede consultiva:

Alla IX Commissione:

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ulteriore nuovo testo C. 3403 – Rel. Del Tenno).

Al termine

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Seguito esame Atto n. 321 – Rel. Pagano).

Al termine

Comunicazioni del Presidente:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Mercoledì 9 febbraio 2011

Ore 13.30

Interrogazioni a risposta immediata:

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

Al termine

Risoluzioni:

7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari (Discussione).

Ore 14.15

Indagine conoscitiva:

Sui mercati degli strumenti finanziari:

Audizione di rappresentanti della società AZIMUT Holding Spa.

Al termine

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Seguito esame Atto n. 321 – Rel. Pagano)

Al termine

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 febbraio 2011

Ore 13

Audizione informale

Audizione del dottor Francesco Lo Voi, Rappresentante nazionale dell'Italia presso l'Unità di cooperazione EUROJUST, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo

Al termine

Comitato ristretto

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Seguito esame C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini – Rel. Barbato).

Martedì 15 febbraio 2011

Ore 13.30

Sede consultiva

Alla XIV Commissione:

Legge comunitaria 2010 (C. 4059, approvato dal Senato).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3).

(Esame congiunto – Rel. da nominare).

Al termine

Sede referente

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Seguito esame C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini – Rel. Barbato).

Mercoledì 16 febbraio 2011

Ore 13

Interrogazioni a risposta immediata

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

Al termine

Sede consultiva

Alla XIV Commissione:

Legge comunitaria 2010 (C. 4059, approvato dal Senato).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3)

(Seguito esame congiunto – Rel. da nominare).

Al termine

Risoluzioni

7-00455 Fugatti e Polledri: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro (Discussione)

7-00488 Fluvi ed altri: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari (Seguito discussione).

Al termine

Atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al certo legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Seguito esame Atto n. 321 – Rel. Pagano).

Al termine

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 febbraio 2011

Ore 14

Sede consultiva

Alla XIV Commissione:

Legge comunitaria 2010 (C. 4059, approvato dal Senato).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3)

(Seguito esame congiunto – Rel. da nominare).

Ore 15

Indagine conoscitiva

Sui mercati degli strumenti finanziari:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Italiana del *Private Equity* e Venture Capital (AIFI).

Martedì 22 febbraio 2011

Ore 13

Audizioni

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, Gabriella Alemanno, sulle tematiche relative all'imponibilità a fini ICI degli immobili rurali.

Al termine

Sede referente

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Seguito esame C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini – Rel. Barbato).

Al termine

Atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al certo legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Seguito esame Atto n. 321 – Rel. Pagano).

Mercoledì 23 febbraio 2011

Ore 13.30

Interrogazioni a risposta immediata

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al termine

Risoluzioni

7-00455 Fugatti e Polledri: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro (Seguito discussione).

Al termine

Sede referente

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Seguito esame C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini – Rel. Barbato).

Al termine

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

Giovedì 24 febbraio 2011

Ore 14

Sede referente

Modifica dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto

dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria (Esame C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone – Rel. da nominare).

Nel calendario dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione di decreti – legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva sollecitati da altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo.

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA
DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato il Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo);

considerato che:

la revisione contabile costituisce uno degli elementi fondamentali nel sistema dei controlli sulla gestione delle società, soprattutto di quelle quotate e costituisce uno strumento essenziale per garantire maggiore stabilità ai mercati finanziari;

nel corso dell'ultimo decennio si sono tuttavia registrate diverse vicende, di rilievo nazionale e mondiale, nelle quali sono emerse insufficienze nell'azione di revisione, e si sono inoltre evidenziate gravi lacune nel quadro regolatorio e di vigilanza su tale settore;

molte esperienze recenti hanno infatti segnalato come, in taluni casi, le società di revisione non siano state in grado di analizzare adeguatamente i bilanci sottoposti alla loro valutazione, fallendo la loro funzione fondamentale di segnalare agli organismi societari ed al mercato gli elementi di criticità presenti nei conti;

in tale contesto il legislatore nazionale ed il legislatore europeo hanno adottato iniziative volte ad evitare il ripetersi di tali inefficienze, nonché a colmare tali lacune;

la disciplina europea sulla revisione legale è contenuta essenzialmente nella direttiva 2006/43/CE, la quale prevede un articolato insieme di misure relative all'indipendenza dei revisori, ai sistemi di controllo sulla qualità della loro attività professionale, sulla vigilanza da parte delle autorità pubbliche e delle relative sanzioni, definendo una disciplina complessiva che tuttavia è stata recepita solo recentemente negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione;

in considerazione del carattere sovranazionale di molte delle entità sottoposte a revisione, e delle strette interdipendenze che caratterizzano ormai i mercati finanziari e la stessa struttura complessiva del sistema economico mondiale, occorre che le predette iniziative siano armonizzate o coordinate ed un livello sempre più ampio, al fine di evitare gli effetti deleteri determinati da forme di arbitraggio normativo, nonché con l'obiettivo di fornire maggiori elementi di trasparenza e confrontabilità circa i conti delle società e dei gruppi;

tale esigenza di massima armonizzazione a livello quantomeno europeo corrisponde del resto, oltre che a considerazioni di carattere generale, ad uno specifico interesse dell'Italia, atteso che la presenza, nell'ordinamento interno, di norme opportunamente rigorose nel settore della revisione rischia di determinare un'asimmetria normativa che potrebbe costituire, paradossalmente, uno svantaggio competitivo per il sistema economico e finanziario nazionale, ad esempio in quanto può scoraggiare l'ingresso di investitori stranieri

sul mercato italiano, ovvero può fornire la giustificazione per frappare ostacoli all'operatività di investitori italiani sui mercati esteri;

in tale contesto è certamente auspicabile un rafforzamento delle norme pubblicistiche in materia di revisione contabile, ma occorre evitare il rischio che tale azione si realizzi attraverso un generalizzato appesantimento del *corpus* normativo, nonché mediante un allargamento indiscriminato dei compiti assegnati alle società di revisione, che certamente non realizzerebbe l'obiettivo di migliorare la qualità dell'attività di revisione e di rafforzare i meccanismi di comunicazione tra le società di revisione, organismi di controllo interno delle società, investitori e mercato;

occorre, in particolare, che ogni intervento normativo in materia sia innanzitutto preordinato all'obiettivo di definire con la massima chiarezza possibile le responsabilità gravanti sulle società di revisione, distinguendole con chiarezza da quelle spettanti agli organi di amministrazione delle società, agli organi interni di controllo, alle società di *rating*, agli analisti finanziari ed alle autorità di vigilanza, evitando sovrapposizioni e confusioni di ruoli che fornirebbero al mercato segnali informativi pericolosamente distorti;

appare altresì necessario, in coerenza con il principio di proporzionalità, che le soluzioni prescelte dalla Commissione, ai fini della revisione della normativa, assicurino un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP);

rilevato che:

occorre certamente migliorare la capacità della relazione di revisione di veicolare agli organi della società oggetto

della revisione, agli investitori ed al mercato nel suo complesso le informazioni fondamentali che costituiscono il frutto dell'attività di revisione;

è inoltre necessario rafforzare le modalità di interazione tra le società di revisione, gli organi di controllo endosocietari e le autorità di vigilanza, al fine di utilizzare appieno le risultanze derivanti dall'attività di analisi dei conti svolta dai revisori;

il mercato mondiale dei servizi di revisione contabile evidenzia un elevato livello di concentrazione, testimoniato dal fatto che oltre il 90 per cento delle società quotate si avvale dei servizi di revisione forniti dai quattro principali gruppi mondiali attivi in tale comparto;

la circostanza appena richiamata pone delicate questioni, attinenti in primo luogo all'indipendenza di valutazione da parte delle stesse società di revisione, ai conflitti di interesse, evidenziatisi in capo alle stesse società di revisione, le quali spesso forniscono alla stessa società oggetto di revisione altri servizi dai quali realizzano ricavi molto superiori a quelli determinati dalla prestazione dei servizi di revisione, nonché in ordine agli eventuali problemi che potrebbero essere determinati nel caso in cui uno dei predetti grandi gruppi fuoriuscisse improvvisamente dal mercato della revisione;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) si eviti di estendere gli ambiti e le finalità dell'attività di revisione dei conti, ad esempio comprendendovi anche compiti di valutazione circa lo stato di « sa-

lute» economico-finanziaria o circa le prospettive future delle società oggetto di analisi, sia in quanto tale ulteriore attività non sembra trovare fondamento nelle norme tecniche che devono guidare l'attività di revisione medesima, sia in quanto l'estensione degli ambiti di applicazione e degli scopi della revisione rischierebbe di creare equivoci rispetto alla reale valenza dei giudizi di revisione, finendo in tal modo per fornire indicazioni distorte al mercato;

b) a tale proposito siano valutate con favore le proposte volte a definire con ancora maggiore chiarezza i compiti e le relative responsabilità del revisore, ad esempio per quanto riguarda il giudizio, espresso dal revisore, sulla coerenza della relazione di gestione con il bilancio, anche alla luce delle modifiche apportate dalla normativa europea al contenuto della relazione sulla gestione;

c) si sostengano le iniziative volte a rendere più chiari ed efficaci la struttura ed il linguaggio della relazione di revisione, al fine di migliorare la trasparenza nel processo di comunicazione tra le società di revisione, i soggetti interessati ed il mercato, facendo in modo comunque che un'impostazione maggiormente esplicativa delle relazioni di revisione non comporti una mera moltiplicazione delle informazioni fornite agli investitori ed al mercato, senza realizzare il vero obiettivo di migliorare la leggibilità di tali documenti;

d) si tenga presente in particolare l'opportunità di rendere più chiaro il contenuto delle relazioni di revisione nel caso in cui in quella sede siano espresse riserve sul bilancio, prevedendo ad esempio che tali riserve siano motivate in modo chiaro e sintetico, al fine di consentire ai soci di avere un quadro chiaro delle anomalie contabili riscontrate dai revisori;

e) sempre per quanto riguarda il contenuto informativo delle relazioni di revisione, si eviti che eventuali interventi normativi in materia, volti a prevedere che esse forniscano informazioni aggiuntive ri-

spetto alle informazioni contenute nel bilancio societario (relative, ad esempio, ai rischi di mercato della società oggetto di revisione ovvero all'evoluzione del settore in cui essa opera), possano determinare una confusione di ruoli tra i revisori e gli amministratori della società oggetto del giudizio di revisione, nonché tra i revisori stessi ed altri soggetti chiamati ad esprimere un giudizio sull'entità societaria, quali, in particolare, le agenzie di *rating* o gli analisti finanziari;

f) al fine di garantire il pieno ed effettivo svolgimento dei compiti di revisione, si assicuri che il revisore possa disporre di tutte le informazioni relative alla società oggetto di revisione necessarie a tal fine, stabilendo precisi obblighi in capo alla società revisionate ed eliminando ogni possibile conflitto tra l'accesso del revisore a tali informazioni e le norme in materia di abuso di mercato e di accesso alle informazioni privilegiate recate dalla disciplina europea;

g) con riferimento al livello di qualità ed indipendenza, che costituisce l'elemento fondamentale dell'attività di revisione, si tenga innanzitutto presente che, in coerenza con il principio di proporzionalità, tali obiettivi devono essere perseguiti, piuttosto che appesantendo in modo indiscriminato del panorama normativo, soprattutto attraverso una rigorosa applicazione delle regole vigenti da parte delle società di revisione, nonché mediante un'attenta vigilanza, da parte delle autorità competenti in materia, in ordine alla loro attuazione;

h) in tale contesto si valuti la possibilità di prevedere forme di revisione contabile semplificata per le società non quotate di piccole e medie dimensioni, al fine di favorirne una maggiore trasparenza, che avrebbe effetti positivi sulla capacità di queste ultime di acquisire più facilmente finanziamenti sui mercati dei capitali, senza peraltro aggravare le medesime società con adempimenti ed oneri sproporzionati;

i) si rafforzi il dialogo tra le società di revisione e gli *audit committees*, ad

esempio diffondendo maggiormente il contenuto di alcune comunicazioni tra i revisori ed i predetti comitati, in modo da migliorare la qualità dell'informazione finanziaria e di garantire maggiore efficacia ai sistemi di controllo endosocietari;

l) si proceda all'emanazione di atti normativi finalizzati all'adozione, nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, dei principi internazionali di revisione (ISA), mantenendo, peraltro, la possibilità di apportare agli stessi ISA quegli adattamenti che si rendessero indispensabili per adeguarsi al contesto europeo, sia pure evitando che i predetti adattamenti possano pregiudicare la coerenza complessiva di tali principi;

m) si rafforzino le misure volte a contrastare i conflitti di interesse in capo alle società di revisione, in particolare stabilendo, in un quadro di massima armonizzazione, regole e divieti più stringenti circa la prestazione, da parte delle stesse società, di servizi diversi da quelli di revisione nei confronti delle società sottoposte a revisione o di società appartenenti al medesimo gruppo;

n) sia valutata con estrema cautela l'ipotesi di affidare ad un'autorità pubblica le competenze in materia di nomina e di remunerazione della società di revisione, in considerazione delle difficoltà che tale radicale modifica del sistema vigente in materia potrebbe determinare: in tale ambito si valuti invece l'ipotesi di prevedere che l'organo di controllo interno della società esprima il parere sulla revoca del mandato di revisione, nonché di consentire alle società di nominare il nuovo revisore entro l'anno precedente alla cessazione del mandato del precedente revisore, al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalla perdita di conoscenza conseguente all'avvicendamento dei revisori;

o) si sostenga l'ipotesi di estendere a livello europeo le regole, già contemplate dalla legislazione italiana, circa i limiti alla prestazione, da parte delle società di revisione, di servizi diversi da quelli di revisione, quantomeno per le società quo-

tate e per le entità di pubblico interesse, perseguendo a tale riguardo la maggiore armonizzazione possibile anche a livello extra UE;

p) si sostenga l'ipotesi di introdurre, in un quadro di armonizzazione delle regole a livello europeo, l'obbligo di rotazione della società di revisione dopo un numero, adeguatamente lungo, di anni, eventualmente in aggiunta all'obbligo, già previsto dalla direttiva 2006/43/CE, di prevedere una rotazione del revisore persona fisica responsabile dell'attività di revisione: a tale riguardo si può segnalare come una previsione in tal senso sia già contemplata dall'ordinamento italiano, senza determinare, anche secondo la valutazione espressa dall'organizzazione rappresentativa degli stessi revisori, effetti negativi per l'operatività di questi ultimi, e possa sortire effetti positivi sotto il profilo del contrasto della salvaguardia dell'indipendenza da parte della società di revisione;

q) si proceda alla maggiore armonizzazione possibile per quanto riguarda l'attività di revisione sulle società appartenenti a gruppi multinazionali, in particolare definendo un quadro normativo comune per quanto attiene all'accesso alle informazioni della società capogruppo o della controllante da parte delle società di revisione che operano su società controllate o sottoposte a comune controllo;

r) si provveda inoltre ad armonizzare a livello europeo le norme in materia di indipendenza del revisore, di responsabilità patrimoniale, di etica professionale, di formazione e di accesso all'attività, anche attraverso la previsione di un registro unico europeo dei revisori o delle società di revisione, ovvero attraverso l'istituzione di un certificato europeo di qualità per tali soggetti, nonché prevedendo un maggiore coinvolgimento delle autorità di vigilanza per quanto attiene alla verifica dell'idoneità tecnica dei revisori;

s) si proceda ad una maggiore integrazione dell'attività di vigilanza svolta sulle società di revisione da parte delle diverse autorità nazionali, al fine di tener

conto della sempre maggiore integrazione, a livello sopranazionale, delle società di revisione appartenenti alle medesime reti, nonché della estrema rilevanza assunta dai gruppi multinazionali: a tale proposito appare certamente opportuno realizzare una maggiore armonizzazione delle regole che presidiano l'attività di revisione, estendere ai revisori delle società quotate obblighi di comunicazione, nei confronti delle autorità di vigilanza, già contemplati nel settore bancario e finanziario;

t) sempre per quanto riguarda l'assetto istituzionale della vigilanza sul settore della revisione, si tenga conto che la prospettiva di giungere alla creazione di una nuova autorità di vigilanza europea nel settore della revisione potrebbe risultare problematica, e dovrebbe comunque essere subordinata al raggiungimento di un'effettiva integrazione delle regole nazionali vigenti in materia, in particolare nei settori dell'indipendenza dei revisori, dei principi di revisione, delle procedure volte a controllare la qualità dell'attività, nonché della vigilanza in materia, risultando pertanto preferibile privilegiare l'ipotesi di attribuire le competenze in materia all'istituenda autorità europea per i mercati finanziari (ESMA), in particolare per quanto riguarda gli aspetti sovranazionali della vigilanza sulle società di revisione;

u) si effettui un'attenta valutazione sulle problematiche relative all'elevato livello di concentrazione attualmente esistente nel mercato dei servizi di revisione contabile, nel quale circa il 90 per cento degli emittenti quotati si avvale dei servizi forniti dai quattro maggiori gruppi operanti in tale settore, verificando in particolare se tale condizione non possa comportare innanzitutto rischi sotto il profilo

dell'indipendenza delle società di revisione e dei conflitti di interessi derivanti dalla commistione tra prestazione di servizi di revisione ed altri servizi;

v) a tale proposito si provveda a vietare l'inserimento, negli statuti delle società, di clausole volte a limitare la nomina dei revisori dei conti alle sole quattro principali società di revisione operanti sul mercato, in quanto tali clausole rappresentano un elemento certamente negativo e privo di ogni motivazione apprezzabile, tale da pregiudicare una maggiore apertura del mercato di tali servizi;

z) si respinga l'ipotesi di procedere alla creazione di sistemi di revisione congiunta da parte di più società di revisione sulla stessa società (*joint audit*), in considerazione del fatto che tale modalità di revisione si esporrebbe al rischio di determinare contrasti nei metodi di lavoro seguiti dai revisori e di determinare opacità rispetto alle responsabilità assegnate ai revisori stessi, a scapito della complessiva qualità dell'attività di revisione;

aa) si provveda all'elaborazione di piani di emergenza volti a disciplinare il caso in cui si determinasse improvvisamente una riduzione significativa nell'offerta dei servizi di revisione, in particolare nel caso di fuoriuscita dal mercato di una delle quattro principali società operanti in tale settore;

bb) si provveda a rafforzare ed a monitorare attentamente i meccanismi di cooperazione con le autorità di vigilanza sui revisori dei paesi terzi, in considerazione delle delicate problematiche poste dall'esistenza di gruppi societari multinazionali quotati su più mercati, per i quali appare indispensabile garantire *standard* di revisione equivalenti e confrontabili a livello globale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR): professor Sergio Benedetto, professor Andrea Bonaccorsi, professor Massimo Castagnaro, professor Stefano Fantoni, professor Giuseppe Novelli, professor Fiorella Kostoris e professor Luisa Ribolzi. Nomine nn. 100-101-102-103-104-105-106 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	75
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del nuovo testo</i>)	79
<i>ALLEGATO (Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato dalla Commissione)</i>	81
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	80

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche	80
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	80
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.30.

Proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del

sistema universitario e della ricerca (ANVUR): professor Sergio Benedetto, professor Andrea Bonaccorsi, professor Massimo Castagnaro, professor Stefano Fantoni, professor Giuseppe Novelli, professor Fiorella Kostoris e professor Luisa Ribolzi. Nomine nn. 100-101-102-103-104-105-106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina in oggetto è pervenuta con lettera del 24 gennaio 2011, che il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76; il relativo annuncio è stato dato all'Assemblea il 25 gennaio 2011. Ricorda, quindi, preliminarmente che sul regolamento in oggetto, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione ha espresso, in data 25 novembre 2009, un parere favorevole con condizioni e osservazione. Rileva che, sulla base dell'articolo 8 del citato regolamento, i componenti del Consiglio direttivo, nel numero di sette, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Si prevede che l'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno e incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate; i dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche, professori o ricercatori universitari che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati in aspettativa senza assegni, per tutta la durata del mandato. Nell'ambito dello stesso Consiglio direttivo è eletto il Presidente, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto; il presidente nomina quindi il Vicepresidente tra i membri del medesimo consiglio.

Rinvia ai *curricula* professionali, trasmessi dal Governo, per i requisiti scientifici e di competenza professionale dei

componenti proposti dall'Esecutivo che appaiono compatibili con la funzione di valutazione del sistema universitario e scientifico ad essi affidata. Ricorda soltanto, per ciascuno dei candidati, i tratti principali della carriera accademica e professionale, rinviando per esigenze di sintesi alla complessiva documentazione trasmessa dall'Esecutivo che è a disposizione di tutti i membri della Commissione. Sottolinea quindi che il professor Sergio Benedetto, nato a Torino nel 1945, si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino nel 1969. Nel 1980 è stato chiamato dall'Università di Bari a ricoprire la cattedra di Radiotecnica; dal 1984 è Ordinario di Trasmissione dati presso il Politecnico di Torino. Ha iniziato l'attività di ricerca nel settore delle telecomunicazioni, nell'ambito del quale ha fondato gruppi di ricerca presso lo stesso Politecnico. È il direttore del Centro di Eccellenza interdipartimentale nelle Comunicazioni Multimediali (CERCOM) e ha esperienza di gestione di strutture universitarie (politecnico di Torino) e di ricerca (Istituto elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, Istituto superiore Mario Boella), nonché di valutatore di strutture e di progetti di ricerca complessi. Aggiunge che il professor Andrea Bonaccorsi, nato a Pisa nel 1962, dopo la laurea in Economia nel 1986, tra il 1987 e il 1990 ha frequentato il Dottorato presso la Scuola Superiore Sant'Anna e nel 1989 è risultato vincitore del concorso per ricercatore di Tecnica Industriale e Commerciale presso la Facoltà di Economia di Pisa. Nel 1998 è stato chiamato come professore associato alla Scuola Sant'Anna e nel 2001 ha avuto l'idoneità a professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (SECS P/08). Nel 2004 ha preso servizio presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa. Le aree di ricerca del professor Andrea Bonaccorsi si collocano nell'area della economia industriale e della economia dell'innovazione. È membro dell'*High level expert group* della Commissione europea sulla ricerca di base. Il professor Massimo Castagnaro, nato a Sona in provincia di Verona nel 1958, è invece ana-

tomopatologo veterinario, ordinario dell'Università di Padova e membro del Consiglio Superiore di Sanità, carica che ricopre dal febbraio 2010. È stato, tra l'altro, Presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà di Medicina veterinaria italiane e ha avuto esperienze sia nell'attività di direzione di strutture complesse che in quella di valutazione. È anche membro del Consiglio direttivo e Presidente della Sezione IV (Nutrizione, alimenti e sicurezza alimentare, animali e veterinaria) del Consiglio superiore di sanità. Dal maggio 2010 fa parte del Consiglio esecutivo dell'*European Association for Establishment of Veterinary Education* (EAEVE), organismo in cui, dal 2005, ha ricoperto il ruolo di esperto valutatore.

Rileva quindi che il professor Stefano Fantoni, nato nel 1945 a Taranto, fisico nucleare di chiara fama, si è laureato in Fisica presso l'Università di Pisa nel 1968, nel 1971 ha conseguito il «perfezionamento in Fisica» presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Professore associato nel 1972 presso il Dipartimento di Fisica dell'Università pisana, nel 1986 diventa professore ordinario presso l'Università di Lecce. Dal 1991 è a Trieste, alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, dove dal 1994 ha ricoperto l'incarico di Direttore del Laboratorio Interdisciplinare, dirigendo il Master in Comunicazione della Scienza fino al 2004. È direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, per il secondo e ultimo mandato che terminerà alla fine di ottobre. Il professor Giuseppe Novelli, nato a Rossano in provincia di Cosenza nel 1959, ha ricevuto diversi riconoscimenti scientifici a livello internazionale nel campo della Genetica umana, medica e molecolare. Nel 2008 è stato eletto Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma «Tor Vergata». Dal 2003 è *Adjunct Professor*, presso l'Università dell'Arkansas per la Scuola medica, Little Rock (USA). È Direttore della Scuola di specializzazione di Genetica Medica dell'università di Roma Tor Vergata ed esperto valutatore dell'*Agence d'évaluation de la recherche et de*

l'enseigneraiet supérieur (AERES) e dell'Agence Nationale de la Recherche (ANR), enti francesi operanti nel settore. È stato componente della Commissione di studio sull'uso di cellule staminali presso il Ministero della salute. Precisa quindi che la professoressa Fiorella Kostoris, nata a Roma nel 1945, è Professore Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma «La Sapienza» dal 1989. Consegue nel 1970 il Master of Science in Economia alla Graduate School of Economics del *Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA*, «Passed with Honour». È in aspettativa, dal 2004, presso il Ministero della Università e Ricerca Scientifica come Membro del *board* del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, la cui nomina è rinnovata nel 2007 per la valutazione del periodo 2004-2008. È componente del Panel di Revisione dello *European Research Council* (ERC), creato nel 2009 dalla Commissione Europea. È stata presidente dell'Istituto per la programmazione economica (ISPE). Rileva, infine, che la professoressa Luisa Ribolzi, nata a Milano nel 1944, in pensione dal 1° gennaio 2010, è stata Professore Ordinario di Sociologia dell'educazione e della famiglia presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Genova. Si è occupata degli aspetti istituzionali della formazione, con particolare riguardo ai modelli organizzativi e al rapporto pubblico/privato, alla valutazione dei sistemi e alla professionalità degli insegnanti. In ambito internazionale, è presidente del Comitato Scientifico di Progetto *Excelsior*, sistema di rilevazione dei fabbisogni della domanda di lavoro delle imprese. Fa parte del comitato scientifico del Centro internazionale studi Famiglia (CISF) e del Forum delle Associazioni Familiari; è membro del Consiglio direttivo della Fondazione San Paolo per la scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte, propone di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina in esame.

Giovanni Battista BACHELET (PD) esprime soddisfazione per il fatto che si

sia proceduto alla nomina dei componenti dell'ANVUR, seppure con tre anni di ritardo, visto che l'Agenzia avrà un ruolo rilevante nell'ambito della valutazione universitaria. Ritiene necessario ricordare in ogni caso che vi sono state poche domande, dovute al fatto che chi ricopre tali incarichi è tenuto a rinunciare ad altre attività per tutta la durata del mandato. Considera in ogni caso positivamente il fatto che la terzietà dell'Agenzia sia stata mantenuta, lasciando poca discrezionalità al Ministro nelle scelte da operare. Segnala peraltro una scarsa trasparenza nelle procedure adottate, visto che solo da ultimo è stato reso disponibile su internet l'elenco dei quindici candidati alla composizione del Consiglio, dal quale poi sono stati individuati i sette nominativi in esame. Nel merito, rispetto a possibili considerazioni critiche relative a lacune presenti nei curricula dei candidati dal punto di vista disciplinare, o di appartenenza geografica, obietta che in ambito universitario la contrapposizione è sempre tra « scuola » e « scuola » e non di altro tipo. Potrebbe essere addirittura positivo per alcuni essere valutati da soggetti appartenenti a discipline diverse dalla propria. Segnala in ogni caso che la presenza di due economisti nella composizione del Consiglio risulta comunque eccessiva.

Considera come ulteriore aspetto critico la mancanza dei fondi necessari all'avvio della nuova struttura, di cui le nomine in esame rappresentano solo il nucleo operativo. Al riguardo, segnala che il professor Biggeri avrebbe avuto modo di dichiarare che i fondi a disposizione dell'ANVUR saranno quelli già in dotazione al CIVR e al CNVSU, fondi assolutamente insufficienti a svolgere efficacemente l'attività di valutazione in ambito scientifico e universitario. Un terzo aspetto critico riguarda invece la mancanza di trasparenza e certezza nelle procedure per l'affidamento delle poche risorse investite, che non ripianano tra l'altro neanche i tagli intervenuti con la legge di stabilità. È necessario invece prevedere criteri di attribuzione delle risorse non complicati, ma funzionali all'attività da realizzare. Riba-

disce, in ogni caso, che non è possibile paragonare strutture accademiche, università non omogenee tra loro, mentre sarebbe più opportuno mettere in comparazione dipartimenti con finalità scientifiche simili, proprio per premiare i più meritevoli. Segnala, infine, che l'aspetto più critico consiste nell'uso che verrà fatto dei risultati acquisiti: occorrerebbe prevedere una normativa specifica per disciplinare la materia, altrimenti i risultati acquisiti non potranno essere correttamente utilizzati. Rileva al proposito che la precedente esperienza del CIVR non è stata operativa sia per la mancanza di fondi – che non ha consentito di utilizzare indicatori di valutazione invece necessari – sia per l'incoerenza tra valutazioni svolte e decisioni politiche assunte. Come per esempio nelle scelte adottate dall'allora ministro Moratti in materia di accorpamenti di Istituti di ricerca, non in linea con le valutazioni svolte dal CIVR. Auspica, quindi, che nel caso dell'ANVUR ci si attenga alle valutazioni svolte con decisioni conseguenti.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene che le nomine in esame rappresentino un momento importante, atteso da molto tempo, quando il ministro Mussi istituì l'Agenzia, tassello importante per il funzionamento di qualsiasi riforma universitaria. Sottolinea che non ha alcuna contrarietà in merito ai nomi dei docenti proposti, dei quali riconosce il rilievo scientifico testimoniato dal *curricula* presentati, ma evidenzia forti perplessità circa i criteri adottati per la scelta, sui quali non sono stati forniti chiarimenti. Sottolinea, al riguardo, come vi sia stata poca trasparenza, mentre i criteri di scelta sono essenziali per il buon funzionamento di un organismo di tale genere. Non si è tenuto conto per esempio di una valutazione etica delle ricerche svolte da alcuni componenti, aspetto che risulta invece importante, visto che la « scienza » non è mai neutra, come è noto a chi frequenta ambienti universitari e scientifici. Anche a livello internazionale tutti i progetti di ricerca devono essere accompagnati dal parere dell'apposito Comitato etico; a maggior ragione

risulta necessario non eludere tale criterio nella valutazione di soggetti che a loro volta preferiranno studiosi che abbiano la medesima sensibilità etico-scientifica. Auspica che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.

Renzo LUSETTI (UdC) rileva che tra i componenti designati dal Governo vi sono due economisti, due esperti in aree scientifiche, due del settore medico ed un sociologo, mentre non vi è alcun rappresentante delle aree umanistiche, giuridiche o storico-filosofiche. Ritiene che il Governo con un maggiore sforzo avrebbe potuto assicurare una migliore rappresentanza delle aree mancanti. Apprezza le riflessioni del collega Bachelet sull'esigenza di omogeneità di comparazione fra atenei, ma deve constatare che non vi è alcun rappresentante di atenei ubicati nell'area meridionale del Paese. Auspica quindi che le scelte dell'Esecutivo rispondano a logiche di merito e non a scelte politiche volte ad allargare più o meno il consenso sulle designazioni fatte.

Giovanni Battista BACHELET (PD) intervenendo per una precisazione, rileva che vi sono alcuni professori proposti dal Governo che presentano un profilo più debole rispetto alla media.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che il Consiglio direttivo sarà affiancato da 14 sottocommissioni che copriranno tutte le aree didattiche interessate dall'attività di valutazione dell'Agenzia. Il numero di sette componenti del Consiglio direttivo, d'altra parte, non consentiva di fare altrimenti; ferme in ogni caso le valutazioni svolte da alcuni colleghi sulla provenienza geografica dei soggetti proposti. Sottolinea quindi che con il completamento della composizione dei dipartimenti e delle sottocommissioni sarà possibile procedere ad un'equilibrata rappresentanza delle diverse aree accademiche.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, prende atto della criticità delle osservazioni dei colleghi Capitano Santolini e

Lusetti che sembrano essere orientati per un voto contrario sulle proposte di nomina in esame. Ritiene peraltro che, al di là dell'eventuale apprezzamento nel merito delle proposte del Governo, la procedura per la nomina dei componenti sia stata assolutamente trasparente. Non vorrebbe però che le osservazioni critiche fossero dettate piuttosto da una mancanza di coinvolgimento nella fase della scelta dei componenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA ribadisce che il Governo ha proceduto alla nomina di sette componenti sulla base di una valutazione trasparente basata sulla pluriennale esperienza dei candidati, senza alcun margine di discrezionalità da parte del Ministero, come correttamente osservato anche dall'onorevole Bachelet. I componenti sono stati d'altra parte indicati dal Consiglio universitario nazionale e da altri organismi di ricerca nazionale e internazionale. Con la formazione dei dipartimenti e delle sottocommissioni sarà quindi possibile procedere alla nomina di rappresentanti di tutte le aree accademiche.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2010.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame, adottato all'unanimità dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo per il seguito dell'esame (*vedi allegato*). Precisa che sono state previste importanti modifiche, condivise anche dagli organi rappresentativi dei giornalisti, relative alla composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 2, e della Commissione deontologica nazionale, di cui all'articolo 3. Auspica quindi in una rapida approvazione del nuovo testo, in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame, quello elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di oggi.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in esame, che verrà quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento dell'esame in sede legislativa. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 febbraio 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento
della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio.**

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

ARTICOLO 1.

(Iscrizione al registro dei praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e all'elenco dei pubblicisti di cui all'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69).

1. I praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale non sono tenuti a sostenere l'esame di cultura generale di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti.

2. All'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « È necessario inoltre superare un esame di cultura generale ».

ARTICOLO 2.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. L'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Formazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).*

1. Con regolamento del Ministro della giustizia, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in un numero massimo di novanta componenti e fissata in rapporto di due a uno tra

giornalisti professionisti e pubblicisti, nonché le modalità per l'elezione del medesimo Consiglio ».

ARTICOLO 3.

(Commissione deontologica nazionale).

1. Al titolo III della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

« ART. 59-bis. — *(Commissione deontologica nazionale).*

1. È istituita la Commissione deontologica nazionale competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

2. Le deliberazioni della Commissione deontologica nazionale che prevedono una sanzione non superiore alla censura hanno carattere definitivo e possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 63.

3. In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica nazionale è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale dell'Ordine secondo le modalità definite con apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti ».

2. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 20-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme

ivi contenute alle disposizioni dell'articolo 59-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, introdotto dal comma 1.

ARTICOLO 4.

(Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

« ART. 65-bis. – *(Giurì per la correttezza dell'informazione).*

1. È istituito presso ogni distretto di Corte di appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato « giurì », composto da cinque membri, dei quali uno nominato dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti, dei quali uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello e uno dalla Federazione italiana degli editori e dei giornalisti.

2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Con regolamento, adottato dal Ministro della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Giurì. Il Giurì tutela le

posizioni giuridiche soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale anche attraverso provvedimenti d'urgenza ».

ARTICOLO 5.

(Convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti può essere convocato anche con notificazione inviata tramite posta elettronica.

ARTICOLO 6.

(Elezioni dei consigli dell'Ordine).

1. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: « otto giorni dalla prima » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto ore dalla prima ».

ARTICOLO 7.

(Domande di ammissione alla prova di idoneità professionale).

1. I candidati possono presentare solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, nell'arco di ciascun anno solare. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della provincia di Firenze e della provincia di Siena nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena 83

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 83

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 84

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 85

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 86

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali 85

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti della provincia di Firenze e della provincia di Siena nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione). (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva, preliminarmente, che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 14 luglio 2010, ha avuto modo di esprimere un parere favorevole con condizione su una precedente versione del testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, come risultante dall'approvazione degli emendamenti approvati in sede referente.

Il nuovo testo unificato all'esame della Commissione, rispetto al provvedimento già esaminato, recepisce i pareri a suo tempo espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché due ulteriori emendamenti del relatore.

In particolare, fa presente che il nuovo testo unificato recepisce la condizione recata dal parere della VIII Commissione, con la quale si invitava il Governo a modificare il nuovo comma 7-ter dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel senso di prevedere per i lavori pubblici affidabili nei piccoli comuni secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), un limite massimo pari a un milione di euro, anziché di 1.500.000 euro, come previsto nel testo unificato allora trasmesso.

Rileva, inoltre, che il nuovo testo unificato, a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore presso la Commissione in sede referente, prevede altresì che per i lavori nei piccoli comuni fino a un milione di euro, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e contiene, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicatrice, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte.

Segnala, infine, che presso la Commissione di merito è emerso un orientamento favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Ciò premesso, preso atto del recepimento della condizione recata dal parere del 14 luglio scorso e valutata favorevolmente l'ulteriore modifica di competenza della VIII Commissione sopra illustrata, preannuncia la predisposizione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso dal Presidente della Camera il parere espresso dalla Conferenza Unificata il 25 gennaio 2011 sul provvedimento in esame. Comunica, altresì, che è in corso l'esame del provvedimento da parte della V Commissione ai fini della deliberazione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dà lettura dell'atto di rettifica da parte della Conferenza Unificata del ri-

chiamato parere reso sul provvedimento in titolo dalla stessa Conferenza nella seduta del 25 gennaio 2011.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo e ritenendo opportuno svolgere un supplemento di istruttoria sugli esiti della Conferenza unificata, propone di differire a domani la conclusione dell'esame del provvedimento. In tal senso, chiede al rappresentante del Governo se vi sia una disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del prescritto parere da parte della VIII Commissione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si dichiara favorevole ad attendere l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento in esame.

Carmen MOTTA (PD), nel dichiararsi d'accordo con quanto detto dal relatore, ribadisce l'auspicio che nella proposta di parere che il relatore si appresta a formulare siano tenute in considerazione le proposte emendative avanzate dal gruppo del Partito Democratico.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 9 febbraio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Gianluca BENAMATI (PD) sottopone al relatore l'esigenza che nella proposta di parere presentata nella precedente seduta sia inserita un'osservazione diretta a chiarire espressamente che una procedura identica a quella prevista per i veicoli a benzina dall'articolo 4, comma 3, del decreto, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, sia da applicarsi anche con riferimento ai veicoli a *diesel*. Conclude, quindi, segnalando al Governo l'importanza dell'osservazione contenuta nella proposta di parere presentata nella scorsa seduta dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che tiene conto della richiesta appena avanzata dal collega Benamati (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

valutata l'opportunità di semplificare gli adempimenti amministrativi per i fornitori di carburanti che già attualmente raggiungono e superano ampiamente l'obiettivo di base per la riduzione dei gas ad effetto serra, come fissato dalla direttiva comunitaria e dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 6;

tenuto conto che, dai dati rilevabili dalle statistiche pubblicate da ACI, l'anzianità del parco dei veicoli non è suddivisibile per marca e quindi possono essere fatte stime solo sul totale del parco, salvo la possibilità per l'autorità di chiedere i dati di dettaglio all'ACI;

ritenuto opportuno, all'articolo 2, spostare, dagli attuali trenta a sessanta giorni, il termine entro il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elenchi che vengono loro richiesti;

ritenuto altresì opportuno individuare – all'articolo 9 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8 – l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 del decreto – come sostituito dall'articolo 1, comma 3 – al comma 4, il penultimo periodo sia sostituito dal seguente:

«Entro il 31 marzo 2015, il Ministero, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione delle società di produzione di veicoli stradali e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), provvede ad effettuare una stima della consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3 riferita ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale.»;

2) all'articolo 7-bis del decreto – come inserito dall'articolo 1, comma 6 – dopo il comma 11, sia aggiunto il seguente: *«11-bis. I fornitori che, in base alla relazione di cui al comma 2, assicurano il raggiungimento di riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 sono esentati dalla presentazione della relazione di cui al comma 11»;*

3) all'articolo 9 del decreto – come modificato dall'articolo 1, comma 8 – il comma 17 sia sostituito con il seguente: *«17. Fatto salvo quanto previsto al comma*

7, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;

4) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole « trenta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto – come introdotto dall'articolo 1, comma 6 – dopo le

parole « certificato di sostenibilità » le seguenti: « redatto su modelli stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dotati di particolari sistemi di sicurezza contro la contraffazione o la falsificazione »;

b) valuti il Governo l'opportunità di inserire – all'articolo 4, comma 3, del decreto, come sostituito dall'articolo 1, comma 4 – una norma che renda esplicita l'applicabilità della procedura prevista per i veicoli a benzina, anche relativamente alle stime della consistenza del parco circolante alimentato con combustibile diesel.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00483 Valducci: Applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, in materia di formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli, nell'ipotesi di locazione senza conducente (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00108</i>)	88
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	95

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	90
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	93
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 318 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	94

RISOLUZIONI

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00483 Valducci: Applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, in materia di formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli, nell'ipotesi di locazione senza conducente.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00108).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel fare presente che il testo della risoluzione, di cui sono primo firmatario, è stato sottoscritto anche dall'onorevole Velo, rammenta ricorda che la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », ha modificato, tra l'altro, l'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante « Nuovo codice della strada ». In particolare, fa presente che l'articolo 12, comma 1, lettera a), della predetta legge ha introdotto al citato articolo 94 il comma 4-bis, inteso a prevedere che – previa dichiarazione dell'avente causa al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – debba procedersi all'aggiorna-

mento della carta di circolazione del veicolo ed all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli qualora si verificano atti che comportino una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.

Ricorda altresì che la finalità della suddetta disposizione risiede nella necessità di assicurare certezza nella individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada con particolare riferimento alla decurtazione dei punti patente. Infatti, il comma 4-bis dell'articolo 94 del codice ha inteso ampliare lo scenario delle possibili e variegate casistiche che danno luogo, di fatto, all'utilizzo dei veicoli da parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, allorché non sussista un trasferimento di proprietà degli stessi.

Osserva peraltro che, ai fini delle concrete ipotesi a cui la predetta disciplina deve applicarsi, la citata disposizione rinvia al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A questo riguardo, durante la seconda lettura dell'Atto Camera n. 44-B – poi divenuto legge n. 120 del 2010 – nel corso dell'esame, in sede legislativa, presso la IX Commissione, nella seduta del 14 luglio 2010, il rappresentante del Governo accolse l'ordine del giorno n. 0/44 e abb.-B/IX/5. Velo, che, tra l'altro, impegnava il Governo a prevedere, nell'ambito del predetto regolamento di esecuzione, quale fattispecie rientrante nel disposto di cui al citato comma 4-bis, quella della locazione senza conducente;

Pur risultando comprensibile la finalità perseguita dal citato ordine del giorno, con riferimento a tali contratti, tuttavia, giudica opportuno che si tenga conto della struttura organizzativa delle imprese di settore – la quale impone flessibilità nella reperibilità sul territorio dei veicoli da porre a disposizione dei clienti – che rischierebbe di essere gravemente compro-

messa da appesantimenti di carattere burocratico. Inoltre, va altresì sottolineato come le finalità dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada possano essere assicurate con strumenti più flessibili che non compromettono la dinamicità delle contrattazioni di settore, da un canto, né la certezza del soggetto responsabile delle violazioni delle norme di circolazione previste dal codice, dall'altro. Ciò appare possibile ove si consideri la facoltà, sancita dall'articolo 180, comma 4, del Codice della strada, di sostituire la carta di circolazione con la fotocopia autentica della stessa, ai fini della regolarità della circolazione su strada: precauzione questa adottata proprio dalle imprese di locazione al fine di impedire illeciti utilizzi del documento di circolazione stesso.

Rileva quindi che, tutto ciò considerato, il presente atto di indirizzo impegna il Governo ad interpretare, l'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, nel senso che, nel caso di locazione senza conducente, possa procedersi al solo aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli attraverso l'annotazione, nella stessa banca dati, del nominativo del locatario e della scadenza del contratto, al fine di assicurare – in sede di controllo – la certa ed univoca attribuibilità del veicolo a chi effettivamente ne dispone, e a prevedere che – a fronte dell'avvenuta comunicazione – venga contestualmente rilasciata una ricevuta che il locatario ha l'onere di tenere con sé durante la circolazione, unitamente alla fotocopia della carta di circolazione, al fine di comprovare l'assolvimento degli obblighi di legge, senza tuttavia appesantire le pratiche commerciali delle aziende di locazione con adempimenti, quali l'emissione della carta di circolazione aggiornata. In conclusione, raccomanda quindi l'approvazione della risoluzione in oggetto.

Silvia VELO (PD) ritiene opportuna una modifica di carattere formale dell'ultimo capoverso del dispositivo della risoluzione, che precisi che a fronte dell'avvenuta comunicazione la ricevuta venga rilasciata al locatario, che ha l'onere di averla con sé

insieme alla fotocopia della carta di circolazione del veicolo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, concordando, riformula la risoluzione nel senso indicato dalla deputata Velo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nell'esprimere la condivisione del Governo sul testo della risoluzione, come riformulata, segnala che è già in corso la predisposizione dello schema di regolamento a cui si fa riferimento nell'atto di indirizzo in discussione.

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il presidente Valducci per aver colto l'occasione di rendere maggiormente efficace l'ordine del giorno a propria firma accolto dal Governo nel corso del recente esame del provvedimento che ha recato modifiche al codice della strada, esprime, anche a nome del Partito democratico, la condivisione sul percorso intrapreso per risolvere la questione oggetto della risoluzione. Nell'osservare che la finalità della risoluzione è quella di assicurare legalità e certezza alla circolazione stradale, evitando inutili appesantimenti burocratici per le imprese, auspica che il Governo possa essere sollecito nell'emanazione del regolamento, dando così seguito agli impegni contenuti nell'atto in esame.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione, come riformulata (*vedi allegato*), che assume il numero 8-00108.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.

Atto n. 323.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 febbraio 2011.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte che lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), provvede al recepimento della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida. Osserva che la direttiva, in particolare, ha l'obiettivo di attualizzare – attraverso una rifusione – la normativa vigente in materia di patenti di guida (direttiva 91/439/CEE, del 29 luglio 1991, e successive modificazioni) e di sostituire gli oltre 110 modelli di patente in circolazione con un modello unico in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli. Fa presente che gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 19 gennaio 2011 e che la maggior parte delle disposizioni, compresa quella concernente l'introduzione del nuovo modello di patente, deve essere applicata a decorrere dal 19 gennaio 2013. Segnala infine che gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire, entro il 19 gennaio 2013, la conformità di tutte le patenti in circolazione al modello europeo. Nel sottolineare che la direttiva prevede che tutte le patenti di guida abbiano una validità amministrativa limitata: 10 anni, estendibili a 15 da ciascuno Stato membro, per ciclomotori (AM), motocicli con o senza *sidecar* e veicoli a tre ruote (A1, A2, A) e per gli autoveicoli di non oltre 3.500 chili (B1, B e BE); 5 anni per le altre tipologie di patenti, rileva che tale limitato periodo di validità rende possibile procedere periodi-

camente all'aggiornamento dei dati e della fotografia del titolare e all'introduzione di nuovi elementi di sicurezza: in caso di rinnovo della patente, gli Stati membri restano comunque liberi di prevedere nuovi esami attitudinali, medici o oculistici. Evidenzia che, per i veicoli a due ruote, viene imposto il principio dell'accesso graduale che, pur attribuendo agli Stati membri una limitata discrezionalità in relazione all'età minima, impone al motociclista che intenda ottenere l'autorizzazione a guidare motoveicoli, di acquisire esperienza prima su veicoli di cilindrata inferiore. Segnala che per i ciclomotori viene introdotta una nuova categoria europea (AM), per la quale è richiesto il superamento di una prova teorica e che viene inoltre introdotto il principio di equiparazione delle patenti rilasciate da Stati membri della UE o dello Spazio Economico Europeo: per i titolari di queste patenti non risulta pertanto più necessario il procedimento di conversione del documento in patente italiana.

Passando ad una breve illustrazione dei contenuti dello schema di decreto, fa presente che si compone di 26 articoli e di 7 allegati, e che, oltre al recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva, provvede ad un più generale coordinamento ed aggiornamento del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), e in particolare del titolo IV, anche alla luce delle modifiche introdotte da precedenti direttive recepite in via amministrativa, e quindi non ancora riportate nel testo del codice stesso.

Passando all'esame dell'articolato, rileva che l'articolo 1 introduce modificazioni all'articolo 47 del codice, riguardante la classificazione dei veicoli, al fine di allineare la nomenclatura italiana con quella europea. Vengono introdotte due categorie di veicoli non previste dall'originaria formulazione dell'articolo 47: la L6e e la L7e. L'articolo 2 modifica l'articolo 115 in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali, in linea con quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva; in particolare, l'articolo stabilisce l'età minima necessaria per la guida di

ogni categoria di veicoli, nonché le sanzioni previste per i trasgressori. L'articolo 3 riscrive integralmente l'articolo 116 del codice della strada, operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida, che riproduce quella dettata dall'articolo 4 della direttiva: la nuova patente AM sostituisce il certificato di idoneità per la guida di: ciclomotori, veicoli a tre ruote, e quadricicli leggeri aventi velocità massima di 45 km/h (le cosiddette minicar); il comma 15 del nuovo testo dell'articolo 116 punisce con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro chi conduce un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida, sanzione che si applica anche a chi guida senza avere conseguito, in assoluto, la patente. Ricorda, a tale proposito, che il decreto-legge proroga termini, attualmente in discussione al Senato, in ragione del recepimento della direttiva 2006/126 e dell'istituzione della nuova patente di categoria AM per la guida dei ciclomotori, ha prorogato al 31 marzo 2011 la data di applicazione delle disposizioni che prevedono, per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, il superamento di una prova pratica.

Gli articoli 4 e 5 recano modifiche formali finalizzate al coordinamento della normativa nazionale con quella comunitaria. L'articolo 6 introduce nel codice l'articolo 118-bis, il quale, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva, fornisce la definizione di residenza rilevante ai fini del rilascio di una patente di guida: si tratta della "residenza normale", che coincide con il luogo in cui una persona dimora abitualmente per almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e/o professionali; a tale residenza è equiparato il possesso di qualifica di studente nel territorio nazionale per almeno sei mesi all'anno.

L'articolo 7, che modifica l'articolo 119 del codice, prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente nei confronti dei soggetti che abbiano superato gli ottanta anni di età sia effettuato dalle commissioni mediche locali. L'articolo 8 sopprime dal-

l'articolo 120 del codice, relativo ai requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, il riferimento a titoli abilitativi che non saranno più rilasciati successivamente all'entrata in vigore dello schema in esame. L'articolo 9 modifica l'articolo 121 del codice, che disciplina gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida. Il nuovo articolo introduce una distinzione tra i soggetti adibiti alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni (cosiddetta prova teorica) e quelli che effettuano le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti (cosiddetta prova pratica di guida). Sono inoltre introdotti, in aggiunta ai già previsti corsi di qualificazione iniziale e ai relativi esami di abilitazione, corsi di formazione periodica per gli esaminatori. L'articolo 10 modifica l'articolo 123 del codice, prevedendo che le auto-scuole debbano garantire, direttamente o tramite consorzi, anche la formazione per il rilascio delle nuove tipologie di patenti previste dal precedente articolo 3 dello schema in esame. L'articolo 11 modifica l'articolo 124 del codice, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente. L'articolo 12, che sostituisce l'articolo 125 del codice, riguarda i criteri per il rilascio di patenti di categorie superiori a quelle possedute. L'articolo 13 sostituisce l'articolo 126 del codice, in materia di durata e conferma della validità delle diverse categorie di patenti, e reca le sanzioni per chi guida con patente o abilitazione professionale scaduta di validità.

L'articolo 14, che novella l'articolo 128 del codice, impone ai medici che accertino l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida in soggetti titolari di patente di guida, di comunicarlo ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della revisione della patente.

L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 135 del codice, regola la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo

Spazio economico europeo, e indica le sanzioni applicabili per la violazione della nuova disciplina: ai titolari delle suddette patenti è consentito circolare nel territorio nazionale, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno. L'articolo 16 sostituisce l'articolo 136 del codice, in materia di conversione delle patenti rilasciate da stati esteri; il nuovo articolo fa esclusivo riferimento alla conversione di patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), in quanto per tali stati la direttiva 2006/126/CE prevede espressamente il riconoscimento reciproco. Il nuovo articolo, nei limiti dell'ambito di applicazione ora indicato, prevede che la conversione può essere richiesta, a condizioni di reciprocità, se prevista da intese bilaterali, e fermo restando il possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 119 del codice. L'articolo 17 introduce due articoli aggiuntivi, che disciplinano le patenti rilasciate da Stati appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo: l'articolo 136-*bis*, il quale stabilisce che le patenti rilasciate da Stati dell'Unione europea o appartenenti allo spazio economico europeo sono equiparate alla patenti italiane; l'articolo 136-*ter* disciplina le sanzioni a carico di titolare di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, per le violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente.

L'articolo 18 apporta modifiche di coordinamento agli articoli 173 e 180 del codice, in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida, e di possesso dei documenti di circolazione. L'articolo 19 è volto ad un adeguamento dell'articolo 218-*bis*, in materia di sospensione della patente per i neo-patentati, sostituendo il riferimento alla patente A con quello alle nuove categorie di patente A1, A2 e A. L'articolo 20 sopprime la norma di cui all'articolo 219, comma 3, del codice, recante una disciplina transitoria, che verrà superata con l'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'articolo 21

sostituisce l'articolo 219-*bis* del codice, relativa a ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, che viene ora sostituito dalla patente AM. Il nuovo testo dell'articolo 219-*bis* introduce norme che precisano quali sanzioni siano applicabili ai conducenti minorenni. L'articolo 22 reca norme in tema di modello di patente, prevedendone la conformità al modello comunitario di cui all'allegato I dello schema di decreto in esame. L'articolo 23 detta norme per l'individuazione dei requisiti necessari alla definizione delle prove di idoneità alla guida. Per la disciplina dei requisiti per la prova di verifica della capacità ai fini del rilascio della nuova patente AM si fa rinvio ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2012. L'articolo 24 prevede che le direttive recanti modifiche agli allegati al decreto in esame, connesse alla necessità di adeguarne il contenuto al progresso tecnico-scientifico, saranno recepite direttamente con decreti ministeriali. L'articolo 25 reca le disposizioni transitorie. L'articolo 26 dispone l'abrogazione del decreto ministeriale n. 40 del 2003 (recante *Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE*). L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 28, infine, dispone l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto alla data del 19 gennaio 2013 – come espressamente previsto dall'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE – ad eccezione delle norme di cui agli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, e dell'Allegato III, con riferimento alle patenti di categoria A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, che entreranno in vigore, secondo i principi generali, il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala l'opportunità di un chiarimento del Governo in ordine a due norme contenute nello schema che non sembrano collegate a espresse previsioni della direttiva 2006/126/CE in esame, ossia l'articolo 3 che, nel ridefinire le sanzioni di cui all'articolo 116 del codice, sostituisce la vigente sanzione amministrativa con l'am-

menda per l'infrazione commessa da chi guida un veicolo senza avere conseguito la patente corrispondente, e l'articolo 14, comma 1, che prevede l'obbligo per i medici di segnalare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida.

Da ultimo, in relazione alle procedure di infrazione avviate per il mancato recepimento di due direttive (2009/112/CE e 2009/113/CE), recanti modifiche agli allegati tecnici della direttiva 2006/126/CE, segnala che la direttiva 2009/112/CE è stata recepita in via amministrativa con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010, mentre la direttiva 2009/113/CE viene recepita con lo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, anche in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Marco DESIDERATI (LNP) ritiene opportuno svolgere un approfondimento in merito al coordinamento previsto dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo tra le patenti attualmente necessarie per la guida delle diverse tipologie di macchine agricole e operatrici e le nuove categorie di patenti, al fine di evitare che si determinino per l'utenza che utilizza tali mezzi pesanti adempimenti burocratici.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in data 2 febbraio 2011, la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere la seduta di domani per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO assicura la disponibilità del Governo in tal senso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, rela-

tivo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.

Atto n. 318.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° febbraio scorso erano stati richiesti ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo riguardo alle risorse oggetto di riparto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara di non poter aggiungere ulteriori elementi di informazione rispetto a quelli già resi nella seduta del 1° febbraio scorso.

Mario LOVELLI (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

7-00483 Valducci: Applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, in materia di formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli, nell'ipotesi di locazione senza conducente.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,

premessi che:

la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », ha modificato – tra l'altro – l'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante « Nuovo codice della strada »;

in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera a), della predetta legge ha introdotto il comma 4-bis al citato articolo 94, inteso a prevedere che – previa dichiarazione dell'avente causa al centro elaborazione dati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – debba procedersi all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo ed all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli qualora si verificano atti che, ancorché diversi da quelli che mutino il titolo di proprietà del veicolo stesso, comportino una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso;

la finalità perseguita dalla suddetta disposizione risiede nella necessità di assicurare certezza nell'individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada con particolare riferimento alla decurta-

zione dei punti patente di cui all'articolo 126-bis, rafforzando la tutela degli interessi di ordine pubblico già garantita dall'articolo 93, comma 2, del medesimo codice;

tale ultima norma, infatti, prevede che la carta di circolazione debba essere intestata al soggetto che si dichiara proprietario e che vengano altresì annotate, in particolare, le generalità dell'usufruttuario e del locatario con facoltà di acquisto, vale a dire dei soggetti che in concreto hanno la disponibilità del veicolo;

l'introduzione all'articolo 94 del codice del comma 4-bis ha inteso ampliare lo scenario delle possibili e variegate casistiche che danno luogo, di fatto, all'utilizzo dei veicoli da parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, allorché non sussista un trasferimento di proprietà degli stessi;

ai fini delle concrete ipotesi a cui la predetta disciplina deve applicarsi, lo stesso legislatore ha ritenuto di prevedere, nel medesimo articolo 12, comma 1, lettera a), della citata legge n. 120 del 2010 una norma di rinvio al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

in seconda lettura dell'A.C. 44-B – poi divenuto legge n. 120 del 2010 –, nel corso dell'esame, in sede legislativa, presso la IX Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 14 luglio 2010, il

rappresentante del Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 0/44 e abb.-B/IX/5. Velo, che, tra l'altro, impegna il Governo a prevedere, nell'ambito del predetto regolamento di esecuzione, quale fattispecie rientrante nel disposto di cui al comma 4-*bis* de quo, quella della locazione senza conducente;

con riferimento a tali contratti, occorre tener conto della struttura organizzativa delle imprese di settore, normalmente dotate di una rete capillare di erogazione del servizio, la quale impone flessibilità nella reperibilità sul territorio dei veicoli da porre a disposizione dei clienti;

le finalità di cui all'articolo 94, comma 4-*bis*, del codice della strada possono e devono, pertanto, essere assicurate con strumenti più flessibili che non compromettano la dinamicità delle contrattazioni di settore, da un canto, né la certezza del soggetto responsabile delle violazioni delle norme di circolazione poste dal codice, dall'altro;

nella predisposizione della disciplina regolamentare applicativa, inoltre, occorre tener conto della facoltà, sancita dall'articolo 180, comma 4, del codice della strada di sostituire la carta di circolazione con la fotocopia autentica della stessa, ai fini della regolarità della circolazione su strada: precauzione adottata dalle imprese di locazione al fine di impedire illeciti utilizzi del documento di circolazione stesso,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni attuative dell'articolo 94, comma 4-*bis*, del codice della strada, come introdotto dall'articolo 12, comma, 1, lettera *a*), della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel senso che, nel caso di locazione senza conducente, al fine di assicurare le finalità proprie di tale disposizione possa procedersi al solo aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli attraverso l'annotazione, nella stessa banca dati, del nominativo del locatario e della scadenza del contratto, al fine di assicurare – in sede di controllo – la certa ed univoca attribuibilità del veicolo a chi effettivamente ne dispone, ed al contempo non appesantire le pratiche commerciali delle aziende di locazione con adempimenti (quali l'emissione della carta di circolazione aggiornata) che di fatto segneranno una battuta di arresto nella necessaria dinamicità delle stesse;

a prevedere che – a fronte dell'avvenuta comunicazione – venga contestualmente rilasciata al locatario una ricevuta che il locatario stesso ha l'onere di tenere con sé, unitamente alla fotocopia della carta di circolazione, durante la circolazione, al fine di comprovare l'assolvimento degli obblighi di cui al più volte menzionato articolo 94, comma 4-*bis*, del codice della strada.

(8-00108)

« Valducci, Velo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani concernenti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero » (*Deliberazione*) 97

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 95.

Proposta di nomina del presidente di sezione Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 96.

Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 97.

Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 98.

Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 99 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*) 98

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva nell'ambito delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani concernenti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

(Deliberazione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che sulla base di quanto convenuto nella seduta del 26 gennaio 2011 dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-

sentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione deve ora procedere alla deliberazione dello svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge abbinate C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani, recanti misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero.

La Commissione, sulla base del programma concordato nella citata seduta dall'ufficio di presidenza procederà alle audizioni di rappresentanti dei dicasteri interessati (Ministeri dello sviluppo economico, del turismo e degli esteri), di istituzioni ed enti pubblici (quali ICE, SIMEST, SACE, Unioncamere) delle associa-

zioni di categoria maggiormente rappresentative (Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Rete Imprese Italia, Compagnia delle Opere, Lega delle Cooperative), delle principali organizzazioni sindacali, nonché di ulteriori soggetti che operano nei settori interessati; l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 15 marzo 2011.

Pone quindi in votazione la proposta di deliberazione dell'indagine appena formulata.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.10.

Proposta di nomina del dottor ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nomina n. 95.

Proposta di nomina del presidente di sezione Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nomina n. 96.

Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nomina n. 97.

Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nomina n. 98.

Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nomina n. 99.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 1° febbraio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente* e relatore, ricorda che nella scorsa settimana si è svolta l'audizione dell'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni, designato all'incarico di presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e degli altri quattro componenti designati dal Governo. Quale relatore, formula una proposta di parere favorevole su tutte e cinque le proposte di nomina.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, propone di procedere separatamente alle votazioni su ciascuna delle proposte di nomina.

La Commissione consente.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulle proposte di nomina dell'ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	45
Maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione	30
Hanno votato sì	40
Hanno votato no	5

La Commissione ha espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, Desiderati in sostituzione di Allasia, Berruti, Cimadoro, De Micheli in sostituzione di Colaninno, Dal Lago, Pugliese, in sostituzione di De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Mannucci in sostituzione di Jannone, Gregorio Fontana, in sostituzione di Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Marinello, Martella,

Graziano in sostituzione di Mastromauro, Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Pezzotta, Lanzillotta in sostituzione di Pisicchio, Polidori, Codurelli, in sostituzione di Portas, Quartiani, Moroni in sostituzione di Raisi, Ruggeri, Sanga, Simeoni in sostituzione di Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Di Biagio in sostituzione di Urso, Mariarosaria Rossi, in sostituzione di Verdini, Versace, Vico, Vignali e Zunino.

Si procede alla votazione sulla proposta di nomina del presidente di sezione Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	45
Maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione	30
Hanno votato sì	36
Hanno votato no	9

La Commissione ha espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, Desiderati in sostituzione di Allasia, Berruti, Cimadoro, De Micheli in sostituzione di Colaninno, Dal Lago, Pugliese in sostituzione di De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Mannucci in sostituzione di Jannone, Gregorio Fontana in sostituzione di Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Marinello, Martella, Graziano in sostituzione di Mastromauro, Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Pezzotta, Lanzillotta in sostituzione di Pisicchio, Polidori, Codurelli in sostituzione di Portas, Quartiani, Moroni in sostituzione di Raisi, Ruggeri, Sanga, Simeoni in sostituzione di Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Di Biagio in sostituzione di Urso, Mariarosaria Rossi in sostituzione di Verdini, Versace, Vico, Vignali e Zunino.

Si procede alla votazione sulla proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	45
Maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione	30
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	8

La Commissione ha espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, Desiderati in sostituzione di Allasia, Berruti, Cimadoro, De Micheli in sostituzione di Colaninno, Dal Lago, Pugliese in sostituzione di De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Mannucci in sostituzione di Jannone, Gregorio Fontana in sostituzione di Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Marinello, Martella, Graziano in sostituzione di Mastromauro, Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Pezzotta, Lanzillotta in sostituzione di Pisicchio, Polidori, Codurelli in sostituzione di Portas, Quartiani, Moroni in sostituzione di Raisi, Ruggeri, Sanga, Simeoni in sostituzione di Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Di Biagio in sostituzione di Urso, Mariarosaria Rossi in sostituzione di Verdini, Versace, Vico, Vignali e Zunino.

Si procede alla votazione sulla proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	45
Maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione	30
Hanno votato sì	33
Hanno votato no	12

La Commissione ha espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, Desiderati in sostituzione di Allasia, Berruti, Cimadoro, De Micheli in sostituzione di Colaninno, Dal

Lago, Pugliese in sostituzione di De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Mannucci in sostituzione di Jannone, Gregorio Fontana in sostituzione di Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Marinello, Martella, Graziano in sostituzione di Mastromauro, Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Pezzotta, Lanzillotta in sostituzione di Pisicchio, Polidori, Codurelli in sostituzione di Portas, Quartiani, Moroni in sostituzione di Raisi, Ruggeri, Sanga, Simeoni in sostituzione di Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Di Biagio in sostituzione di Urso, Mariarosaria Rossi in sostituzione di Verdini, Versace, Vico, Vignali e Zunino.

Si procede quindi alla votazione sulla proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	45
Maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione	30
Hanno votato sì	35
Hanno votato no	10

La Commissione ha espresso pertanto parere favorevole alla proposta di nomina.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abrignani, Desiderati in sostituzione di Allasia, Berruti, Cimadoro, De Micheli in sostituzione di Colaninno, Dal Lago, Pugliese in sostituzione di De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Mannucci in sostituzione di Jannone, Gregorio Fontana in sostituzione di Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Marinello, Martella, Graziano in sostituzione di Mastromauro, Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Pezzotta, Lanzillotta in sostituzione di Pisicchio, Polidori, Codurelli in sostituzione di Portas, Quartiani, Moroni in sostituzione di Raisi, Ruggeri, Sanga, Simeoni in sostituzione di Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Di Biagio in sostituzione di Urso, Mariarosaria Rossi in sostituzione di Verdini, Versace, Vico, Vignali e Zunino.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che comunicherà i risultati dei pareri espressi sulle proposte di nomina alla Presidenza della Camera ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	101
Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL. C. 1986 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Gaetano Porcino ha cesato di fare parte della Commissione. Intende, pertanto, ringraziare sinceramente – e in modo non formale – il deputato Porcino per il costante e prezioso contributo sinora fornito ai lavori della Commissione, nella certezza che egli saprà portare la propria esperienza e la sua riconosciuta capacità professionale anche all'interno della nuova Commissione di appartenenza.

Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL.

C. 1986 Polidori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta – dopo lo svolgimento della relazione introduttiva – sono state poste talune questioni di carattere preliminare, rispetto alle quali il relatore è stato invitato a svolgere i necessari approfondimenti.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, rammenta che la Commissione ha avviato nella seduta del 2 febbraio scorso l'esame della proposta di legge C. 1986, che prevede incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL: in quella occasione, sono state sollevate, dai deputati intervenuti nel dibattito, talune questioni problematiche riferite, in particolare, ad aspetti di coordinamento tra le disposizioni recate dal provvedimento in esame e la normativa vigente. Alla luce di tali considerazioni, fa presente di avere ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti di merito sul tema, al fine di integrare l'intervento introduttivo, facendo chiarezza su alcuni elementi di criticità e ponendo la Commissione nelle condizioni di proseguire i propri lavori con maggiore consapevolezza del quadro giuridico entro cui il legislatore è chiamato ad operare.

In proposito, precisa innanzitutto che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è una forma di assicurazione obbligatoria prevista dalla Costituzione (articolo 38, secondo comma), che è attualmente disciplinata da un apposito testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e modificato con il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante un'ampia riforma del sistema assicurativo previgente. Come già accennato nella relazione introduttiva, osserva che la normativa vigente già prevede un meccanismo di oscillazione dei premi INAIL in relazione all'andamento infortunistico dell'azienda, secondo quanto disposto dagli articoli 22 (in particolare, ai commi 6 e 7) e 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, provvedimento che è stato adottato in attuazione di quanto previsto dal già citato testo unico: la materia specifica del provvedimento in esame, dunque, risulta, allo stato, disciplinata da una fonte normativa secondaria, ovvero il richiamato decreto ministeriale 12 dicembre 2000, che prevede che il tasso della tariffa può variare, in aumento o in riduzione, dopo i primi due anni di attività, in relazione all'andamento degli infortuni e alle misure di prevenzione adottate dall'azienda, configurando in tal modo un particolare sistema di *bonus/malus*, basato su alcuni criteri, tra i quali lo scarto tra il tasso medio nazionale di tariffa e il tasso specifico aziendale (fattori che si ricavano dal rapporto tra oneri sostenuti per gli infortuni e l'ammontare delle retribuzioni erogate ai lavoratori), la dimensione dell'azienda, la propensione degli imprenditori ad investire sul versante della prevenzione, il rispetto degli adempimenti contributivi e assicurativi.

Sulla base di quanto evidenziato, pertanto, prospetta alla Commissione una valutazione circa le modalità più idonee per definire l'intervento legislativo, in una materia già puntualmente regolamentata da un decreto, verificando la possibilità di scegliere tra due distinte ipotesi alternative: rimettere la definizione della que-

stione nella mani del Governo, promuovendo l'adozione di un altro provvedimento ministeriale che possa rendere ancora più efficace il sistema di oscillazione tariffario attualmente operante; ovvero, nel caso si preferisse percorrere la via legislativa, novellare il già citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui si intendesse intraprendere questa seconda strada, giudica comunque opportuno approfondire taluni aspetti connessi agli elementi di novità da introdurre nell'ordinamento con riferimento al sistema premiale tariffario, valutando, anche in questo caso, eventuali ipotesi di raccordo con la disciplina vigente. Pertanto, reputa necessario chiarire anzitutto se la riduzione del 30 per cento prevista dalla proposta di legge in esame sia da considerarsi aggiuntiva o sostitutiva rispetto alle agevolazioni già previste dalla normativa esistente, che possono arrivare fino al 35 per cento di riduzione del premio. Inoltre, nel caso in cui essa debba intendersi come aggiuntiva, ritiene che vada individuata una copertura finanziaria adeguata, al fine di assicurare l'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto, considerato che l'INAIL rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione. Con riferimento al comma 2 dell'articolo unico del provvedimento in esame, giudica altresì importante chiarire quale sia il soggetto competente a revocare il beneficio nel caso si verifichi un incidente e, in particolare, se la revoca debba intervenire, come riterrebbe opportuno, a seguito dell'accertamento giudiziale della responsabilità del datore di lavoro in relazione all'incidente medesimo.

Sulla base degli elementi forniti, manifesta quindi la propria disponibilità nel favorire una riflessione ampia e meditata tra i gruppi sugli aspetti problematici testé richiamati, in esito alla quale – anche alla luce del contributo ulteriore alla discussione che potrà derivare dal progetto di legge su analoga materia, la cui presenta-

zione è stata già preannunciata dal gruppo del Partito Democratico – sarà possibile assumere le determinazioni più opportune.

Antonio BOCCUZZI (PD) conviene con l'esigenza – prospettata dal relatore – di approfondire il testo in esame, tenuto conto che la normativa vigente già prevede dei meccanismi di oscillazione tariffari volti a premiare le imprese maggiormente virtuose sul versante della sicurezza: ciò risulta, peraltro, confermato da un recente provvedimento dell'INAIL, del gennaio scorso, con il quale sarebbero stati riconosciuti sconti premiali in favore di tali tipologie di imprese. Fa notare, peraltro, che il sistema attualmente operante sembra contenere sufficienti elementi di garanzia, che risultano assenti nella proposta di legge in esame. Auspica, pertanto, che la Commissione possa approfondire adeguatamente le questioni in gioco e valutare in che modo apportare significative ed efficaci novità in questa delicata materia.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che la Commissione sia chiamata a compiere un importante e serio lavoro di approfondimento in una materia delicata, come quella della sicurezza sui luoghi di lavoro, che richiede la massima attenzione e disponibilità da parte di tutti i gruppi. Si dichiara convinto che ciò possa avvenire favorendo una maggiore efficacia del sistema esistente e avendo come obiettivo prioritario, al di là delle legittime esigenze economiche delle aziende, la sicurezza dei lavoratori. Dichiara, pertanto, di condividere il percorso di studio e di riflessione prospettato dal relatore, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso che sia realmente in grado di fronteggiare il drammatico fenomeno degli incidenti sul lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli elementi emersi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 104

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (*Seguito dell'esame e rinvio*). 104
 ALLEGATO 1 (*Emendamento e articolo aggiuntivo*) 107

INTERROGAZIONI:

5-02922 Vaccaro: Cause del decesso di un'infermiera dell'ospedale San Paolo a Fuorigrotta di Napoli 105
 ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 108
 5-02823 Mancuso: Iniziative per promuovere la prevenzione del tumore al seno su tutto il territorio nazionale 106
 ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 110

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 febbraio 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Inter-

viene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2010.

GERO GRASSI, *presidente*, avverte che sono stati presentati due emendamenti (*vedi allegato 1*).

Giuseppe SCALERA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la proposta di legge in esame verte su una materia estremamente delicata, come hanno evidenziato l'esame preliminare e le audizioni svolte. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno un rinvio dell'esame degli emendamenti presentati, per consentire ai membri della Commissione un'attenta valutazione del loro contenuto.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, dichiara di comprendere la richiesta avanzata dal collega Scalera, in considerazione della complessità e delicatezza della materia trattata. Tale richiesta, su cui esprime una valutazione favorevole, può, se accolta, consentire la più ampia convergenza politica sulla proposta di legge in esame e un'ulteriore fase di confronto con i diversi soggetti interessati, anche al di fuori delle sedi parlamentari. In proposito, illustra il suo emendamento 1.1, volto proprio a recepire quanto emerso nel corso delle audizioni svolte in Commissione.

Luciana PEDOTO (PD) dichiara di condividere le valutazioni del relatore sulla proposta del collega Scalera.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di concordare con la proposta dell'onorevole Scalera, ritenendo che un'ulteriore fase di consultazione possa aiutare a raggiungere la più ampia condivisione politica della proposta in esame.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di condividere la richiesta del collega Scalera, a condizione, però, che questo non comporti un ampliamento eccessivo dei tempi di esame, essendo stato già svolto un ciclo di audizioni sull'argomento.

Gero GRASSI, *presidente*, ritiene che, alla luce del dibattito svoltosi, sia opportuno rinviare il seguito dell'esame, per dar modo ai membri della Commissione di approfondire il contenuto degli emendamenti presentati. Nessun altro chiedendo

di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.45.

5-02922 Vaccaro: Cause del decesso di un'infermiera dell'ospedale San Paolo a Fuorigrotta di Napoli.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guglielmo VACCARO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Sperava, infatti, che la risposta del Governo contenesse maggiori informazioni in ordine all'accertamento di eventuali responsabilità da parte dell'azienda ospedaliera, nonché una riflessione più approfondita sul contesto che ha indotto una giovane madre ad adottare forme di protesta tanto estreme e dolorose, a causa del mancato pagamento dello stipendio e della conseguente impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti familiari. La risposta del Governo sembra, invece, trattare l'episodio come una triste fatalità e denota, a suo avviso, una scarsa attenzione verso la grave situazione in cui versa un settore importante della sanità italiana. Invita, infine, il Governo ad attivarsi affinché fatti tanto gravi, come il mancato pagamento a un lavoratore dello stipendio dovuto, non abbiano a ripetersi.

5-02823 Mancuso: Iniziative per promuovere la prevenzione del tumore al seno su tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per le iniziative assunte dal Governo e riportate nella risposta alla sua interrogazione. Invita, peral-

tro, il Governo a valutare l'opportunità di prevedere sanzioni per le regioni inadempienti in materia di prevenzione del tumore al seno e a vigilare, oltre che sulla prevenzione primaria, su tutti gli interventi rientranti nel *follow up* dell'accertamento diagnostico.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli.

EMENDAMENTO E ARTICOLO AGGIUNTIVO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da « Negli ospedali dipendenti » fino alla fine del comma, con le seguenti:

Nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione è attribuita la seguente denominazione: « unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, analgesia e terapia iperbarica » e ai medici specialisti in tale disciplina è riconosciuta la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, analgesia e terapia iperbarica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38.

1. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Linee guida per l'esercizio della professione di anestesista rianimatore).

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione aggiornate sulla funzione degli anestesisti rianimatori.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

1. 01. Pedoto.

ALLEGATO 2

5-02922 Vaccaro: Cause del decesso di un'infermiera dell'ospedale San Paolo a Fuorigrotta di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base dei dati forniti dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

Nell'ambito dello stato di agitazione proclamato dai dipendenti e dalle OO.SS. nella primavera scorsa, per il mancato pagamento degli emolumenti, la Signora Maria Arca Terracciano, dipendente dell'Ospedale San Paolo – presidio della ASL Na 1 – e assegnata all'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia con la qualifica di infermiera, dichiarò il 30 aprile 2010, l'intenzione di inscenare una clamorosa protesta, consistente nel sottoporsi a salassi e digiunare, fino al pagamento degli stipendi.

Il giorno stesso il Direttore sanitario della struttura, dopo un lungo colloquio con la dipendente, la convinse a recedere dalle sue intenzioni.

Nel pomeriggio, tuttavia, la Sig.ra Terracciano decise di sottoporsi ad un prelievo ematico di piccolissima entità, l'equivalente di una siringa, e dopo essersi fatta riprendere da una telecamera, partecipò alla forma di protesta assembleare in corso.

In proposito, il Direttore sanitario del citato nosocomio ha fatto presente che non vi sarebbero stati altri episodi di salasso e che la donna, successivamente al prelievo, non si sarebbe recata presso il reparto immunotrasfusionale, ma avrebbe continuato a svolgere regolarmente nei giorni successivi la propria attività lavorativa presso l'U.O.C. di Ginecologia.

Il 10 maggio 2010, nella tarda mattinata, la signora Terracciano – regolarmente in servizio – venne colta da un improvviso malore dovuto ad un arresto cardiorespiratorio; soccorsa nell'immediato venne intubata presso la sala operatoria della Ginecologia e trasferita in rianimazione. Le manovre rianimatorie, durate circa un'ora, consentivano il recupero della funzionalità cardiorespiratoria. Purtroppo, la prolungata anossia cerebrale ha portato successivamente la Signora alla morte cerebrale.

La Commissione medica dichiarava, pertanto, lo stato di morte cerebrale e, acquisito il consenso alla donazione degli organi da parte dei congiunti, procedeva al prelievo del fegato e dei reni.

Al fine di accertare le cause del decesso, su richiesta del Direttore sanitario, è stato effettuato il riscontro autoptico diagnostico da parte del Reparto di Anatomia Patologica del P.O. «Incurabili» di Napoli, all'esito del quale è stato escluso un collegamento tra gli avvenimenti verificatisi durante lo stato di agitazione e l'evento acuto che ha causato la morte della Signora.

La Regione Campania ha affrontato il momento di emergenza determinatosi e aggravato, nel caso specifico, dal pignoramento da parte del Tribunale di Napoli di oltre 300 milioni di nuove richieste di blocco fondi da parte dei creditori, provvedendo direttamente al pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'ASL NA 1 centro, relativi al mese di aprile 2010; ciò anche su sollecitazione della stessa Prefettura che,

con lettera del 30 aprile 2010, aveva evidenziato le possibili ricadute della situazione sul piano dell'ordine pubblico.

La Giunta regionale, considerate le condizioni di difficoltà di diverse Aziende

sanitarie, con delibera n. 491 del 28 maggio 2010, ha incrementato di euro 200.000.000,00 lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di entrata.

ALLEGATO 3

5-02823 Mancuso: Iniziative per promuovere la prevenzione del tumore al seno su tutto il territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione all'attenzione è stata già oggetto di esame da parte di questa Commissione.

Nel merito i programmi di *screening* sono inclusi dal 2001 nei Livelli Essenziali di Assistenza: tuttavia nel 2006 circa un quinto della popolazione "target" non aveva potuto usufruire dello *screening* mammografico.

Peraltro, i dati di attività raccolti indicano che nel nostro Paese è in atto una importante estensione dei programmi di *screening*, anche se gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti del tutto.

Il Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, con decreto ministeriale 2 dicembre 2004, ha approvato il Piano Nazionale Screening (del cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto) e la relativa ripartizione dei finanziamenti, finalizzati a migliorare l'infrastruttura regionale degli *screening*: capacità di pianificare, sistemi informativi, formazione, coordinamento.

La necessità di garantire la massima diffusione degli *screening*, ha portato, altresì, alla definizione del Piano Nazionale Screening 2007-2009, il quale ha adottato i seguenti principi, obiettivi e indirizzi strategici.

Principi: pur avendo carattere nazionale, il piano persegue la coesione tra le Regioni; le Regioni meridionali e insulari, cui è destinato il finanziamento per il triennio, possono utilizzare le acquisizioni delle migliori esperienze nazionali nel

campo dell'offerta degli *screening*, per ottenere i risultati di estensione, partecipazione e qualità dell'offerta.

Obiettivi: assicurare alla totalità della popolazione residente in Italia, l'offerta di programmi di *screening* per il cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto; garantire su tutto il territorio nazionale il raggiungimento degli standard di qualità dei programmi organizzati di *screening*; promuovere la partecipazione consapevole allo *screening* della popolazione che può beneficiarne.

Indirizzi strategici: garantire le funzioni centrali relative a sistema informativo, ricerca, comunicazione, promozione e formazione, destinando a tali funzioni una parte delle risorse; integrare le azioni previste dal Piano con ulteriori iniziative mirate; destinare la quota del finanziamento per le Regioni meridionali e insulari, alla risoluzione delle specifiche criticità identificate da apposite analisi nell'ambito delle singole realtà regionali.

Tale pianificazione triennale ha inteso realizzare interventi straordinari nelle Regioni del Sud ed insulari, dove si rileva il maggior ritardo nella diffusione degli *screening*, e nelle quali la disponibilità di finanziamenti rappresenta l'occasione per una più approfondita analisi delle criticità e per la definizione di interventi migliorativi, attraverso:

obiettivi comuni di estensione, di qualità, di partecipazione (tra questi obiettivi è stata data rilevanza alla qualità dei programmi di *screening*);

azioni centrali per alcune funzioni critiche di servizio e supporto: sistema informativo, formazione, ricerca, comunicazione;

una metodologia di lavoro basata sulla condivisione delle migliori pratiche regionali e sul rigore progettuale richiesto a quelle Regioni che godono di un intervento straordinario proprio per le loro insufficienze.

Nel nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2010-12 il Ministero della Salute e le Regioni hanno concordato sull'importanza di diffondere ulteriormente, migliorare e innovare i programmi organizzati di *screening*: in tale direzione sono stati identificati i seguenti obiettivi:

riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, della cervice uterina e del carcinoma del colon-retto (da valutare su dati dei Registri tumori);

potenziamento e miglioramento dei programmi di *screening* organizzati, per ca. cervice, ca. mammario, ca. colonretto, che verifichino adesione e parametri di qualità;

gestione del sistema informativo e di valutazione (tramite il Nuovo Sistema Informativo Sanitario – NSIS e l'Osservatorio nazionale *screening*);

supporto alla programmazione regionale (tramite l'Osservatorio nazionale *screening*);

realizzazione dell'accreditamento per funzioni dei programmi organizzati di *screening* e definizione di criteri di accreditamento per i centri di approfondimento e terapia;

estensione dei programmi di *screening*;

promozione del coinvolgimento dei soggetti fragili che non aderiscono ai programmi di *screening* oncologici;

definizione di percorsi articolati per rischio individuale (rischio per familiarità);

realizzazione di programmi di sorveglianza per casi di storia neoplastica;

estensione dei Registri tumori e istituzione dei Registri tumori regionali;

sostenibilità dei programmi di popolazione per lo *screening* del cancro di mammella, cervice uterina e colon retto;

reingegnerizzazione dello *screening* opportunistico, valutazione dei dati sullo *screening* spontaneo e predisposizione di progetti che ne verifichino la qualità ed adeguatezza;

definizione di protocolli e percorsi per chi si sottopone spontaneamente a *screening* previsti su scala nazionale;

innovazione *screening* cancro mammella mediante:

1. monitoraggio e valutazione in continuo delle evidenze scientifiche emergenti per l'utilizzo di innovazioni tecnologiche;

2. definizione di percorsi articolati per rischio individuale (familiarità ed ereditarietà, terapia ormonale sostitutiva).

Rientrano tra le competenze delle Amministrazioni regionali e locali la decisione e la possibilità di adottare specifici progetti di supporto e percorsi assistenziali agevolati; tuttavia, nell'ambito degli stessi progetti di *screening*, in caso di risultato positivo all'esame mammografico, sono previste in esenzione tutte le prestazioni per l'approfondimento diagnostico di II livello.

Lo stato di avanzamento dei programmi regionali dello *screening* mammografico è disponibile, alla data del 31 dicembre 2008, per i principali dati di popolazione invitata e soggetti aderenti; a tal riguardo si intende, come soggetti ade-

renti, coloro che entrano nell'intero percorso diagnostico, ed eventualmente terapeutico, nel quale è articolato il programma di *screening*.

I dati presentati (metto a disposizione la relativa tabella) sono una sintesi di quelli raccolti annualmente e si riferiscono al periodo 2004-2007, per il quale sono disponibili tutti i risultati conseguenti al test di *screening* positivo. Solo per l'adesione è riportato il risultato anche per l'anno 2008.

Confrontando i due bienni si registra un incremento del numero di donne italiane invitate ad effettuare una mammografia, che passano da poco più di 3 milioni e mezzo a oltre 4 milioni. L'adesione all'invito è stabile nei due periodi (57

per cento). Se si considerano i dati del solo 2008 si osserva ancora un piccolo incremento del numero di donne invitate e un andamento sostanzialmente simile della partecipazione che si conferma più alta nelle due classi centrali.

Ogni 100 donne esaminate, circa 6 vengono chiamate a effettuare un supplemento di indagine (solitamente una seconda mammografia, un'ecografia e una visita clinica) e 2 vengono sottoposte anche ad un esame citologico o biotipico.

Il numero di carcinomi diagnosticati allo *screening* supera le 11.000 unità nel biennio 2006-07 (contro circa 1.900 lesioni benigne), con un tasso di identificazione dei tumori stabile nei due periodi: circa 5 casi ogni 1000 donne sottoposte a *screening*.

	2004-2005	2006-2007	solo 2008
Numero totale di donne invitate	3.623.612	4.225.522	2.434.098
Numero di donne aderenti all'invito **	2.058.432	2.399.342	1.333.659
Adesione all'invito	57%	57%	55%
	Classi di età		
	50-54	54%	52%
	55-59	59%	58%
	60-64	60%	60%
	65-69	56%	55%
Numero di donne esaminate (nel periodo considerato) ** *	1.818.438	2.387.940	
Numero di donne richiamate per approfondimenti	108.220	137.676	
Percentuale di donne richiamate per approfondimenti	6%	5,8%	
Numero di biopsie benigne	2.104	1.935	
Numero di carcinomi diagnosticati allo screening	8.971	11.573	
Numero di carcinomi duttali in situ diagnosticati allo screening	1.001	1.348	
Numero di carcinomi invasivi ≤ 10 mm diagnosticati allo screening	2.486	3.169	
Tasso di identificazione standardizzato (x 1000 donne esaminate, sulla popolazione europea)	4,84	4,72	

** numero di donne che hanno accettato di fare una mammografia in seguito ad invito effettuato nel periodo considerato;

** * numero di donne che hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato, indipendentemente da quando è stato mandato l'invito.

L'ulteriore tabella che pongo a disposizione, presenta i dati per macroaree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole: appare chiaro lo scollamento tra i risultati del Nord e Centro Italia rispetto a quelli delle zone meridionali e insulari.

Il divario riguarda sia il numero di inviti (nel Sud l'attivazione dei programmi è molto più recente e incompleta rispetto al resto del Paese), sia la qualità degli indicatori presi in considerazione.

Anche se gli andamenti si mantengono stabili nel tempo per tutte e tre le aree, il Sud presenta circa un 15-25 per cento di adesione in meno rispetto al Centro-Nord, non riuscendo mai a raggiungere la soglia di accettabilità. Anche il numero di donne richiamate al secondo livello, il tasso di identificazione dei tumori e la percentuale di donne con lesioni piccole, sottoposte a trattamento chirurgico conservativo, presentano lo stesso divario se confrontati con i dati delle aree del Centro-Nord.

	Nord			Centro			Sud e Isole		
	2004-05	2006-07	solo 2008	2004-05	2006-07	solo 2008	2004-05	2006-07	solo 2008
Numero totale di donne invitate	2.266.648	2.643.849	1.384.273	926.356	1.026.167	565.234	430.608	555.506	422.908
Numero di donne aderenti all'invito *	1.385.270	1.620.950	838.913	503.047	574.612	322.778	170.115	203.780	149.680
Adesione all'invito	61%	61%	61%	54%	56%	57%	39%	37%	35%
Numero di donne esaminate nel periodo **	1.234.708	1.631.814		428.741	539.115		154.989	217.011	
Proporzione di donne richiamate per approfondimenti	5,9%	5,6%		5,1%	5,8%		8,9%	6,8%	
Biopsie benigne	1.630	1.370		290	418		184	147	
Tasso di identificazione dei carcinomi invasivi	4,1‰	3,6‰		3,1‰	3,3‰		2,6‰	2,1‰	
Tasso di identificazione dei carcinomi invasivi ≤ 10 mm	1,5‰	1,3‰		1,2‰	1,6‰		1‰	1‰	
Percentuale di trattamento chirurgico conservativo nei tumori invasivi ≤ 2 cm	95,8%	87%		87,4%	82,7%		50,2%	68,8%	

* numero di donne che hanno accettato di fare una mammografia in seguito ad invito effettuato nel periodo considerato;

** numero di donne che hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato, indipendentemente da quando è stato mandato l'invito.

Da ultimo lascio agli atti della Commissione una tabella che rende ragione dei dati per singola Regione dello screening mammografico, alla data del 31 dicembre 2009.

TABELLA A

	2004-2005	2006-2007	solo 2008
Numero totale di donne invitate	3.673.617	4.225.527	2.434.098
Numero di donne aderenti all'invito *	2.058.432	2.399.342	1.333.659
Adezione all'invito	57%	57%	55%
Classi di età			
50-54	53%	54%	52%
55-59	59%	60%	58%
60-64	60%	60%	60%
65-69	56%	56%	55%
Numero di donne esaminate (nel periodo considerato) **	1.818.438	2.387.940	
Numero di donne richiamate per approfondimenti	108.220	137.676	
Percentuale di donne richiamate per approfondimenti	6%	5,8%	
Numero di biopsie benigne	2.104	1.935	
Numero di carcinomi diagnosticati allo screening	8.971	11.573	
Numero di carcinomi duttali in situ diagnosticati allo screening	1.101	1.158	
Numero di carcinomi invasivi ≤ 10 mm diagnosticati allo screening	2.186	2.169	
Tasso di identificazione standardizzato (x 1000 donne esaminate, sulla popolazione europea)	5,23	4,84	
* numero di donne che hanno accettato di fare una mammografia in seguito all'invito effettuato nel periodo considerato;			
** numero di donne che hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato, indipendentemente da quando è stata mandato l'invito.			

TABELLA B

	Nord				Centro			Sud e Isole	
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2005-07	2006-08	2007-09	2008-09	2009-10
Numero totale di donne invitate	2.266.648	2.643.849	1.384.273	926.356	1.026.167	565.234	430.608	555.506	422.908
Numero di donne aderenti all'invito*	1.385.270	1.620.950	838.913	503.047	574.612	322.778	170.115	203.780	149.680
Adesione all'invito	61%	61%	61%	54%	56%	57%	39%	37%	35%
Numero di donne esaminate nel periodo**	1.234.708	1.631.814		428.741	539.115		154.989	217.011	
Proporzione di donne richiamate per approfondimenti	5,9%	5,6%		5,1%	5,8%		8,9%	6,8%	
Biospie benigne	1.630	1.370		290	418		184	147	
Tasso di identificazione dei carcinomi invasivi	4,1‰	3,6‰		3,1‰	3,3‰		2,6‰	2,1‰	
Tasso di identificazione dei carcinomi invasivi ≤ 10 mm	1,5‰	1,3‰		1,2‰	1,6‰		1‰	1‰	
Percentuale di trattamento chirurgico conservativo nei tumori invasivi ≤ 2 cm	95,8%	87%		87,4%	82,7%		50,2%	68,8%	
* numero di donne che hanno accettato di fare una mammografia in seguito ad invito effettuato nel periodo considerato;									
** numero di donne che hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato, indipendentemente da quando è stato mandato l'invito.									

TABELLA C

DATI DI ATTIVITÀ DEI PROGRAMMI DI SCREENING MAMMOGRAFICO ORGANIZZATO AL 31/12/2009

Fonte: i dati sono raccolti ed elaborati su incarico del Ministero dall'Osservatorio nazionale Screening

Regione	% della popolazione target residente in un'area (ASL e/o Regione) dove è attivato un programma di screening	Rapporto (%) fra inviti effettuati nel 2009 e popolazione target (età 50-69 aa) residenti *	Adesione all'invito (%)	Rapporto (%) fra donne che hanno fatto un test in seguito ad invito 2009 e popolazione target residente (età 50-69 aa)
Abruzzo	66,62	44,30	52,02	22,82
Basilicata	100,00	1,00	47,15	55,67
Bolzano	100,00	58,76	67,77	39,43
Calabria	100,00	60,83	26,93	16,05
Campania	100,00	29,33	37,65	10,04
Emilia_Romagna	100,00	100,00	73,20	69,22
FVG	100,00	100,00	57,65	62,61
Lazio	86,22	67,22	38,02	24,35
Liguria	94,15	37,23	70,26	20,60
Lombardia	100,00	95,30	66,09	54,77
Marche	100,00	87,20	53,61	46,26
Molise	98,64	95,72	56,77	54,21
Piemonte	100,00	72,09	64,51	44,73
Puglia	95,52	50,53	47,67	22,33
Sardegna	32,82	10,09	52,23	4,78
Sicilia	33,10	10,29	42,36	3,97
Toscana	100,00	94,77	70,61	63,79
Trento	100,00	88,96	79,23	66,53
Umbria	100,00	92,95	67,94	61,40
VdA	100,00	91,87	62,11	55,85
Veneto	100,00	100,23	71,64	62,15
Nord	100,00	89,15	67,99	54,48
Centro	93,95	80,22	54,72	42,12
Sud	76,95	34,76	42,55	13,99
Italia	91,49	68,75	60,16	38,12

La popolazione target di ogni anno solare di attività è convenzionalmente calcolata dividendo la popolazione residente in età target per il periodismo dell'invito, secondo le Raccomandazioni vigenti. Nel caso del tumore della mammella le donne devono essere invitate ogni due anni; pertanto la popolazione target annuale consiste nella popolazione 50-69 anni residente diviso due.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	118
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	120
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	123
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	124
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	132
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM(2008)561 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
AVVERTENZA	136
ERRATA CORRIGE	136

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza
del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.**Comunicazioni del Presidente.**

Sandro GOZI, *presidente*, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, diciannove progetti legislativi dell'Unione europea. Tenuto conto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa. Rileva che gran parte dei 19 progetti assegnati, concernono l'adeguamento di atti normativi esistenti alla nuova disciplina dei poteri delegati e di esecuzione prevista dal Trattato.

Alla luce di una prima valutazione delle proposte trasmesse, propone di avviare l'esame di sussidiarietà della proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2010)748). La proposta opera la rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetto « Bruxelles I »), apportando tuttavia alcune rilevanti modificazioni sostanziali: abolizione della procedura intermedia per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (*exequatur*), ad eccezione delle decisioni nei casi di diffamazione e di ricorso collettivo; estensione alle controversie con convenuti di paesi terzi le norme del regolamento sulla competenza, incluse quelle che disciplinano i casi in cui la stessa questione è pendente dinanzi a un

giudice dell'UE e a un giudice di un paese terzo; rafforzamento dell'efficacia degli accordi di scelta del foro; miglioramento del rapporto tra regolamento e arbitrato; miglioramento del coordinamento dei procedimenti dinanzi ai giudici degli Stati membri e dell'accesso alla giustizia per determinate controversie specifiche; chiarimento delle condizioni per la circolazione nell'UE dei provvedimenti provvisori e cautelari. In coerenza con l'orientamento sin qui seguito dal Comitato e dalla XIV Commissione, appare opportuno, in considerazione della delicatezza della materia e della sua incidenza si istituiscono che concernono la tutela dei diritti soggettivi e, al tempo stesso, della evidente necessità di un efficace intervento europeo in materia, esaminare la proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 2 marzo 2011.

Quanto ai progetti legislativi e documenti UE da esaminare nel merito, ritiene che la XIV Commissione potrebbe avviare, ex articolo 127, l'esame dei seguenti atti:

Comunicazione della Commissione recante l'Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo). Il documento avvia la procedura del semestre europeo e costituisce, pertanto, la base per la definizione degli orientamenti del Consiglio europeo di marzo ai fini del coordinamento ex ante delle politiche economiche e della predisposizione dei programmi di riforma;

Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)6 definitivo). Si tratta di un passaggio fondamentale per l'attuazione della strategia 2020, lo sviluppo della procedura del semestre europeo e la creazione di un reale coordinamento delle politiche dell'occupazione nell'ambito della nuova *governance* europea;

Proposta di regolamento che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti

diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)775) che, anche alla luce di alcune segnalazione dei partecipanti al mercato, presente nel merito aspetti problematici;

Comunicazione della Commissione recante la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2011)13 definitivo). Osserva che il documento definisce le linee di intervento su una questione che presenta un'evidente delicatezza per l'Italia;

Comunicazione della Commissione « Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità » (COM(2010)614 definitivo/4); si tratta di un documento di notevole rilevanza ai fini dell'attuazione della Strategia 2020 e della creazione di politiche efficaci di rilancio dell'economia europea dopo la crisi;

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM(2011)15 definitivo), in quanto investe un tema centrale per il completamento del mercato interno, alla luce dell'Atto della Commissione e del rapporto Monti;

Relazione della Commissione al Consiglio, contenente uno Studio sull'articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari delle Istituzioni dell'UE (COM(2011)42). Tale disposizione ha introdotto l'obbligo per ciascun funzionario di essere in grado di lavorare in una terza lingua che va dimostrato di l'ottenimento della prima promozione successiva all'assunzione. La disposizione si applica a tutti i funzionari delle istituzioni in attività al 1° maggio 2004 che non abbiano ancora beneficiato della prima promozione successiva all'assunzione al 1° maggio 2006, e a tutti i funzionari assunti dal 1° maggio 2004 in poi. Si tratta di circa 15.000 funzionari in totale. I funzionari possono dimostrare le proprie competenze in una terza lingua in tre modi: 1) presentare diplomi all'EPSO (Ufficio di selezione del

personale europeo) e ottenerne il riconoscimento; 2) riuscire un test di competenza linguistica organizzato dall'EPSO; 3) seguire un corso di lingua interistituzionale o di altro tipo, e riuscirne l'esame finale. La relazione « constatata » che francese, inglese e tedesco assommano quasi il 70 per cento delle varie lingue scelte per i corsi di lingua.

Tenuto conto della particolare attenzione rivolta dalla XIV Commissione alla verifica del rispetto del regime linguistico dell'UE, potrebbe risultare utile esaminare la relazione in questione al fine di verificare che l'applicazione dell'obbligo di conoscere una terza lingua non sia in alcun modo utilizzata surrettiziamente per favorire il trilinguismo inglese, francese e tedesco.

Nicola FORMICHELLA (PdL) riterrebbe di particolare interesse per la XIV Commissione l'esame, sempre ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera, delle tre proposte di regolamento del cosiddetto « pacchetto qualità », che comprende misure dirette a istituire una politica di qualità dei prodotti agricoli coerente e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a comunicare meglio le qualità, le caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli garantendo un'adeguata informazione dei consumatori. Si tratta, in particolare della Proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), intesa, in particolare, a migliorare e semplificare il sistema di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM(2010)745), che adegua il regolamento 1290 alla nuova disciplina

dei poteri delegati e di esecuzione prevista dal Trattato di Lisbona.

Sandro GOZI, *presidente*, condivide la proposta formulata dal collega Formichella.

Ove il Comitato concordi, si farà carico di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione la possibilità di avviare l'esame delle proposte di atti richiamate, sia ai fini della verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà che ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera. Ritiene peraltro utile, per alcuni di questi atti, prevedere una serie di audizioni, che potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza medesimo.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PdL, entra a far parte della Commissione il deputato Valerio Cattaneo e che per il gruppo Italia dei Valori, entra a far parte della Commissione il deputato Gaetano Porcino.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo della proposta di legge C.54, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, adottato dalle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in data 22 settembre 2010 e successivamente modificato attraverso l'approvazione di taluni emendamenti.

Il nuovo testo della proposta è volto a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, anche al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione prevedendo che per « piccoli comuni » si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 3 detta una serie di disposizioni volte a facilitare la permanenza degli abitanti nei piccoli centri. A tal fine viene disposta la deroga dall'obbligo di applicazione di alcune disposizioni in materia di contratti pubblici e la possibilità che le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici siano disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente. Viene, poi, autorizzato l'uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell'economia per l'attività di incasso e di trasferimento di somme per il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio. Viene, quindi, prevista la possibilità per i piccoli comuni di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. I piccoli comuni possano, poi, acquisire o stipulare intese finalizzate al recupero di stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere dell'ANAS. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, il Governo è autorizzato a novellare l'ar-

articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000, relativo alla dichiarazione di nascita, in modo da consentire ai genitori di dichiarare allo stato civile il proprio figlio come nato non già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi.

L'articolo 4 è volto a promuovere interventi finalizzati a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali. In particolare, il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano istituire centri multifunzionali nei quali potrà essere concentrata una pluralità di servizi; le regioni e le province potranno, inoltre, potranno incentivare le iniziative volte a insediare centri per la prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori di ricerca, centri culturali e sportivi.

L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.

L'articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, i quali avranno la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di *e-government*.

L'articolo 7 reca disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali, riconoscendo all'amministrazione comunale la facoltà di stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti ed altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali, e prevedendo la possibilità di affidamento della gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane. Il Ministro dello sviluppo economico provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi un'adeguata copertura del servizio.

L'articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche.

L'articolo 9 attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. Inoltre, con una modifica all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 152 del 2006, ferma restando l'obbligatorietà della partecipazione all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali, viene consentito il carattere facoltativo dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Con l'articolo 10 si autorizza il Ministero dell'economia a indire una lotteria istantanea i cui proventi saranno riassegnati ad un Fondo di nuova istituzione per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni.

L'articolo 11 dispone l'istituzione di un Fondo per la concessione di contributi statali ai piccoli comuni, con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2012. Il contenuto delle disposizioni evidenzia la particolare importanza del provvedimento anche alla luce delle finalità che l'Unione europea persegue in termini di diminuzione dei divari territoriali e di coesione economica e sociale tra i territori.

Al riguardo ricorda che l'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), relativo agli obiettivi dell'UE, prevede che essa promuova « la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri », con un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. Con la politica regionale l'Unione europea trasferisce risorse dalle regioni più ricche a quelle più povere allo scopo di modernizzare le aree meno prospere ed aiutarle a raggiungere il livello di benessere delle altre. I finanziamenti provengono, in base al tipo di assistenza e di beneficiario, da tre diverse

fonti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che finanzia programmi aventi per oggetto le infrastrutture generali, l'innovazione e gli investimenti; il Fondo sociale europeo (FSE), che finanzia progetti di formazione professionale e altri tipi di programmi a favore dell'occupazione e della creazione di posti di lavoro; ed il Fondo di coesione, che finanzia infrastrutture ambientali e di trasporto e progetti di sviluppo delle energie rinnovabili.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato, come ulteriormente modificato dagli emendamenti approvati, adottato dalla IX Commissione Trasporti, contenente disposizioni per favorire la mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (C. 2184 e C. 2219).

Al riguardo, fa presente che la XIV Commissione ha già espresso parere favorevole sul testo unificato ed è oggi chiamata ad esprimersi esclusivamente sulle ulteriori modifiche apportate a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Rileva, pertanto, che l'articolo 1 non è stato modificato ulteriormente modificato mentre l'articolo 2, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità di alta

sostenibilità, ha subito alcune modifiche. Esse sono volte a specificare che i contributi devono essere prioritariamente destinati alle attività di studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di sistemi per produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno prodotto con l'ausilio di energia solare o altra fonte rinnovabile; la dotazione iniziale del Fondo, poi, è stata ridotta da 15 milioni per il triennio 2010-2012 a 5 milioni di euro per l'anno 2012.

Gli articoli 3 e 4 non sono stati ulteriormente modificati durante l'esame in Commissione mentre l'articolo 5 è stato parzialmente modificato nel senso di prevedere il concerto con il Ministro dell'istruzione per l'emanazione del decreto chiamato a definire le linee guida relative agli interventi finanziabili.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un comitato di gestione del Fondo composto da dieci membri. A seguito delle modifiche approvate, di tale comitato dovranno far parte un docente o ricercatore universitario nelle discipline attinenti il settore dei trasporti, due esperti nominati dal Ministero dell'ambiente, un esperto del settore della ricerca sull'idrogeno nominato dal Ministro dell'istruzione tra i docenti e ricercatori universitari.

Con apposito decreto ministeriale, emanato di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, come specificato da un emendamento approvato in Commissione, si provvederà alla ripartizione dei contributi del Fondo. L'articolo 8, che stabiliva l'eventuale sospensione della realizzazione di opere per il trasporto di persone con veicoli non alimentati ad idrogeno – al fine di approvare varianti di progetto per consentire l'utilizzo di veicoli alimentati ad idrogeno o a combustibili di nuova generazione – è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.

Alla luce di quanto esposto ritiene che la Commissione possa senz'altro esprimere un parere favorevole sulle ulteriori modifiche apportate al provvedimento, il quale si pone in linea con gli indirizzi assunti in sede europea volti alla riduzione dell'inquinamento causato dal sistema dei trasporti. A tal fine ricorda come la direttiva

2009/33/CE, del 23 aprile 2009, promuove la produzione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ed impone agli enti pubblici ed agli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico di tener conto, al momento di aggiudicare appalti pubblici per veicoli adibiti al trasporto, dell'impatto di tali veicoli in termini di consumo energetico, emissioni di CO₂ e altre sostanze inquinanti.

Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha presentato una strategia per promuovere i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico considerando necessario definire un quadro politico adeguato e neutro dal punto di vista tecnologico, basato su proposte normative e incentivi alla ricerca e innovazione nel settore dei veicoli, che riguardi in particolare i carburanti per motori a combustione alternativi alla benzina e al diesel, quali biocarburanti liquidi e gassosi (GPL, GNC e biogas) e i veicoli dotati di motori elettrici che producono l'energia a bordo a partire da pile a combustibile che funzionano a idrogeno.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Atto n. 302.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, si riserva di formulare, nella seduta già convocata per domani, una proposta di parere sull'atto in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche in considerazione dei contenuti del provvedimento, che mira alla riduzione delle vittime degli incidenti stradali come anche al miglioramento delle reti secondarie.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo Schema di decreto in esame intende apportare integrazioni al decreto legislativo 141/2010, al fine di inserirvi un Titolo V-*bis* dedicato all'istituzione e alla disciplina di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*) della legge comunitaria 2008, come integrato dall'articolo 13, comma 1, lettera *d-ter*) della legge comunitaria 2009.

La Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame rileva il netto aumento delle frodi nel settore dei finanziamenti, connesso all'aumento del ricorso al credito al consumo ed alla dilazione di pagamento, sottolineando in particolare il fenomeno della cosiddetta « frode da impersonificazione » (ovvero il « furto d'identità »). In mancanza di una normativa italiana ad hoc, la dottrina ha individuato il « furto di identità » nella frode che si sostanzia ogniqualvolta qualcuno utilizzi senza autorizzazione i dati perso-

nali di un soggetto (anagrafica, codice fiscale, dati previdenziali, eccetera) per ottenere un finanziamento a suo nome. Sin dal momento in cui l'operazione è posta in essere, esiste la volontà del soggetto che la realizza di non restituire il finanziamento; a tale scopo, questi pone in essere artifici che consentono di non essere identificato.

La Relazione illustrativa connette strettamente tale fenomeno al cosiddetto *phishing* informatico, strumento utilizzato per procurarsi illegalmente dati personali o identificativi di persone fisiche o giuridiche: la frode viene attuata tramite l'invio di e-mail del tutto simili nella grafica a quelle dei siti ufficiali di aziende, istituzioni (anche bancarie) nelle quali si richiede l'inserimento di dati ed informazioni personali, motivando tale richiesta con pretestuose ragioni di natura tecnica (e contrattuale). I dati immessi sono così sottratti fraudolentemente. Viene sottolineato, in particolare, che l'obiettivo della normativa proposta è di prevenire il fenomeno delle frodi, fornendo strumenti adatti ad accertare identità e capacità reddituale dei richiedenti il credito, configurare forme di deterrenza per i frodatori e ridurre il contenzioso giudiziario. A tale scopo, il sistema prevenzione configurato con lo schema in esame si prefigge di fornire contributi sul processo di « identificazione », inteso come verifica della validità dei dati dichiarati dal soggetto e, successivamente, sul piano della « autenticazione », ovvero la verifica con elevato livello di affidabilità dell'identità del soggetto.

A tal fine, come già evidenziato, l'articolo unico dello schema in commento introduce gli articoli da 30-*bis* a 30-*octies* (Titolo V-*bis*) al decreto legislativo 141/2010.

L'articolo 30-*bis* definisce la fattispecie di « furto di identità », che si sostanzia nella impersonificazione totale, parziale e nella dichiarazione di caratteri falsi. Seguendo le indicazioni della dottrina, si precisa che per impersonificazione totale si intende l'appropriazione indebita dell'altrui identità attraverso l'uso di suoi dati

personali. L'impersonificazione può riguardare persone realmente esistenti, inesistenti e decedute. La forma « parziale » di impersonificazione consiste nell'occultamento parziale della propria identità, con uso di dati anagrafici falsi e recapiti veri. Infine, per « dichiarazione di caratteri falsi » si intende l'uso di dati anagrafici e recapiti veri, ma caratteri falsi (di tipo sostanzialmente reddituale: a titolo esemplificativo la norma cita l'attività lavorativa, lo stipendio, il bilancio societario).

L'articolo 30-ter istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo (ferme restando, dunque, le prescrizioni civili e penali in materia), nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità. Occorre osservare che la legge 17 agosto 2005, n. 166 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – MEF, un sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento, avente funzioni e struttura sostanzialmente analoghe a quanto previsto dallo schema in commento. Di conseguenza, stanti le possibili sovrapposizioni di strutture e di competenze, sembrerebbe opportuno introdurre disposizioni di coordinamento tra il già operante sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e l'istituendo, analogo sistema di prevenzione sul più ampio settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti. Analogamente a quanto previsto dalla legge n. 166 del 2005, il sistema di prevenzione configurato dallo schema in commento si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro (articolo 30-ter, comma 2).

La titolarità del predetto archivio, così come del trattamento dei dati, è affidata al MEF che, ai sensi delle norme del codice della privacy, designa la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) quale ente gestore dell'archivio. Si affida a una convenzione la gestione dei rapporti tra MEF e Consap. Dall'esercizio delle funzioni di monitoraggio da parte del

MEF o dalla stipula della convenzione con la Consap non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme (articolo 30-ter, comma 5) elencano poi i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi:

a) le banche nazionali, comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi previsti dalla legislazione bancaria.

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ovvero coloro che forniscono servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, ovvero i soggetti che forniscono, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la *pay per view*;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il MEF.

Si demanda a un apposito decreto del MEF l'individuazione di altri soggetti aderenti al sistema (comma 6 dell'articolo 30-ter).

Per quanto concerne l'utilizzo dell'archivio da parte dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, le norme proposte (successivo comma 7) consentono ai soggetti aderenti di inviare al gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. Tale verifica non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Inoltre, gli aderenti trasmettono al titolare

dell'archivio (MEF) le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frode.

Il comma 8 istituisce nell'ambito del sistema di prevenzione un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Il secondo pilastro su cui si basa il sistema di prevenzione proposto è il gruppo di lavoro, avente funzioni consultive, istituito dal comma 9 dell'articolo 30-ter. Esso opera senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare l'azione preventiva. Ha inoltre funzioni di elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

Come ricordato in precedenza, anche nell'ambito del sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento dalla citata legge n. 166 del 2005 (articolo 1, commi 7 e 8) è stato costituito un gruppo di lavoro con analoghe funzioni consultive. A differenza di quanto previsto dalla legge n. 166 del 2005, lo schema in esame richiede che lo stesso MEF, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio è incaricato di svolgere attività di informazione e conoscenza sulle frodi, anche tramite campagne pubblicitarie a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 30-*quater* dello schema descrive la struttura dell'archivio.

Ai sensi del comma 1, l'archivio è composto da tre strumenti informatici:

l'interconnessione di rete, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati (contenuti in documenti di identità, partite IVA etc., di cui al successivo articolo 30-*quinquies*) detenuti

nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

il modulo informatico centralizzato che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di studiare il fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione;

il modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, nonché le segnalazioni di specifiche di allerta preventive trasmesse agli aderenti.

L'accesso all'archivio è gratuitamente concesso all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza e alla Polizia di Stato. I risultati di specifico interesse (comma 3) sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP. Ai sensi del comma 4, il MEF è autorizzato ad avvalersi – anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni – della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Gli articoli 30-*quinquies* e 30-*sexies* si occupano dei dati oggetti di riscontro.

In particolare, l'articolo 30-*quinquies* prevede (comma 1) che le informazioni assoggettabili a riscontro di autenticità (provenienti da persone fisiche o giuridiche richiedenti una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o

altra analoga facilitazione finanziaria) sono quelle relative ai dati contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, sebbene smarriti o rubati, e partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalle norme in commento.

L'ultimo comma dell'articolo 30-*octies* dello schema demanda a un decreto interdirettoriale del Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle entrate i « termini e le modalità di attuazione » della lettera b) ovvero, presumibilmente, le modalità di individuazione dei dati reddituali e documentali rilevanti per il riscontro. I detentori dei suddetti dati sono obbligati a renderli disponibili con modalità e termini fissati da apposito decreto del MEF. Ad analoga fonte si affida l'individuazione di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità di prevenzione.

L'articolo 30-*sexies* si occupa nello specifico della procedure di riscontro dell'autenticità dei dati. Anzitutto, si investe la Consap (ente gestore dell'archivio) del potere di autorizzare, di volta in volta, la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta di verifica (comma 2) comporta, da parte dell'aderente, il pagamento di un contributo fisso tale da garantire la copertura del costo pieno del servizio svolto dal gestore. La Consap è obbligata a fornire al MEF apposita rendicontazione sulle somme introitate e i costi sostenuti in rapporto al servizio.

L'articolo 30-*septies* reca termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, affidando la determinazione di questi elementi (comma 1) a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme in commento.

Lo schema di decreto (comma 2) deve essere trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, affinché esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. Si prevede inoltre che il Consiglio nazionale dei consumatori e de-

gli utenti possa chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro in ordine all'applicazione delle norme proposte.

Il comma 4 modifica, infine, il codice dei contratti (articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 163) nel senso di estendere anche alle opere, ai servizi e alle forniture destinati ad attività del Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di esecuzione in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ove siano richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Quanto, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che la necessità di intensificare le azioni di contrasto ai cosiddetti « reati tradizionali » su reti elettroniche, tra cui il furto di identità, è un tema di particolare rilevanza a livello dell'Unione europea, come risulta dalla Comunicazione della Commissione europea « Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità » (COM(2007)267) nonché, da ultimo, nell'Agenda digitale europea, (COM(2010)245), iniziativa faro della Strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legi-

slativo in esame è volto a recepire la direttiva 2009/48/CE che stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione europea, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 36 della legge comunitaria 2009 (legge 96/2010).

La nuova direttiva sostituisce la precedente direttiva 88/378/CEE – che per circa venti anni ha fissato i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli – la quale è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011, ad eccezione dell'articolo 2, par. 1 e dell'Allegato II, parte II, punto 3 che saranno abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013 per assicurare all'industria i tempi tecnici necessari all'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza. Nonostante i buoni risultati, la revisione della direttiva 88/378/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 313/1991, si è resa necessaria a seguito dell'individuazione, negli ultimi anni, di alcune carenze.

I principali scopi di tale revisione si possono così riassumere: aggiornamento ed integrazione dei requisiti di sicurezza; chiarimenti in merito al campo di applicazione; rafforzamento dell'attività di vigilanza; adeguamento al quadro normativo UE in materia di commercializzazione dei prodotti.

L'ambito di applicazione della nuova direttiva è definito dall'articolo 2. Vi rientrano i giocattoli quali « prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni ». Lo stesso articolo esclude esplicitamente le attrezzature per aree da gioco pubbliche, le macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico, veicoli-giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo, fionde e catapulte. L'allegato I enumera, quindi, i prodotti non considerati giocattoli ai sensi della direttiva.

La direttiva 2009/48/CE presenta numerosi aspetti innovativi. Tra le principali novità relative all'aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, si segnala

la particolare attenzione all'impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria sui prodotti chimici (compreso il Reg. n. 1907/2006 – REACH) e l'introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.

La revisione concerne anche le proprietà elettriche e fisico-meccaniche dei giocattoli, che per poter essere posti in commercio dovranno essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori. Sarà infatti vietata la vendita di giocattoli che potenzialmente possano causare soffocamento indipendentemente dall'età.

Inoltre la direttiva integra gli attuali obblighi di chiarezza e leggibilità nelle indicazioni da apporre sui giocattoli con ulteriori precisazioni che evidenzino restrizioni relative agli utilizzatori. Infine nella nuova direttiva sono contenute disposizioni relative ai giocattoli contenuti in prodotti alimentari, per i quali si introduce il nuovo requisito della separazione dall'alimento mediante opportuno imballaggio, nonché il divieto di commercializzazione di giocattoli legati indissolubilmente all'alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.

Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva, le novità consistono in un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi (tra i quali rientrano in particolare videogiochi e periferiche) e nell'introduzione di nuove definizioni specifiche. Inoltre viene chiarito il rapporto tra la direttiva « giocattoli » e quella relativa alla sicurezza generale dei prodotti (dir. 2001/95/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Codice del consumo), che viene considerata complementare rispetto alle legislazioni di settore e che si applica anche ai giocattoli nei casi in cui la

direttiva 2009/48 non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.

In materia di vigilanza del mercato la nuova direttiva, allineandosi alla citata direttiva 2001/95, rafforza gli obblighi posti in capo alle autorità di controllo nazionale, cui è consentito l'accesso ai locali degli operatori economici e la richiesta di informazioni agli organismi notificati. Si segnala anche l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie autorità preposte alla vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.

Ulteriori novità riguardano la documentazione che fabbricanti ed importatori devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza. Si prevede infatti che il fascicolo tecnico in aggiunta alla descrizione della progettazione e fabbricazione contenga anche dati sulle sostanze chimiche inseriti in apposite schede tecniche di sicurezza.

Viene inoltre confermata la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE e viene introdotto un nuovo obbligo in merito all'apposizione della marcatura CE sull'imballaggio nel caso in cui la marcatura sul giocattolo non sia visibile sull'imballaggio stesso.

Come anticipato, tra i principali elementi di revisione della normativa in materia di sicurezza dei giocattoli rientra l'adeguamento all'evoluzione del quadro normativo generale UE in materia di commercializzazione dei prodotti, conseguente all'entrata in vigore del Reg. (CE) 765/2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti, e della decisione n. 768/2008/CE relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Infatti la direttiva 2009/48/CE, oltre a richiamare i principi fissati dal citato regolamento, che prevede disposizioni orizzontali in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di marcatura CE, di vigilanza del mercato e controllo dei prodotti, applicabili anche ai giocattoli, si adegua ai prin-

cipi della decisione richiamata uniformando ad essa definizioni, obblighi degli operatori economici, presunzione di conformità, obiezioni formali alle norme armonizzate, regole per la marcatura CE, prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni relative ai prodotti comportanti rischi.

Lo schema in esame si compone di 35 articoli e di 5 allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento comprendente i « prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni ». Elenca, inoltre, tutto ciò che ne resta escluso. I prodotti espressamente non considerati giocattoli sono elencati nell'Allegato I dello schema.

L'articolo 2 reca le definizioni. Rispetto al testo della direttiva (articolo 3) si segnala la sostituzione del termine « revoca » dovuto ad una errata traduzione con « ritiro » e dell'espressione « autorità pubbliche », troppo generico, « con « autorità competenti ».

Gli articoli da 3 a 6 definiscono gli obblighi di tutti gli operatori facenti parte della catena commerciale: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

Tra le novità introdotte dalla direttiva e recepite nello schema rientra la rintracciabilità dei fabbricanti, che dovranno indicare sul giocattolo (o sull'imballaggio) il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. Compete ai fabbricanti, inoltre, garantire che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni almeno in italiano, adottare misure correttive in caso di non conformità di un giocattolo e fornire alle autorità competenti informazioni sulla conformità in italiano o inglese.

Ai rappresentanti autorizzati (articolo 4) compete l'esecuzione dei compiti specificati nel mandato, nel quale non rientrano l'obbligo di garantire la conformità dei giocattoli e la stesura della scheda tecnica.

Gli importatori (articolo 5), tenuti all'immissione sul mercato di giocattoli conformi, devono assicurarsi della corretta procedura di valutazione della conformità da parte del fabbricante. Inoltre sono tenuti a verificare la predisposizione della documentazione tecnica e l'apposizione della marcatura di conformità sul giocattolo da parte del fabbricante; che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni relative al numero di lotto, alla denominazione della ditta, ecc. Devono inoltre garantire condizioni di immagazzinamento idonee. Anche per gli importatori è introdotto l'obbligo di rintracciabilità, l'esecuzione di prove a campione, l'adozione di misure correttive, l'informazioni e la documentazioni sulla conformità in italiano o inglese, oltre alla conservazione per 10 anni della dichiarazione CE di conformità.

In capo ai distributori (articolo 6) sono previsti obblighi precisi, simili a quelli fissati per gli importatori.

L'articolo 7 stabilisce che l'importatore o il distributore che immettano sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale o apportino modifiche tali da incidere sulla conformità dei giocattoli stessi siano soggetti agli obblighi previsti per i fabbricanti.

L'articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di fornire, su richiesta dell'autorità di vigilanza, tutte le informazioni sugli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo o a cui l'abbiano fornito e a conservarle per 10 anni.

L'articolo 9 fissa i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli, che non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, se utilizzati conformemente alla loro destinazione. È necessario tener conto dell'abilità degli utilizzatori specie se si tratta di bambini di età inferiore a 36 mesi. I requisiti specifici di sicurezza sono contenuti nell'All. II.

L'articolo 10 disciplina le avvertenze per la sicurezza dell'uso (rinviando alle prescrizioni dell'All. V), che debbono essere riportate in modo visibile e facilmente

leggibile e comprensibile su giocattoli, etichette o imballaggi o eventualmente sulle istruzioni per l'uso che li accompagnano. Per i giocattoli di piccole dimensioni, privi di imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo medesimo.

L'articolo 11 prevede la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza per i giocattoli conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Ai sensi dell'articolo 12 spetta al Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che norme armonizzate non soddisfino pienamente i requisiti di sicurezza fissati dall'articolo 9 e dall'All. II, sottoporre la questione al Comitato di cui all'articolo 5 della dir. 98/34/CE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo, sia redatta in italiano o in inglese, contenga almeno gli elementi indicati nell'All. III del decreto e sia continuamente aggiornata.

L'articolo 14 prevede l'obbligo di apposizione, in modo visibile e indelebile su tutti i giocattoli immessi in commercio, della marcatura CE, che fa presumere la conformità del giocattolo alle disposizioni del decreto. La marcatura può essere seguita da un pittogramma o altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Gli articoli da 15 a 18 disciplinano le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli. In primo luogo si prevede che l'immissione sul mercato dei giocattoli sia preceduta da un'analisi dei pericoli che possono presentare, effettuata dal fabbricante (articolo 15). Costui, inoltre, è tenuto alla valutazione di conformità, seguendo determinate procedure (articolo 16). Se ha applicato tutte le norme armonizzate relative ai requisiti di sicurezza, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'All. II della decisione 768/2008/CE. Invece, in caso di mancanza delle predette norme

armonizzate, di non applicazione di tali norme, se esistenti, da parte del fabbricante o di pubblicazione con una limitazione di una o più norme armonizzate, il giocattolo è sottoposto ad esame CE, disciplinato dall'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C, all. II della citata decisione. A seguito dell'esame viene rilasciato un certificato che può essere rivisto in qualsiasi momento, se necessario, e comunque ogni 5 anni e che può essere revocato. Ai sensi dell'articolo 18, la documentazione tecnica del prodotto, contenente i dati necessari o i dettagli sugli strumenti utilizzati per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti richiesti, viene redatta in una lingua ufficiale dell'UE.

L'articolo 19 individua nel Ministero dello sviluppo economico (MiSE) l'autorità competente ad autorizzare e notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità CE che, a loro volta, devono essere previamente accreditati da Accredia, l'Organismo (unico) nazionale italiano di accreditamento individuato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009.

L'articolo 20 disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità CE. Tale articolo dispone che le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione del marchio CE siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'UE, mentre le spese riguardanti l'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure suindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati sono posti a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti. Ad un apposito decreto interministeriale è demandata la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento.

L'articolo 21 individua i requisiti richiesti agli organismi di valutazione della conformità per ottenere l'autorizzazione.

L'articolo 22 individua i criteri in base ai quali ad un organismo notificato è

consentito di avvalersi di affiliate e subappaltatori, solo con il consenso del cliente.

L'articolo 23 fissa la procedura di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, da parte del MiSE, degli organismi di valutazione.

L'articolo 24 disciplina le modifiche riguardanti l'autorizzazione e notifica di un organismo di valutazione (limitazione, sospensione o ritiro), prevedendo che siano comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri da parte del MiSE, cui compete l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che le pratiche del suddetto organismo siano evase da un altro organismo notificato.

L'articolo 25 prevede che in caso di apertura da parte della Commissione europea di indagini nei confronti di un organismo notificato, il MiSE fornisca alla Commissione stessa ogni informazione utile relativa alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Al Ministero spetta anche l'adozione di misure restrittive e correttive che si rendano necessarie a seguito degli accertamenti della Commissione.

L'articolo 26 stabilisce che gli organismi notificati procedano alle valutazioni di conformità in modo da evitare oneri superflui a carico degli operatori economici, tenendo in debito conto le dimensioni e la struttura dell'impresa e le caratteristiche del processo produttivo.

L'articolo 27 stabilisce obblighi di informazione a carico degli organismi notificati verso il MiSE.

L'articolo 28 consente all'autorità di vigilanza del mercato di richiedere agli organismi notificati informazioni relative ad attestati rilasciati, ritirati o rifiutati, nonché di dare istruzioni ai medesimi organismi per il ritiro dell'attestato di esame CE del tipo qualora riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti prescritti.

L'articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte al controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del decreto. Si tratta del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero

della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza, e dell'Agenzia delle dogane, che svolge il controllo alle frontiere esterne. L'articolo individua altresì gli enti cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli.

L'articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato effettuata in conformità agli artt. 15-29 del Reg. (CE) n. 765/2008, individuando le tipologie di controlli e i provvedimenti restrittivi che possono essere emanati dall'autorità di vigilanza. Si prevede la possibilità di regolarizzazione solamente in casi tassativi di non conformità formali e dopo la dimostrazione di aver effettuato la valutazione di conformità mediante l'esibizione della prescritta documentazione tecnica. Invece, in caso di rischio per la sicurezza e per la salute delle persone o in caso di mancanza contemporanea di marcatura CE e di documentazione tecnica, si dispone il divieto di immissione o circolazione nel mercato e il ritiro o il richiamo dal mercato.

L'articolo 31 delinea il regime sanzionatorio, nel rispetto dei criteri di delega previsti dalla legge comunitaria e dell'articolo 51 della direttiva, che prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per le condotte più gravi relative all'immissione di prodotti in grado di pregiudicare la sicurezza dei consumatori sono previste sanzioni di natura penale.

L'articolo 32 dispone che l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto legislativo, derivanti da modifica della disciplina UE, saranno effettuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 11 della L. 11/2005.

L'articolo 33 dispone, con decorrenza 20 luglio 2011, l'abrogazione del D.Lgs. 313/1991 ad eccezione dell'articolo 2, co. 1 e dell'allegato II, parte II, punto 3 (requisiti relativi alle sostanze e preparati chimici contenuti nei giocattoli), abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

L'articolo 34 prevede l'autorizzazione in via provvisoria da parte del MiSE degli organismi di valutazione che presentano domanda di autorizzazione ma che non

sono in grado di fornire un certificato di accreditamento, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 21 e con l'obbligo di ottenere l'accREDITAMENTO entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 35, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.

Atto n. 323.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 introduce modificazioni all'articolo 47 del codice della strada (CdS) riguardanti la classificazione dei veicoli. Tali modifiche sono finalizzate all'allineamento della nomenclatura italiana con quella europea. Si segnala, inoltre, l'introduzione di due categorie di veicoli non previste dall'originaria formulazione dell'articolo 47 CdS: la L6e e la L7e.

L'articolo 2 modifica l'articolo 115 del CdS, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali, in linea con quanto previsto dall'articolo 4 della Direttiva. In particolare, l'articolo in esame stabilisce l'età minima necessaria per la guida di ogni categoria di veicoli, nonché le sanzioni previste per i trasgressori.

L'articolo 3 riscrive integralmente l'articolo 116 CdS. La novità più importante è rappresentata dalla classificazione completamente nuova relativa alle categorie delle patenti di guida, ripresa pedissequa-

mente dall'articolo 4 della Direttiva. (co. 3). Altre previsioni riguardano: le patenti speciali (comma 4), le abilitazioni professionali (commi 9-12), nonché le sanzioni (co. 14-18).

Gli articoli 4 e 5 introducono esclusivamente modifiche formali finalizzate al coordinamento della normativa nazionale con quella comunitaria.

L'articolo 6 introduce nel CdS l'articolo 118-*bis*, il quale fornisce la definizione di residenza rilevante ai fini del rilascio di una patente di guida.

L'articolo 7, che modifica l'articolo 119 CdS, prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente nei confronti dei soggetti che abbiano superato gli ottanta anni di età sia effettuato dalle commissioni mediche locali.

L'articolo 8 sopprime dall'articolo 120 CdS, relativo ai requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, il riferimento a titoli abilitativi che non saranno più rilasciati successivamente all'entrata in vigore dello schema in esame.

L'articolo 9, che modifica l'articolo 121 CdS, detta disposizioni relative agli esaminatori che effettuano le prove d'esame per il rilascio della patente.

L'articolo 10 modifica l'articolo 123 CdS, prevedendo che le autoscuole devono garantire, direttamente o tramite consorzi, anche la formazione per il rilascio delle nuove tipologie di patenti previste dal precedente articolo 3.

L'articolo 11 modifica l'articolo 124 del CdS, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente, introdotte dal precedente articolo 3 dello schema in esame.

L'articolo 12, che sostituisce l'articolo 125 CdS, impone il possesso di determinate categorie di patenti per il rilascio di categorie superiori e disciplina la validità di ogni categoria di patente di guida ai fini della possibilità di guidare tipologie di veicoli per i quali è richiesta una differente categoria di patente.

L'articolo 13, che sostituisce l'articolo 126 CdS, indica la durata della validità delle diverse categorie di patenti e le relative modalità di rinnovo, compresi i casi di residenza all'estero. Prevede inoltre le sanzioni per chi guida con patente o abilitazione professionale scaduta di validità.

L'articolo 14, comma 1, che novella l'articolo 128 CdS, impone ai medici che accertino l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida, in soggetti titolari di patente di guida, di comunicarlo ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della revisione della patente. Il co. 2 novella l'articolo 129 CdS, eliminando la competenza del prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto, per la sospensione delle patenti rilasciate da uno Stato estero.

L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 135 CdS, regola la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Ai titolari delle suddette patenti è consentito circolare nel territorio nazionale, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 136 CdS, in materia di conversione delle patenti rilasciate da Stati esteri. Il nuovo articolo fa esclusivo riferimento alla conversione di patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, in quanto per gli Stati comunitari la direttiva 2006/126 prevede espressamente il riconoscimento reciproco. Il contenuto del nuovo articolo, nei limiti dell'ambito di applicazione ora indicato, riproduce sostanzialmente quello del testo vigente, prevedendo che la conversione può essere richiesta, a condizioni di reciprocità, se prevista da intese bilaterali, e fermo restando il possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 119 del codice.

L'articolo 17 introduce due articoli aggiuntivi, che disciplinano le patenti rilasciate da Stati appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo: l'articolo 136-*bis* stabilisce che le patenti

rilasciate da Stati dell'unione europea o appartenente allo spazio economico europeo sono equiparate alla patenti italiane; l'articolo 136-ter disciplina le sanzioni a carico di titolare di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, per le violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente, facendo rinvio alla medesima normativa prevista dal nuovo articolo 135, commi 5 e 6, per i titolari di patenti rilasciate da stati esteri non comunitari.

L'articolo 18 apporta modifiche di coordinamento agli articoli 173 e 180 del codice, in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida, e di possesso dei documenti di circolazione.

L'articolo 19 è volto ad un adeguamento dell'articolo 218-bis, in materia di sospensione della patente per i neo-patentati, sostituendo il riferimento alla patente A con quello alle nuove categorie di patente A1, A2 e A.

L'articolo 20 sopprime la norma di cui all'articolo 219, comma 3, del codice, recante una disciplina transitoria, che viene superata con l'entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2006/126.

L'articolo 21, al comma 1, sostituisce l'articolo 219-bis del codice, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. Tale normativa, in conseguenza dell'introduzione della patente AM per la guida dei ciclomotori, viene infatti ora assorbita dalle norme riferite a ritiro, sospensione e revoca della patente. Il nuovo testo dell'articolo 219-bis è invece finalizzato a introdurre norme che precisano le sanzioni applicabili ai minorenni titolari di patente.

L'articolo 22 reca norme in tema di modello di patente, che deve risultare conforme al modello comunitario di cui all'allegato I dello schema di decreto in esame.

L'articolo 23 detta norme per la individuazione dei requisiti necessari alla definizione delle prove di idoneità alla guida, che devono risultare conformi ai requisiti di cui all'allegato II dello schema. Si fa

rinvio ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, per la disciplina dei requisiti per la prova di verifica della capacità ai fini del rilascio della nuova patente AM.

L'articolo 24 prevede che le direttive recanti modifiche agli allegati al decreto in esame, connesse alla necessità di adeguarne il contenuto al progresso tecnico-scientifico, saranno recepite direttamente con decreti ministeriali, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie.

L'articolo 25 reca le disposizioni transitorie.

L'articolo 26 dispone l'abrogazione del decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40, recante Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.

L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all'attuazione delle norme introdotte dallo schema di decreto in esame le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 28 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto alla data del 19 gennaio 2013 – come espressamente previsto dall'articolo 16, comma 2, della direttiva 2006/126/CE – ad eccezione delle norme di cui agli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, e dell'Allegato III, con riferimento alle patenti di categoria A, A1, B, BE,C, CE, D, DE, KA e KB, che entrano in vigore, secondo la disciplina generale, il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Lo schema è completato dai seguenti sei allegati: Allegato I: Disposizioni relative al modello comunitario di patente di guida; Allegato II: Requisiti minimi della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti e della prova di controllo delle cognizioni; Allegato III: Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore; Allegato IV: Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida; Allegato V: Requisiti minimi per la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 116, co. 3, lettera f), terzo periodo, del codice della strada; Allegato VI: Requisiti minimi per la

formazione e l'esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria A (accesso progressivo); Allegato VII: Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE, come recepita dal medesimo decreto.

Ricorda che lo schema di decreto recepisce la direttiva 2006/126/CE, con le modifiche agli allegati tecnici apportate dalla direttiva 2009/113/CE, in relazione al cui mancato recepimento era stata avviata un procedura di infrazione. Per quanto riguarda la direttiva 2009/112/CE, anch'essa oggetto di procedura di infrazione, è stata recepita in via amministrativa con decreto ministeriale del 30 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2010

La Commissione ha dunque inviato all'Italia: una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/812) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/113/CE che modifica la direttiva 2006/126/CE relativa alla patente di guida. Il termine di recepimento era il 26 agosto 2010; una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/811) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/112/CE recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. Il termine di recepimento era il 26 agosto 2010.

Quanto, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il miglioramento dell'educazione e della formazione degli utenti della strada costituisce uno degli obiettivi prioritari del nuovo piano di azione sulla sicurezza stradale « Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale » (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010. Le misure prospettate sono destinate a favorire il perseguimento dell'obiettivo di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell'UE e a realizzare uno spazio comune della sicurezza stradale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.20.

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi.

COM(2008)561 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il relatore, on. Formichella, nella seduta del 2 febbraio scorso, ha formulato una proposta di parere (*vedi allegato 2*), sulla quale invita i colleghi ad intervenire.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, che mette opportunamente in evidenza le criticità delle proposte della Commissione in ordine alla costruzione di un sistema europeo di vigilanza finanziaria. Condivide, in particolare, i contenuti degli ultimi tre capoversi della premessa, laddove si sottolinea giustamente come la struttura del mercato della revisione e delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, non offra sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione, e come sia necessario rafforzare la vigilanza

sulle società di revisione a livello europeo, a tal fine ritenendosi preferibile l'attribuzione della competenza sulla materia all'ESMA.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) valuta positivamente la proposta di parere che mette in luce la necessità di incrementare l'attività di vigilanza, che non dovrà essere limitata alle attività finanziarie degli istituti di credito o dei fondi speculativi, ma anche alle società multinazionali che – come la crisi ha insegnato – possono avere effetti rilevanti sui bilanci delle banche stesse.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) per le medesime motivazioni illustrate dai colleghi Gozi e Maggioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV), pur sottolineando di aver preso conoscenza nella seduta odierna della proposta di parere formulata, della quale condivide in linea di massima le motivazioni, preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo IdV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta a Bruxelles l'8 novembre 2010.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2010.

Sulla missione svolta a Mosca dal 6 all'8 dicembre 2010.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 433 del 2 febbraio 2011, a pagina 169, seconda colonna, trentaseiesima riga, dopo la parola « favorevole », togliere le seguenti « con condizioni e osservazioni ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. (Atto n. 307).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

ritenuto che sia pienamente da condividere l'obiettivo strategico perseguito da un provvedimento che mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di misure organiche atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di tali infrastrutture;

tenuto conto che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame si riferisce di fatto alle infrastrutture stradali che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete stradale italiana e che la richiamata direttiva comunitaria consente agli Stati membri di applicare la nuova disciplina, come codice delle buone prassi, anche alle

infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea ma realizzate in tutto o in parte con fondi europei;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 1° gennaio 2021 previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;

b) valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata decreto da parte delle regioni e delle province autonome per le infrastrutture stradali regionali e locali non comprese nella rete transeuropea.

ALLEGATO 2

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 def.)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il « Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi – COM(2010)561 def. »;

premesso che:

le misure adottate, a fronte della crisi, sia a livello UE sia a livello globale per stabilizzare il sistema finanziario sono state incentrate prevalentemente sul ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza o banche centrali, mentre non è stata prestata la dovuta attenzione alla revisione contabile;

è condivisibile pertanto l'intenzione della Commissione europea operare un riesame approfondito della normativa vigente a livello europeo e globale, anche in cooperazione con i partner internazionali in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (*Financial Stability Board*) e al G20;

un mercato unico europeo dei servizi di revisione richiede un'armonizzazione massima e la creazione di un « passaporto europeo » per i revisori al fine di disporre di un sistema di registrazione europeo, basato su requisiti comuni in materia di qualificazione professionale, governo societario, assetto proprietario e indipendenza applicabili in tutta l'UE. Tale registrazione potrebbe essere sottoposta alla vigilanza di un'unica autorità di regolamentazione, analogamente a quanto proposto recentemente per le agenzie di rating del credito;

un sistema così articolato potrebbe anche incoraggiare la concorrenza sul mercato della revisione delle grandi società, in quanto semplificherebbe lo sviluppo di reti europee di revisione contabile e ridurrebbe i costi dei servizi di revisione a livello europeo;

al tempo stesso, occorre in coerenza con il principio di proporzionalità che le soluzioni prescelte dalla Commissione, ai fini della revisione della normativa, assicurino un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP);

a questo scopo, appare necessario, in particolare, evitare una eccessiva estensione dei compiti assegnati alle società di revisione e dei relativi obblighi;

occorre inoltre valutare con estrema attenzione l'opportunità di non prevedere la revisione legale delle PMI o quanto meno di introdurre un nuovo tipo di revisione legale adeguato alle loro esigenze, ad esempio sotto forma di « revisione ridotta » o « riesame legale ». Per quanto riguarda i piccoli e medi professionisti (PMP), la « revisione ridotta » o il « riesame legale » potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza

adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione;

la struttura del mercato della revisione e delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, non offre sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione;

è necessario rafforzare la vigilanza sulle società di revisione a livello europeo;

a questo scopo appare preferibile l'attribuzione della competenza sulla materia all'ESMA;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 8 febbraio 2011. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

La seduta comincia alle 14.25.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle ore 14.20 alle ore 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza. Esame del documento conclusivo (<i>Esame e approvazione</i>)	141
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 febbraio 2011.

La seduta comincia alle 14.15.

**Indagine conoscitiva su aspetti dell'attuazione delle
politiche a favore dell'infanzia e adolescenza. Esame
del documento conclusivo.**

(Esame e approvazione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*,
propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audio-

visivi a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro PAGANO (PdL) propone
uno schema di documento conclusivo del-
l'indagine conoscitiva su alcuni aspetti del-
l'attuazione delle politiche a favore del-
l'infanzia e adolescenza (*vedi allegato*),
soffermandosi in particolare sulla cornice
culturale delle politiche per l'infanzia e
sulla centralità dei diritti del minore.

Anna Maria SERAFINI (PD) e Sandra
ZAMPA (PD) dichiarano il proprio voto
contrario sulla proposta di documento in
esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
documento conclusivo presentata.

La seduta termina alle 14.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

Indagine conoscitiva su aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. Premesse.**

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato il 5 ottobre 2010 un'indagine conoscitiva volta ad approfondire alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo un ciclo di audizioni molto serrato che si è concluso il successivo 28 ottobre.

All'origine di tale determinazione vi era l'interesse della Commissione ad acquisire dati e informazioni, nonché le specifiche valutazioni dei principali soggetti – non solo istituzionali – operanti nel settore dell'assistenza ai minori, sul tema dell'attuazione data alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche in vista dell'esame che nel mese di novembre Commissione era chiamata a svolgere del III *Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*, ai fini dell'espressione del parere prescritto ai sensi dell'articolo 1, comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Ai sensi del citato Regolamento 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è predisposto ogni due anni dal predetto Osservatorio ed è successivamente adottato dal Governo – su proposta del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche della famiglia –,

sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, il Piano ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo; esso è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il Piano individua altresì le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni dalle Regioni e dagli enti locali.

Da tale quadro emerge con chiarezza che l'intento principale – sia pure non esclusivo – perseguito dalla Commissione con la deliberazione dell'indagine conoscitiva in titolo era essenzialmente quello di ricostruire il quadro completo di competenze e il concreto stato di attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, che potesse anzitutto rendere conto della complessità e della eterogeneità degli interventi ad oggi attuati a favore dei minori, allo scopo di procedere ad una valutazione quanto più corretta possibile del quadro di interventi previsti per il biennio 2011-2013 dal Piano di azione all'esame della stessa Commissione.

La determinazione e soprattutto l'attuazione delle politiche a favore dei minori

investono infatti via primaria il complesso riparto di competenze fra Governo centrale e Regioni ed locali, come definito dalla riforma dell'articolo 117 della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 3, recante « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ». Su questo snodo centrale si innestano tuttavia gli interventi degli altri attori, — non solo istituzionali — a vario titolo partecipi o coinvolti nell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta di soggetti, che costituiscono, per la Commissione parlamentare, interlocutori immediatamente successivi rispetto al trinomio Governo-Regioni-enti locali, ma non per questo meno importanti nella valutazione degli interventi e delle azioni da porre in essere a favore dei minori.

In considerazione di quanto premesso, l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione ha consentito l'approfondimento di alcuni aspetti critici del complesso delle politiche a favore dei minori, rientranti nel più ampio quadro delle azioni e degli interventi delineati dal III Piano biennale nazionale per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Tali approfondimenti sono il risultato delle audizioni svolte e di un'ampia raccolta di documentazione pervenuta da una serie di soggetti istituzionali e associativi, individuati per aree tematiche dalla Commissione stessa. Tali aree sono:

Ambito istituzionale (a livello regionale e locale): Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Unione delle Province italiane (UPI); Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI);

Area sanitaria/sociale (pediatri, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali): Consiglio Nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali (CNOAS); Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi; Federazione italiana dei medici pediatri (FIMP);

Area della giustizia minorile (magistrati minorili e avvocati): Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e

per la famiglia (AIMMF); Camera Minorile Nazionale; Unione Nazionale Camere Minorili;

Terzo settore e mondo associativo (organismi di rappresentanza unitaria del settore, organizzazioni più rappresentative; coordinamenti, di associazioni; altri enti): *Save the children* — Italia; Unicef; Caritas Italiana; Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA) — Batti il Cinque; Gruppo di lavoro per la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC); Pidida — Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI); Comunità Papa Giovanni XXIII; Associazione nazionale famiglie numerose; Amici dei bambini (AiBi); Associazione Guide e *Scouts* cattolici italiani (AGESCI); Arciragazzi; *Forum* delle Associazioni familiari; Associazione famiglie per l'accoglienza.

La maggior parte dei soggetti auditi o di quelli che hanno in alternativa provveduto ad inviare proprie note di documentazione hanno concentrato le proprie osservazioni con esplicito e puntuale richiamo ai contenuti del Piano nazionale di azione e di interventi, da considerare perciò il modello di riferimento per le valutazioni di correttezza e appropriatezza delle misure prese in esame da ciascuno dei soggetti interpellati dalla Commissione.

2. Una cornice culturale per le politiche dell'infanzia.

I soggetti auditi dalla Commissione hanno delineato una impostazione sostanzialmente comune delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, partendo dalla constatazione di un approccio culturale condiviso, ispirato ad una moderna concezione delle politiche per i minori.

Secondo questo approccio, i diritti dei bambini sono considerati diritti inalienabili della persona: come tali essi non devono ispirarsi ad una cultura cosiddetta del « dono » (sia pure apprezzabile per le

sue radici storico-culturali), che concepisce tali diritti in termini di concessione o come funzionali all'erogazione di una prestazione sociale. I diritti del bambino devono invece essere intesi come attributi necessari inerenti alla condizione del minore, nel riconoscimento del principio cardine della centralità della persona umana. A ciò si aggiunge che il minore in particolare è da considerare soggetto in età evolutiva e in quanto tale meritevole di una tutela personalizzata, titolare di diritti speciali, poiché correlati alla sua delicata condizione di soggetto in via di sviluppo.

In secondo luogo, occorre considerare parte fondante di un moderno approccio alle politiche per l'infanzia una impostazione orientata alla prevenzione del disagio e alla promozione di opportunità, piuttosto che alla riparazione e all'emergenza. Anche un approccio di tipo assistenzialistico in termini di erogazione di prestazioni sociali appare contrario alla logica di un reale *welfare* delle opportunità. Le politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza devono infatti anzitutto orientarsi alla costruzione di un sistema di sussidiarietà» fondato su un reale sostegno alla genitorialità.

Una efficace politica dell'infanzia e dell'adolescenza deve avere come fulcro l'ottimizzazione del principio di sussidiarietà sia orizzontale che verticale, per il raggiungimento del massimo risultato possibile utilizzando il livello di intervento più vicino al cittadino. Nel quadro delle politiche sociali in genere e di quelle a favore dei minori in particolare, appare essenziale e prezioso il ruolo del terzo settore e delle associazioni familiari, che, affondando le proprie radici in un sostrato culturale consolidato nel nostro Paese, costituiscono un anello fondamentale nella concezione di rete integrata dei servizi a favore dei minori, introdotta dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»).

Sotto questo profilo, appare chiaro perciò che trasversalità e integrazione rappresentano principi cardine nell'attuazione delle politiche per i minori, soprattutto in

quei settori di intervento che richiedono la messa in atto di azioni preventive, piuttosto che riparative, come nel caso delle politiche di contrasto e prevenzione dell'abuso sui minori.

L'indagine della Commissione, per il tramite dei contributi forniti dagli interlocutori auditi, ha quindi anzitutto svolto la funzione di enucleare e portare alla luce alcuni principi guida da porre alla base di una moderna concezione delle politiche per l'infanzia e per l'adolescenza, nonché alcuni temi prioritari cui dare attuazione. Sono emersi contestualmente gli aspetti più critici delle attuali politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, che si sono tradotti in altrettanti spunti di possibile riforma ed intervento, spunti che la Commissione sarà chiamata ad evidenziare e su cui è tenuta, per proprio compito istituzionale, a richiamare l'attenzione dell'intero Parlamento del Governo.

3. *Coordinamento delle politiche a livello centrale, regionale ed integrato.*

I soggetti auditi dalla Commissione hanno concordemente indicato come una delle difficoltà per l'attuazione di una efficace politica per i minori nel nostro ordinamento la presenza di una molteplicità di soggetti dotati di competenze distinte ma frammentate in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, in tema di competenze istituzionali, il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha confermato l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse – funzioni svolte dal Dipartimento per le politiche della famiglia – e che riguardano anche l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per le politiche

della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare per la predisposizione del Piano d'azione nazionale per l'infanzia.

La Presidenza del Consiglio, attraverso il dipartimento per le pari opportunità in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso banche dati, nonché quelle relative alla promozione di iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE).

Per quanto riguarda le funzioni in tema di minori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza », e ne predispone la Relazione annuale al Parlamento. Il citato Ministero monitora, inoltre, in collaborazione con il suddetto Centro Nazionale di documentazione ed in coordinamento con il Ministero della Giustizia e le regioni, lo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, (« Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile »), rivolta agli interventi in favore dei minori fuori famiglia.

Va infine ricordato che a seguito del riordino di competenze operato dal citato decreto-legge n. 85 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8

maggio 2008 sono state conferite al Ministro delle politiche per i giovani, funzioni e compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e di coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.

Tale frammentazione di tipo ordinamentale-istituzionale rileva sia a livello centrale – dove si assiste ad una proliferazione di istanze in ambito governativo e parlamentare che presidiano in misura diversa la legislazione e gli interventi di politiche sociali a favore dei minori –, sia a livello regionale e locale, laddove la frammentazione si percepisce soprattutto nell'assenza di un coordinamento efficace e istituzionalizzato con il livello centrale di direzione o – più spesso – nell'assenza o nell'inefficacia degli strumenti di partecipazione alle medesime politiche.

In questo quadro, la Commissione ha riscontrato l'opportunità di pervenire ad esempio ad un incisivo intervento di armonizzazione che permetta di integrare il Piano nazionale infanzia con i piani regionali nella stessa materia, attraverso un effettivo processo di coordinamento in sede di Conferenza Stato-regioni, che risulta allo stato attuale ancora piuttosto carente.

Sarebbe inoltre auspicabile una legge interpretativa dell'attuale normativa italiana in materia di infanzia e adolescenza, che operi un raccordo tra le citate leggi n. 285 del 1997, n. 451 del 1997 (« Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia »), n. 328 del 2000 e la legge costituzionale n. 3 del 2001, in modo da garantire la perfetta integrazione tra gli strumenti normativi esistenti stabiliti dalla legislazione nazionale (Piano nazionale per l'infanzia, Fondo Sociale Nazionale Indistinto, Fondo Nazionale Infanzia limitato alle città riservatarie) e da quella regionale (potestà legislativa esclusiva nelle materie in oggetto, definizione dei piani di zona previsti dalla legge 328 del 2000) al fine di rendere il Piano nazionale per l'infanzia uno strumento incisivo, atto a garantire un'azione sinergica tra lo Stato centrale gli enti

territoriali e tutti gli altri attori coinvolti a diverso titolo nella promozione ed attuazione dei diritti dei minorenni (*osservazioni del Coordinamento PIDIDA*).

Sul piano squisitamente pratico della raccolta di dati e informazioni finalizzata al monitoraggio della condizione minorile, lo strumento del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrebbe contenere un impegno concreto per colmare la carenza di un sistema di raccolta dati centrato sui minori, che siano effettivamente rappresentativi e uniformi fra le varie regioni, in modo da essere comparabili e aggiornati puntualmente (*osservazioni del Gruppo CRC*).

Su questo tema, le audizioni svolte dalla Commissione hanno posto in luce anzitutto la necessità di procedere ad un *mainstreaming* dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in tutti i settori previsti nell'attività di Governo. In alcuni casi si è auspicato l'unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto (quale potrebbe essere un ministro *ad hoc*); in altri casi, si è proposto il potenziamento o l'ampliamento delle funzioni di organi esistenti (quale ad esempio l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

Anche nell'ambito delle indagini conoscitive che sono ancora in corso di svolgimento la Commissione parlamentare stessa, per la verità, ha sollevato ripetutamente la questione dell'eccesso di frammentazione esistente nel quadro delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, rilevando numerose duplicazioni e dannose sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse, con vistosi sprechi di risorse umane e materiali.

4. Rafforzare la tutela dei diritti.

Nel corso dell'attività di indagine, la Commissione ha raccolto le sollecitazioni di quanti chiedono da più parti di rafforzare la tutela dei diritti dei minori partendo anzitutto dalla redazione di un testo unico di norme per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la formula-

zione di uno statuto dei diritti dei minori sulla base del diritto convenzionale e delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ponga al suo centro il diritto della persona minore di età alle migliori condizioni possibili di sviluppo psicofisico.

L'indagine svolta ha posto in luce infatti alcune carenze del sistema di tutela complessivo dei minori, che suggeriscono la necessità di pervenire ad un nuovo assetto dei diritti della persona minore di età e delle relazioni familiari, in un disegno unitario e coerente con l'impostazione costituzionale, europea e convenzionale di centralità della persona umana, che non appare allo stato attuale adeguatamente riflessa nel quadro normativo esistente.

In particolare, la Commissione ha riscontrato la carenza del sistema italiano di raccolta dati in relazione a gruppi di minori particolarmente vulnerabili e nonostante in alcuni casi vi sia un'espressa previsione di legge, come ad esempio per quanto riguarda l'istituzione e l'aggiornamento di banche dati mai attivate (cfr. legge n. 149 del 2001 per la banca dati dei minori dichiarati adottabili). Tale lacuna del nostro sistema – a giudizio di quanti intervenuti sul tema – non permette di stimare l'incidenza dei fenomeni e costituisce un impedimento per la programmazione e realizzazione di politiche ed interventi idonei e qualificati.

In particolare poi, specifici interventi sarebbero da prevedere per quanto concerne la disciplina dei cosiddetti diritti politici dei minori nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali al fine di garantire la partecipazione e la disciplina del loro diritto all'ascolto. Quest'ultimo in particolare si connette strettamente al diritto del minore ad essere informato sulle motivazioni di ogni decisione assunta nel suo interesse, cui si aggiunge il diritto a ricevere tutte le informazioni necessarie alla formazione di un'opinione libera e consapevole, in una concezione del bambino come individuo da « convincere » e non da « vincere ».

5. *Le risorse per le politiche a favore dei minori.*

La Commissione ha potuto verificare direttamente dalle molte audizioni svolte nell'ambito dell'indagine che la questione centrale nella programmazione di efficaci politiche per i minori, consiste nell'individuazione e nella garanzia stabile lungo un arco di tempo pluriennale delle risorse finanziarie da destinare a tali politiche. Al contrario, invece, il succedersi di diverse leggi in questa materia, ha posto in luce un processo di progressiva erosione delle risorse destinate a finanziare le politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, la legge n. 285 del 1997, recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza », ha istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, successivamente inglobato al 70 per cento da un unico Fondo Nazionale per le politiche sociali, introdotto dalla legge n. 328/2000, « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali »: è stato così creato un unico fondo indistinto senza vincoli di spesa, demandando alle Regioni la programmazione e la pianificazione nell'ambito della loro esclusiva competenza ed individuando nei Livveas (Livelli essenziali di assistenza) la base comune delle prestazioni sociali per tutto il territorio nazionale. Poiché la determinazione del Fondo per le politiche sociali era demandato alla legge finanziaria (che almeno fino al 2008 aveva carattere annuale), la caratteristica della triennialità stabilita dalla legge n. 285 del 1997 per il finanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia veniva meno. Il 30 per cento del restante Fondo restava invece attribuito alle 15 città riservatarie, designate tra quelle che presentano maggiori e/o più problematiche per l'infanzia. Dal 2008 peraltro, separandolo dal Fondo per le politiche sociali, è stato ricostituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ripartito tra 15 città riservatarie, come identificate dalla legge.

La complessa evoluzione nel corso del tempo dei finanziamenti destinati alle po-

litiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza ha determinato alcuni significativi mutamenti nell'attuazione di queste politiche. Se la mancata definizione dei livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato con il concorso delle Regioni, ha determinato una prolungata lacuna normativa in questo campo, l'annualità dei fondi via via destinati alle politiche per l'infanzia ne ha accorciato significativamente le prospettive di programmazione ed attuazione. Lo stesso superamento della legge n. 285 del 1997 e del relativo Fondo nazionale per l'infanzia ha determinato l'assenza, ad eccezione delle città cosiddette riservatarie, di fondi vincolati per la realizzazione di progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza ed ha creato, di fatto, una sostanziale disparità fra i risultati conseguiti dalle 15 città riservatarie e il restante territorio nazionale.

Su questo punto specifico della definizione delle risorse è intervenuto nel 2003 il Comitato ONU, il quale ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che l'Italia non avrebbe pienamente attuato l'articolo 4 della Convenzione di New York (ai sensi del quale gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dei diritti economici, sociali e culturali riconosciuti ai minori) e, in particolare, per il fatto che le politiche dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni non abbiano previsto stanziamenti per l'infanzia e l'adolescenza al massimo livello consentito dalle risorse disponibili.

A proposito specificamente del *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*, occorre poi sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, il Piano, in quanto strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, conferisce « priorità ai programmi riferiti ai minori, ed individua le modalità di finanziamento degli interventi in esso previsti ». In tal senso, le modalità di finanziamento delle politiche per i minori individuate dal Piano sono considerate anche dal legislatore statale come condizione per rendere

operativa e credibile la programmazione contenuta nel Piano stesso. In questo quadro, la mancata individuazione, all'interno del Piano, delle risorse da destinare all'attuazione delle politiche programmate, conferisce al documento un profilo meramente « virtuale » (*osservazioni della Conferenza delle Regioni*).

Sotto il medesimo profilo dell'individuazione e dello stanziamento delle risorse a favore di infanzia e adolescenza, il Comitato ONU ha raccomandato all'Italia altresì di introdurre un sistema di monitoraggio che consenta di analizzare annualmente la quota di risorse che l'Italia destina complessivamente e, per settore, all'infanzia e all'adolescenza, tenendo presente le risorse stanziare dai diverbi Ministeri competenti, dalle Regioni e dagli enti locali. Lo stesso Comitato ha anche raccomandato all'Italia di incrementare nei prossimi bilanci annuali le risorse destinate ai fondi nazionali che finanziano i servizi dell'infanzia e dell'adolescenza. È noto peraltro che tale sistema di monitoraggio, che tarda a nascere, sarebbe invece il primo strumento di valutazione e programmazione delle politiche per infanzia e adolescenza.

Resta il fatto inoppugnabile che il Fondo Nazionale per le politiche sociali, dentro cui è confluito al 70 per cento il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è attualmente sceso a 75 milioni di euro e sarà rifinanziato di 200 milioni solo a partire dal 2011. Oltre a ciò, occorre considerare che mentre il primo Piano infanzia relativo agli anni 2000-2002 poteva contare su risorse dedicate e il secondo, per gli anni 2002-2004, sebbene non prevedesse un finanziamento specifico, poteva comunque attingere al Fondo sociale indistinto (che nel 2005 ammontava ad 1 miliardo di euro), il terzo Piano di fatto non può contare su alcun finanziamento adeguato.

6. Federalismo e rispetto del principio di non discriminazione.

Regioni e Province autonome hanno acquisito, dalla fine degli anni Novanta, un

ruolo determinate nell'ambito delle politiche sociali – e in particolare di quelle a favore dei minori – grazie all'introduzione di alcune importanti leggi nazionali di riferimento (a partire dalla legge n. 285 del 1997).

Anche la riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha attribuito competenza legislativa esclusiva alle Regioni in materia di politiche sociali. Ciò ha comportato un progressivo e sostanziale decentramento di tali politiche, che in tal modo appaiono più vicine e corrispondenti alle problematiche che emergono dai vari territori italiani, molto diversi tra loro.

Il mutamento della prospettiva istituzionale conseguito alla riforma del Titolo V della Costituzione va tuttavia attentamente considerato: in seguito ad esso infatti le politiche sociali – nel cui ambito rientrano le politiche per l'infanzia – sono attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Occorre infatti ricordare che le politiche sociali in favore della famiglia – riconducibili all'assistenza sociale – fanno parte di un settore in cui concorrono, per competenze e risorse, lo Stato, le Regioni e gli enti locali. In particolare, comuni e province dispongono di tradizionali competenze amministrative in materia di asili, cura del disagio sociale, assistenza ai minori ed altro; alle Regioni, con la scomparsa della « beneficenza pubblica » e dell'assistenza scolastica dall'articolo 117 della Costituzione, è attribuita tutta l'assistenza nell'ambito della competenza residuale esclusiva, di cui al quarto comma dello stesso articolo 117; lo Stato infine dovrebbe concorrere al quadro di queste politiche attraverso la definizione dei « livelli essenziali delle prestazioni » (articolo 117, secondo comma, della Costituzione), che però ad oggi non sono mai stati fissati con riferimento alle prestazioni sociali.

I settori principali di intervento delle politiche regionali in favore della famiglia riguardano a vario titolo i servizi socio-educativi, le misure a sostegno della natalità, la tutela della maternità e della

paternità, le politiche abitative, insieme al coordinamento dei servizi tradizionali come asili nido e consultori, ad interventi finanziari e/o agevolazioni tariffarie, nonché alle politiche scolastiche e alle politiche della conciliazione.

Con queste premesse, occorre tuttavia notare che solo lo Stato fino ad oggi è stato in grado di destinare risorse significative al settore delle politiche sociali, dal momento che regioni ed enti locali hanno bilanci scarsamente flessibili e non sono in grado di ricorrere alla leva fiscale per finanziare le loro politiche in favore della famiglia.

Non si può infine sottovalutare il fatto che il quadro delle politiche sociali e assistenziali, su cui lo Stato non ha competenza legislativa e/o amministrativa, risulterà sensibilmente modificato dalla realizzazione del federalismo fiscale, di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, compiuto il quale lo Stato sarà in grado di agire sulle politiche assistenziali – quelle per le quali non ha competenza esclusiva o concorrente – soltanto attraverso la definizione e il finanziamento dei « livelli essenziali di assistenza » (cosiddetti Liveas), non più attraverso leggi di settore e finanziamenti a destinazione vincolata.

Si prefigura dunque ancora una volta la necessità di definire i « livelli essenziali delle prestazioni » di cui al secondo comma, lettera *m*), dell'articolo 117 della Costituzione, anche nel settore dell'assistenza sociale e di prefigurare così il loro finanziamento secondo il principio del fabbisogno standard e la relativa perequazione delle capacità fiscali.

Il percorso che dalla legge n. 285 del 1997 conduce, attraverso la legge n. 328 del 2000, alla riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 1 del 2003) e all'attuazione del federalismo fiscale (legge n. 142 del 2009) segna il tracciato delle politiche a favore dei minori così come si sono evolute negli ultimi anni, nel quadro materiale delle risorse individuate e reperite a livello centrale, ma soprattutto locale.

Su questo tema risultano particolarmente illuminanti le osservazioni rese

dalla Conferenza della Regioni sul Piano di azione, che recitano: « non essendo ancora fissati i Livelli Essenziali delle Prestazioni sociali e socio-educative, il Piano, non è rispettoso delle competenze attribuite ai diversi livelli di Governo dall'attuale quadro costituzionale e dalle recenti norme in materia di federalismo fiscale; pertanto l'attuazione dello stesso dovrà essere ampiamente condivisa con le Regioni cui spettano indirizzi e programmi per il territorio di afferenza ».

Sembra pertanto ovvio, come evidenziano non solo le Regioni ma anche tutti gli altri soggetti auditi, che senza la preventiva definizione dei livelli essenziali di assistenza per l'infanzia all'interno delle politiche sociali, attraverso lo specifico accordo con la Conferenza Unificata e in armonia con le norme del federalismo (legge n. 42 del 2009 e successivi decreti anche in corso di emanazione), il Piano nazionale per l'infanzia è destinato ad essere un documento di intenti, mentre ogni seria credibile programmazione ed attuazione di politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza resta puramente « virtuale ».

In particolare, il processo di decentramento dallo Stato centrale alle Regioni preoccupa per i suoi effetti sulla parità di accesso, godimento e tutela dei diritti e delle opportunità per tutti i bambini e le bambine, indipendentemente dalla regione in cui vivono. La responsabilità diretta di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione di New York è propria del governo di uno Stato partner, e, come evidenziato dal Comitato ONU nel Commento Generale n. 5; decentramento del potere, attraverso la devoluzione e la delega del Governo, non riduce in alcun modo la responsabilità diretta del Governo dello Stato Parte di adempiere ai propri obblighi verso tutti i bambini entro la propria giurisdizione, indipendentemente dalla struttura dello Stato ».

In questo quadro si inserisce la già menzionata questione della definizione dei cosiddetti Liveas, condizione imprescindibile per garantire eguaglianza nell'attuazione dei diritti sociali dei minori nei

diversi territori del Paese; occorre infatti inserire criteri minimi a garanzia dell'uguaglianza territoriale nei servizi riservati ai minori, procedendo in particolare alla definizione degli standard minimi di tali servizi.

Le audizioni svolte hanno evidenziato in particolare la necessità che tali standard minimi siano fissati con riferimento alle varie tipologie delle strutture di accoglienza per i minori; ad esempio devono essere stabiliti a livello nazionale il numero massimo dei minori che possono essere accolti nelle varie tipologie di strutture e disposto il divieto di affidare i minori di età inferiore a sei anni al di fuori della famiglia (*osservazioni dell'AiBi*).

7. Riforma del sistema giuridico minorile e delle relazioni familiari.

Una parte specifica delle audizioni svolte dalla Commissione ha riguardato la progettata riforma del sistema giuridico minorile e delle relazioni familiari, una materia di cui tratta diffusamente il Piano di azione per l'infanzia e l'adolescenza.

Con particolare riguardo a questo argomento, la Commissione ha raccolto le valutazioni positive espresse dagli organismi rappresentativi di avvocati e giudici minorili sulla riforma del Tribunale per i minorenni e dei procedimenti civili in materia di persone, famiglia e minori; la riforma del sistema penale minorile; sulla promozione di un ordinamento penitenziario per i minorenni e i giovani adulti; sugli interventi di promozione e tutela a favore dei minori Rom, Sinti e Caminanti.

Tuttavia, gli auditi hanno quasi unanimemente sottolineato la necessità di reintrodurre la previsione di un tribunale della famiglia che veda la presenza necessaria dei giudici onorari esperti di scienze umane. Sarebbe altresì opportuno che lo stesso tribunale della famiglia individui il bacino territoriale di competenza di almeno 400 mila abitanti o con quello di più tribunali ordinari territorialmente contigui, e la presenza decentrata delle attività svolte dal giudice monocratico e dal giudice tutelare, nonché l'istituzione presso

ogni Corte d'appello o sezione distaccata di Corte d'appello della sezione specializzata per minorenni e relazioni familiari, composta da magistrati professionali e onorari, specializzati, con uno o più sostituti procuratori generali, specializzati, indicati tabellarmente (*osservazioni dell'AINMF*).

In particolare, la Commissione ha condiviso l'opportunità di pervenire ad una riforma ordinamentale «che ponga fine alla frammentazione delle competenze fra giudici diversi, rispettando però la caratteristica della giurisdizione per la persona e le relazioni familiari come giurisdizione non contrappositiva, volta anche alla ridefinizione delle relazioni endofamiliari in crisi. La riforma del rito, con un unico rito camerale per i procedimenti relativi alla persona e alle relazioni familiari, nella piena attuazione delle garanzie costituzionali del giusto processo, dovrebbe precedere la riforma ordinamentale garantendo alle parti private, prima fra tutti il minore, la partecipazione piena nell'*iter* processuale, in una normativa processuale adeguata che assicuri uniformità di trattamento in tutti i distretti» (*osservazioni della Camera minorile*).

I soggetti auditi in questo ambito hanno sottolineato la preoccupazione comune per il diffondersi di concezioni di omologazione della giurisdizione delle relazioni familiari alla giurisdizione civile *tout court*: concordando con la previsione di un unico giudice specializzato (tribunale per la persona e le relazioni familiari) competente per le questioni civili relative alla persona e alle relazioni familiari, si è sottolineata contestualmente la necessità che questo giudice conservi un adeguato carattere di prossimità al minore e di specifica formazione.

Altri rilevanti e sensibili spunti di riforma nel campo della giustizia minorile sono stati considerati nel corso dell'indagine della Commissione, quando gli auditi hanno posto l'accento su una adeguata riforma del sistema penale minorile che sia volta all'accentuazione del pieno recupero personale e sociale dell'autore di

reato e potenziamento degli istituti a ciò finalizzati (messa alla prova, mediazione penale, pene socialmente utili).

Da ultimo, la Commissione ha concordato sulla necessità di pervenire quanto prima ad una riforma del sistema della filiazione che disciplini con modalità uniformi il costituirsi e il permanere dello stato di figli ed elimini anacronistiche discriminazioni tra i figli a seconda della loro condizioni di nascita.

8. *Prevenzione dell'abuso e del maltrattamento.*

In questo ambito specifico, la Commissione ha potuto constatare, in particolare attraverso l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, l'opportunità di strategie contro la violenza all'infanzia che ricomprendano misure trasversali e a tutto campo, da realizzare nei piani regionali sociali, sanitari o socio-sanitari.

Ad esempio, l'attivazione di azioni coordinate di prevenzione della violenza all'infanzia diffusi presso tutti i servizi di base e di primo livello; l'attivazione di centri e di servizi specialistici di secondo livello sia pubblici che del privato sociale;

modelli organizzativi e professionali di qualità per le comunità residenziali specializzate nella presa in carico di bambini traumatizzati da esperienze di abuso e maltrattamento; presenza presso ogni pronto soccorso ospedaliero o pediatrico di medici specificamente formati al riconoscimento dei segni di abuso; sistemi di monitoraggio regionale del maltrattamento all'infanzia; percorsi di formazione continua degli operatori (*osservazioni del CI-SMAI*).

Si tratta, come si vede, di azioni fortemente integrate, che presuppongono politiche ad ampio raggio, sia pure concentrate sul piano regionale e locale, volte ad orientare i servizi sia di base sia specialistici verso azioni che intervengano prima invece che dopo l'abuso, come anche l'OMS ha più volte auspicato.

Anche in questo caso, dunque, la Commissione ha potuto rilevare che una moderna politica sociale per l'infanzia consiste essenzialmente di misure preventive piuttosto che riparativi nella fattispecie dell'abuso all'infanzia e della sua prevenzione questo aspetto viene in rilievo con maggiore evidenza e richiede un approccio radicalmente diverso e integrato fra tutti i livelli di governo.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (<i>Deliberazione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	4

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino, C. 4019 Di Centa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'associazione ASSOFERMET in relazione alla crisi che investe il settore siderurgico, anche con riferimento all'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sulla liberalizzazione dei servizi postali alla luce della direttiva 2008/6/CE (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	11
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	20
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti nn. 324 e 325 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	13
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
Audizione del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo Tronca e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ingegner Alfio Pini, sulle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	15
Audizione del sottosegretario per l'interno, Nitto Francesco Palma, sulle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	16
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 52-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Emendamenti C. 3921-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
AVVERTENZA	19
ERRATA CORRIGE	19
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo e petizioni nn. 534 e 1102 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4007 Binetti e C. 4054 Brugger</i>)	34
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	36
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia ed abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	37

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
COMITATO DEI NOVE:	
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata	38
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	38
AVVERTENZA	38
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
Comunicazioni del Presidente	39
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO.	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero	40
COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994-A Governo	40
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
AVVERTENZA	43
V Bilancio, tesoro e programmazione	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi e osservazioni</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi e osservazione</i>)	53
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	56

Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	58
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921-A Giancarlo Giorgetti	60
<i>ERRATA CORRIGE</i>	60
VI Finanze	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM (2010) 561 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	61
<i>ALLEGATO (Proposta di documento finale formulata dal relatore)</i>	70
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Ulteriore nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	64
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR): professor Sergio Benedetto, professor Andrea Bonaccorsi, professor Massimo Castagnaro, professor Stefano Fantoni, professor Giuseppe Novelli, professor Fiorella Kostoris e professor Luisa Ribolzi. Nomine nn. 100-101-102-103-104-105-106 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	75
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del nuovo testo</i>)	79
<i>ALLEGATO (Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato dalla Commissione)</i>	81
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	80
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del settore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche	80

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	80
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della provincia di Firenze e della provincia di Siena nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00465 Mariani e n. 7-00475 Guido Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena	83
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84
---	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	85
--	----

<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	86
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali	85
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00483 Valducci: Applicazione dell'articolo 94, comma 4- <i>bis</i> , del codice della strada, in materia di formalità per il trasferimento di proprietà dei veicoli, nell'ipotesi di locazione senza conducente (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00108</i>)	88
--	----

<i>ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	95
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	90
---	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	93
---	----

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 318 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani concernenti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero » (<i>Deliberazione</i>)	97
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor ingegnere Guido Pierpaolo Bortoni a presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 95.	
Proposta di nomina del presidente di sezione Luigi Carbone a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 96.	
Proposta di nomina del consigliere Rocco Colicchio a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 97.	
Proposta di nomina della professoressa Valeria Termini a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 98.	
Proposta di nomina del dottor Alberto Biancardi a componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nomina n. 99 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	98

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	101
Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL. C. 1986 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	104
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento e articolo aggiuntivo</i>)	107

INTERROGAZIONI:

5-02922 Vaccaro: Cause del decesso di un'infermiera dell'ospedale San Paolo a Fuorigrotta di Napoli	105
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-02823 Mancuso: Iniziative per promuovere la prevenzione del tumore al seno su tutto il territorio nazionale	106
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	110

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente	118
------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	120
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	120

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	123
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	124
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	132
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM(2008)561 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
AVVERTENZA	136
ERRATA CORRIGE	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza. Esame del documento conclusivo (<i>Esame e approvazione</i>)	141
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	142

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Roma, 8 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Luigi VITALI.

**Comunicazioni del Presidente
sulle iniziative della delegazione.**

La seduta comincia alle 14.10.

Luigi VITALI, *presidente* fa presenti alcune difficoltà in merito all'organizzazione della mostra per il 150mo anniversario dell'Unità d'Italia, la quale dovrebbe svolgersi, così come era stato concordato nella precedente riunione, a Strasburgo, in occasione della II Parte della Sessione dell'Assemblea parlamentare, dall'11 al 15 aprile 2011. A tale riguardo, è stato contattato l'Istituto italiano per il Risorgimento, che tuttavia si affida, per la parte organizzativa, ad una società di comunicazione che ancora non ha fatto pervenire un preventivo per lo svolgimento della mostra sopracitata. Si dovrà poi decidere se organizzare, oltre ad un momento espositivo, anche un evento celebrativo: si era ad esempio pensato ad un invito da rivolgere ad Anita Garibaldi. Si tratta comunque di un'iniziativa ancora da costruire; sono quindi bene accette eventuali altre proposte. Quanto alla mostra, ricorda che c'è sempre la possibilità di ospitare, a titolo gratuito, materiali della « Fondazione Opera Campana dei Caduti ».

Il deputato Luca VOLONTÈ (UDC) propone, come evento collaterale, di coinvolgere anche un coro per cantare can-

zoni italiane inerenti il periodo del Risorgimento.

Il senatore Giacomo SANTINI (PdL), ricorda che la « Fondazione Opera Campana dei Caduti » si è offerta di effettuare la mostra a proprie spese e che il Museo per il Risorgimento di Trento sarebbe altresì disponibile ad integrare la suddetta mostra con immagini e pannelli relativi al Risorgimento. A tale riguardo, lo stesso direttore del Museo potrebbe essere invitato a svolgere un intervento commemorativo dei 150 dell'Unità d'Italia.

Il senatore Paolo GIARETTA (PD) ritiene opportuno contattare il Comitato dei Garanti, che ha il compito di verificare e monitorare il programma delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità Nazionale.

Luigi VITALI *presidente*, comunica che contatterà il direttore del Museo per il Risorgimento di Roma, per valutare quali siano le effettive possibilità di svolgere la mostra sopraindicata, altrimenti la soluzione prospettata dal senatore Santini potrebbe essere condivisibile.

Ricorda poi che la delegazione ha invitato, su proposta dell'onorevole Galati, la Commissione economica del Consiglio d'Europa a svolgere una riunione in Calabria il 20 o 23 maggio 2011 e, su proposta dell'onorevole Volontè, il Bureau e la Commissione politica a svolgere le rispettive riunioni presso la Reggia di

Caserta il 5 e 6 settembre 2011. A tale riguardo, sarà necessario porre la massima attenzione alle questioni di contenimento della spesa.

Il deputato Deborah BERGAMINI (PdL), ricorda che il Centro Nord-Sud, di cui è Presidente, che si occupa in particolare modo del dialogo interculturale, intenderebbe promuovere, nel mese di maggio, una giornata di lavoro dedicata al tema delle donne come veicolo del cambiamento nell'area mediterranea. Tale giornata di lavoro potrebbe essere associata ad un invito alla Commissione per le pari opportunità a svolgere una riunione a Roma. A tale riguardo, intenderebbe coinvolgere anche il Ministero per le pari opportunità, che potrebbe sostenere, insieme al Centro Nord-Sud, la quasi totalità delle spese relative all'evento.

Il senatore Paolo GIARETTA (PD), ritiene si tratti, in questi termini, di una iniziativa condivisibile.

Luigi VITALI, *presidente*, ritiene anch'egli interessante l'iniziativa, purché contenuta in termini di bilancio.

Ricorda poi che nell'aprile 2012 scadrà il mandato (non rinnovabile) dell'attuale Commissario per i Diritti Umani, lo svedese Thomas Hammarberg, e conseguentemente verrà avviata, nei prossimi mesi, la procedura per l'elezione del suo successore. Le tappe indicative per tale nomina saranno le seguenti: novembre 2011: data limite per la presentazione delle candidature; dicembre 2011: esame delle candidature da parte del Comitato dei Ministri e predisposizione di una terna di nomi da trasmettere all'Assemblea Parlamentare; gennaio 2012: elezione del nuovo Commissario per i Diritti Umani da parte dell'Assemblea Parlamentare in occasione della sua Sessione invernale (è richiesta la

semplice maggioranza dei votanti); 1° aprile 2012: insediamento del neo eletto Commissario per i Diritti Umani;

Ricorda inoltre che il 19 dicembre 2011 scadrà il mandato (non più rinnovabile) del membro per l'Italia del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT), Mauro Palma, il quale ricopre attualmente anche le funzioni di Presidente di tale Comitato. Conseguentemente verrà avviata nei prossimi mesi la procedura per la designazione del suo successore. Ai sensi di tale procedura, la delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa dovrà presentare una terna di nomi da trasmettere al Bureau dell'Assemblea Parlamentare, auspicabilmente entro il mese di luglio p.v.. Spetterà al Bureau vagliare la corretta formulazione della terna, allo scopo di trasmettere la lista al Comitato dei Ministri, che procederà a sua volta all'elezione a scrutinio segreto. Tale terna deve essere composta da tre persone di chiara indipendenza, alto profilo etico, consolidato impegno nel settore, e deve essere di genere misto (entrambi i sessi devono essere rappresentati).

Il deputato Luca VOLONTÈ (UDC), ritiene che si potrebbero prendere in considerazione i due nominativi della terna per la precedente elezione del giudice italiano per la Corte europea dei diritti dell'Uomo, che non sono risultati eletti.

Luigi VITALI *presidente* ricorda infine che è previsto per mercoledì 9 febbraio alle ore 15,30, presso la Sala Soprachiesa, un incontro con alcuni funzionari della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ed invita i colleghi interessati a partecipare all'iniziativa.

Ringrazia quindi gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle 14.30.

PAGINA BIANCA

€ 9,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0004360